

FRODI FISCALI: COSA RISCHIA IL COMMERCIALISTA?



L'UNICO FACILE DA CAPIRE

le leggi illustrate

www.leggiillustrate.it

ANNO XLIII N. 477 - aprile 2022 - euro 5,00 in Italia - Mensile

DA 40 ANNI È LA GUIDA INSOSTITUIBILE DI PROFESSIONISTI, CONSULENTI, CAF

L'INSERTO DI APRILE

GLI SCONTI DELLA PRECOMPILATA 2022

sanità • istruzione • assicurazioni • edilizia • contributi previdenziali e assistenziali • mutui • erogazioni liberali

Per tutti i contribuenti, una guida completa sulle spese e sui documenti necessari che danno diritto a beneficiare di deduzioni dal reddito, detrazioni e crediti d'imposta

PENSIONE ANTICIPATA

IL 1° MAGGIO SCADE LA DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DEI LAVORI USURANTI PER CHI MATURA I REQUISITI NEL 2023

IMMAGINI DI FIGLI E NIPOTI SU INTERNET
COSA RISCHIA CHI PUBBLICA FOTO DI MINORI?

VIAGGI E VACANZE "TUTTO COMPRESO"
L'AGENZIA È RESPONSABILE PER I DISSERVIZI?

DA TETTO A TERRAZZO ESCLUSIVO
IL SINGOLO CONDOMINO NON PUÒ TRASFORMARE IL TETTO DEL CONDOMINIO IN UNA TERRAZZA PRIVATA

È ATTIVO IL SERVIZIO DI APPUNTAMENTI IN VIDEOCHIAMATA CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER PERMETTERE A TUTTI I CONTRIBUENTI DI INCONTRARE I FUNZIONARI DELL'AGENZIA VIA WEB, SENZA TRAFFICO E CODE, DIRETTAMENTE DA CASA

NOVITÀ PER IL DIRITTO D'AUTORE
RECEPITA ANCHE IN ITALIA LA DIRETTIVA COPYRIGHT DELL'UNIONE EUROPEA: ECCO LE PRINCIPALI NOVITÀ

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE: I CHIARIMENTI DELL'INPS SULLE RICHIESTE CHE RIGUARDANO I GENITORI CONIUGATI, SEPARATI, DIVORZIATI, AFFIDATARI O NON CONVIVENTI; TUTTE LE DATE DA RICORDARE PER NON PERDERE NESSUNO DEGLI ARRETRATI

"AIUTO! MI HANNO PRESO LA CASA!"

COME DIFENDERSI DALL'OCCUPAZIONE ABUSIVA DI UN IMMOBILE: ECCO COSA PREVEDE LA LEGGE

LEGGI E CHIACCHIERE...

di Roberto Ferranti

La guerra e il diritto internazionale: un po' di storia

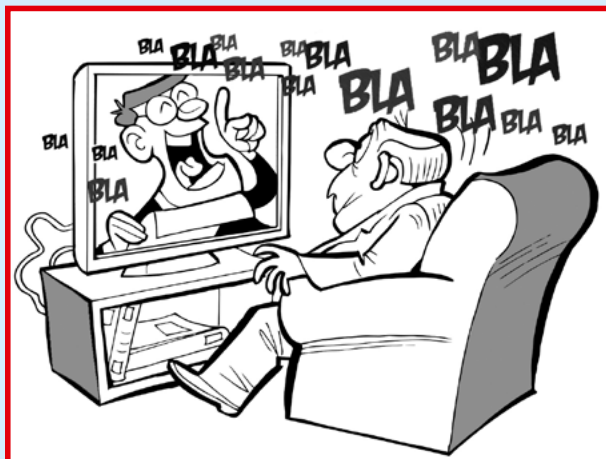
Da molte settimane, ormai, le notizie principali che riceviamo riguardano la guerra di invasione tra Russia e Ucraina, e le conseguenze (anche economiche) che si ripercuotono sul nostro Paese.

Il diritto internazionale (detto anche "diritto internazionale pubblico", come vedremo più oltre) è un sistema di norme e altri principi giuridici cui è demandato il compito di regolare i reciproci rapporti tra i "soggetti di diritto internazionale" (ossia gli Stati nazionali, ma anche le organizzazioni internazionali, le unioni o aggregazioni di Stati); è opinione comune che il diritto internazionale sorga (per necessità) allorché iniziava progressivamente a disgregarsi il Sacro Romano Impero, epigono della sovranità unitaria del dominio continentale dell'Impero Romano. In effetti, si ritiene che il diritto internazionale sia sorto in concomitanza con la firma dei Trattati di Westfalia (nell'anno 1648), grazie ai quali si pose fine alla Guerra dei Trent'Anni che aveva sconvolto l'Europa intera, anche per ragioni religiose oltre che politiche e di dominio territoriale e mercantile.

Per la prima volta, gli Stati nazionali si trovarono a esercitare la propria "sovranità" (ossia il potere di incidere sulle situazioni giuridiche) non solo sulle popolazioni all'interno dei propri confini nazionali, ma anche a esercitare e proiettare all'esterno la propria sovranità, esprimendo nel consesso (appunto) "internazionale" la propria potestà e trovando un limite nella potestà degli altri Stati.

Per la verità, anche il diritto romano (che pur non segnava una netta distinzione, come oggi noi comprendiamo, tra diritto privato – destinato a regolare i rapporti tra i privati, tanto se cittadini, quanto se stranieri, poiché per i Romani per lungo tempo gli stranieri non potevano godere di norme che proteggessero e regolassero i loro diritti – e diritto pubblico – ossia norme che regolano i rapporti tra i privati e le entità statali o comunque pubbliche) già considerava possibile stipulare accordi con le popolazioni vicine, in forme che oggi definiremmo in qualche modo come dei trattati internazionali; e tuttavia, l'efficacia di tali accordi era affidata al giuramento prestato dai capi militari dinanzi alle divinità, o comunque alla regola generale di diritto civile "pacta sunt servanda" ("gli accordi debbono essere rispettati"), che poi in età moderna costituirà l'ossatura principale del diritto internazionale.

Una branca minore del diritto internazionale è denominata "privato", ed è destinata a regolamentare i rapporti di diritto (appunto privato, civi-



listico) che riguardano soggetti di differente nazionalità o situazioni giuridiche che potenzialmente ricadono sotto la disciplina di due o più distinti ordinamenti giuridici nazionali. Si pensi al caso di un contratto di lavoro, stipulato in Italia, tra un'impresa straniera e un lavoratore italiano, per attività che debba essere svolta in Italia, oppure presso il Paese di appartenenza dell'impresa, o addirittura presso un terzo Paese straniero; oppure, a un matrimonio contratto tra due soggetti di diversa nazionalità, e addirittura in un Paese terzo: ecco, il diritto internazionale privato individua quali saranno le norme di legge applicabili a quelle vicende, quali saranno le regole che dovranno disciplinare il rapporto di lavoro o il matrimonio (ma anche la successione ereditaria, il diritto di proprietà etc...) tra questi soggetti.

La Croce Rossa Internazionale e gli altri organismi non statali

Fin da subito il diritto internazionale si pose l'obiettivo di evitare la deflagrazione di conflitti internazionali, ovvero, se la guerra fosse comunque scoppiata, che essa si conducesse secondo regole che evitassero la barbarie assoluta e contenesse, per quanto possibile, le perdite in vite umane; in questo senso, furono introdotte le regole per la dichiarazione di belligeranza, e, a guerra ormai cominciata, le regole per la minimizzazione delle vittime civili e quelle per la sospensione delle ostilità sui campi di battaglia, a sera, per la raccolta e il trasporto dei cadaveri e dei feriti, per consentire alle due parti belligeranti la degna sepoltura dei caduti e la prestazione delle necessarie cure ai feriti. Queste esigenze si resero sempre più evidenti anche in concomitanza con la nostra Seconda Guerra d'Indipendenza, e in particolare con le battaglie di Solferino e San Martino (1859), quando

l'esercito piemontese in supporto a quello francese di Napoleone III, combattè contro l'esercito austriaco, e si determinò una carneficina di uomini. Un uomo d'affari svizzero, Jean Henry Dunant, trovatosi coinvolto nel mezzo dei propri commerci in quelle battaglie, scriverà: "Nell'Ospedale e nelle chiese di Castiglione sono stati depositati, fianco a fianco, uomini di ogni nazione, Francesi, Austriaci, Tedeschi e Slavi, provvisoriamente confusi nel fondo delle cappelle. Non hanno nemmeno la forza di muoversi nello stretto spazio che occupano. (...) Mi diceva qualcuno di questi infelici "Ci abbandonano, ci lasciano morire miseramente, eppure noi ci siamo battuti bene!". Malgrado le fatiche che hanno sopportato, malgrado le notti insonni, essi non riposano e, nella loro sventura, implorano il soccorso dei medici e si rotolano disperati nelle convulsioni che termineranno con il tetano e la morte". Di qui l'idea di apprestare strumenti che consentissero di "umanizzare" la guerra (per quanto stridente possa apparire un simile ossimoro), attraverso la creazione di squadre di infermieri volontari preparati, disarmati e non coinvolti in alcun modo con le attività belliche né con quelle di sostegno logistico alle truppe in campo, il cui operato potesse dare un apporto fondamentale alla sanità militare: la Croce Rossa Internazionale. Dal Convegno di Ginevra, tenutosi dal 26 al 29 ottobre dell'anno 1863, nascono le Società Nazionali di Croce Rossa e la quinta a formarsi fu proprio quella italiana.

Dopo la Prima Guerra Mondiale sarà creata la Società delle Nazioni, con il compito di evitare lo scatenarsi dei conflitti, provvedendo sul piano diplomatico all'appianamento delle controversie, ma l'organismo venne dotato di scarsi poteri ed ebbe poca efficacia. Infine, dopo la Seconda Guerra Mondiale, che ebbe dimensioni di perdite di vite umane ancora più drammatiche, venne costituita l'Organizzazione delle Nazioni Unite, con una struttura organizzativa modellata per tenere conto delle potenze militari che avevano prevalso nel conflitto appena concluso (che ebbero il ruolo di membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, con potere di veto per le risoluzioni che venissero assunte) e che immaginò in modo assai ambizioso (e tuttavia, entro certi limiti con buona efficacia) di convocare con cadenza annuale una Assemblea Generale dei rappresentanti di tutte le nazioni e degli organismi internazionali generalmente riconosciuti, per ridurre la dimensione e la pericolosità dei dissidi internazionali suscettibili di sfociare in conflitti armati.

La Corte internazionale di Giustizia e la Corte Penale Internazionale

Per la risoluzione di conflitti tra Stati venne istituita appunto la Corte internazionale di giustizia, nota anche con il nome di Tribunale internazionale dell'Aja, spesso indicata con l'acronimo francese

CIJ (*Cour internationale de justice*), composta da giudici nominati con criteri di rotazione dai singoli Stati, e cui è affidato il compito di offrire pareri consultivi su questioni legali di diritto internazionale avanzate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o dagli altri organismi abilitati a farlo; e inoltre, la Corte è chiamata a dirimere le dispute fra Stati membri delle Nazioni Unite che hanno accettato la sua giurisdizione, svolgendo una funzione appunto giudiziaria (ancorché con regole improntate agli arbitrati internazionali) riguardo all'applicazione e l'interpretazione del diritto internazionale.

La Corte Penale Internazionale, infine, svolge indagini al fine di accertare l'eventuale commissione dei cosiddetti crimini di guerra, e istruisce e conduce il processo a carico dei criminali di guerra allorché li abbia effettivamente ricevuti in custodia. In concreto traggono a giudizio gli autori di crimini di speciale gravità perpetrati ai danni della comunità internazionale: genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità e crimini di aggressione, volendo costituire una forma di sanzione per i crimini commessi e di deterrenza affinché non ne vengano compiuti di nuovi. Nei cosiddetti Trattati di Roma (o Statuti), firmati appunto nella nostra capitale nell'anno 1998, ed entrati in vigore nell'anno 2002, venne concordata l'istituzione della Corte Penale Internazionale (C.P.I.), in quanto si riconobbe che la Giustizia è un pre-requisito fondamentale per una pace duratura tra i popoli e le Nazioni, e la giustizia internazionale può contribuire al raggiungimento della tanto desiderata stabilità sociale ed economica, e a uno sviluppo equo nelle società che hanno avuto la sventura di avere subito le conseguenze di un conflitto armato.

Ecco che, a diverse settimane dall'inizio della guerra di aggressione della Russia ai danni dell'Ucraina, tutti dovremmo auspicare che si giunga presto a una cessazione delle ostilità armate, che si trovino eque soluzioni diplomatiche per le questioni internazionali che hanno scatenato il conflitto, e che siano puntualmente accertati e severamente puniti i crimini di guerra (tra i quali il bombardamento di scuole e ospedali), che sono stati immortalati in troppi servizi giornalistici e televisivi.

NOVITÀ LEGISLATIVE

DA TETTO A TERRAZZO ESCLUSIVO IL SINGOLO CONDOMINO NON PUÒ TRASFORMARE IL TETTO DEL CONDOMINIO IN UNA TERRAZZA PRIVATA

di Cristina Tamagnini

Il tetto comune può essere trasformato dal singolo condomino in un terrazzo a uso esclusivo? La Suprema Corte, con la pronuncia n. 4709 del 14 febbraio 2022, Sezione 2^a, ritiene illegittima la trasformazione del tetto comune in terrazzo in quanto trattasi di sottrazione di parte del bene comune alla fruizione collettiva, in violazione dell'art. 1102 del Codice Civile. Vediamo nel dettaglio...

Il caso in esame

La pronuncia scaturiva dalla evocazione in giudizio di una condomina, proprietaria di un appartamento sito al piano terra, nei confronti dei condòmini proprietari dell'ultimo piano del medesimo immobile, i quali avevano trasformato il tetto comune in una terrazza a uso esclusivo.

I convenuti si costituirono e con "domanda riconvenzionale" a loro volta chiesero a chi li aveva chiamati in giudizio il rimborso delle spese sostenute per il rifacimento della scala che conduceva al terrazzo. Sia in primo grado che in appello la domanda principale – ossia l'istanza della proprietaria del piano terra – fu accolta. I Giudici motivavano tale pronuncia ritenendo che le modifiche relative al tetto condominiale non ammettevano semplicemente un uso più intenso della cosa comune da parte di determinati condòmini, ma pregiudicavano l'utilizzo del bene comune da parte degli altri condòmini (ad esempio la possibilità di installare antenne, pannelli solari ecc.).

Dal punto di vista probatorio i Giudici ritenevano che non fosse stata fornita dai convenuti la prova dell'autorizzazione da parte dell'attrice all'intervento per la modifica del tetto comune. Inoltre, la domanda proposta in via riconvenzionale per il rimborso delle spese relative al rifacimento delle scale era stata ritenuta non dovuta, in quanto innovazione non autorizzata e non mero intervento di manutenzione. Per di più le scale erano utilizzate per il solo accesso all'appartamento del piano superiore. Pertanto, i Giudici condannavano i convenuti al ripristino della falda del tetto e compensavano le spese di giudizio nella misura di 1/4 a carico dell'attrice. La vicenda così giungeva in Cassazione.

L'approdo in Cassazione

La Suprema Corte intraprende la disamina delle norme relative alle innovazioni e all'uso della cosa comune. In particolare, l'uso della cosa comune, novellato dall'art. 1102 CC, dal punto di vista oggettivo, prevede la facoltà del singolo condomino di apportare delle modificazioni alla cosa comune a sue spese, al fine di migliorare l'uso della cosa comune, a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

Le innovazioni, disciplinate dall'art. 1120 CC, sempre dal punto di vista oggettivo, consistono in opere di trasformazione della cosa comune, che incidono sull'essenza della stessa, alterandone l'originaria funzione e destinazione, volte allo scopo di migliorarle o renderle più comode all'uso comune.

Dal punto di vista soggettivo "nelle innovazioni rileva l'interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso con una delibera dell'assemblea, elemento che invece difetta nelle modificazioni, che non si confrontano con un interesse generale, bensì con quello del singolo condomino, al cui perseguimento sono rivolte (Cassazione civile sez. 2^a, 29.01.2021, n. 2126; Cassazione civile sez. II^a, 04.9.2017, n. 20712)".

Secondo quanto disciplinato dall'art. 1102 CC, in osservanza dei limiti soprarichiamati, ciascun condomino potrà modificare l'uso della cosa comune senza la necessità del consenso degli altri condòmini purché non ne alteri la destinazione e non leda il decoro architettonico del fabbricato, per cui "entro questi limiti, perciò, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti, ciascun condomino può servirsi altresì dei muri perimetrali comuni dell'edificio, del tetto e degli spazi comuni, purché non ne alteri la destinazione e non leda il decoro architettonico del fabbricato, statuito espressamente dall'art. 1120 CC, in tema di innovazioni (Cassazione civile sez. 2^a, 13.11.2020, n. 25790)".

Il più recente indirizzo interpretativo

Secondo l'indirizzo interpretativo più recente già espresso in seno alla Suprema Corte, è consentito al condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell'edificio, la trasforma-

NOVITÀ LEGISLATIVE

DA TETTO A TERRAZZO ESCLUSIVO

zione in terrazza di proprio uso esclusivo, purché le opere eseguite determinino modifiche non significative della consistenza del bene, in relazione alla sua estensione, e che le tecniche costruttive siano tali da non compromettere la funzione di copertura e protezione delle sottostanti abitazioni (Cass. Sez. 2^a, 03.08.2012, n. 14107; Cass. Sez. 6^a - 2, 04.02.2013, n. 2500; Cass. Sez. 6^a-2, 25.01.2018, n. 1850; Cass. Sez. 6^a-2, 21.02.2018, n. 4256).

Premesso ciò, occorre rilevare che nel caso di specie le modifiche al tetto eseguite dai proprietari dell'ultimo piano non comportavano semplicemente un uso più intenso della cosa comune. La consistenza degli interventi eseguiti e le dimensioni della terrazza, le cui misure corrispondevano a sei metri di lunghezza per una estensione pari a mq 16,35, a fronte di una falda del tetto di meno di dieci metri, determinavano un allargamento tale che pregiudicava l'utilizzo da parte degli altri condòmini del bene comune, anche in relazione a future utilizzazioni quali l'appoggio di antenne, pannelli solari ecc.

Inoltre, gli Ermellini censuravano la tesi dei ricorrenti circa il possibile uso frazionato del terrazzo, giacché secondo costante giurisprudenza l'uso frazionato della cosa comune è consentito per accordo tra i partecipanti solo se l'utilizzazione faccia parte di quelle consentite dalla destinazione d'uso del bene e non ostacoli il godimento degli altri condòmini.

Nell'ipotesi in cui la cosa comune sia modificata o venga sottratta pregiudicando il godimento collettivo, come originariamente previsto, non sarà possibile un uso frazionato ma si tratterà di un'appropriazione della cosa comune, per legittimare la quale è necessario il consenso negoziale di tutti i partecipanti, la cui volontà dovrà essere espressa in forma scritta "ad substantiam" per i beni immobili.

Alla luce di ciò i Supremi Giudici ravvisano l'illegittimità della trasformazione del tetto comune in terrazzo, per violazione dell'art. 1102 CC, in ragione della sottrazione di parte del tetto comune al godimento e all'utilizzo collettivo.

La questione della "domanda riconvenzionale"

Sotto altro aspetto, in relazione alla domanda riconvenzionale circa le spese sostenute dai ricorrenti per il rifacimento della scala condominiale, gli Ermellini ritengono, secondo la giurisprudenza costante, che una modifica della cosa comune senza l'alterazione dell'entità sostanziale e senza

mutare la destinazione originaria, rende più comodo il godimento della cosa comune e non rappresenta una fattispecie di innovazione, come erroneamente sostenuto dalla Corte di merito.

Alla luce della richiamata distinzione tra modifica e innovazione, il rifacimento della scala, con cambiamento di posizione e delle dimensioni, costituisce una modificazione e non una innovazione, però la Corte distrettuale, nel caso in esame, ha accertato che la scala serviva esclusivamente all'appartamento sito al piano superiore e le spese per la sua sostituzione e manutenzione non spettavano al proprietario dell'immobile sito al piano terra.

Difatti, l'art. 1123 CC, comma 2, prevede che la partecipazione a ciascuna spesa debba essere proporzionata al godimento che ogni condomino può trarre dalla cosa comune, per questa ragione l'obbligo alla contribuzione delle spese deve essere fondato sul "concetto di utilità" che può derivare al singolo proprietario; pertanto, se l'oggetto dell'intervento non interessa una proprietà verrà meno anche la relativa contribuzione alle spese.

Le spese di giudizio

Altra doglianza riguardava la scelta della Corte distrettuale circa la compensazione per un quarto delle spese di lite in capo all'attrice, in considerazione della prevalente soccombenza dei convenuti e della rilevanza anche economica del ripristino della falda del tetto.

Secondo la Suprema Corte il motivo è infondato in virtù di quanto disciplinato dall'art. 92 del Codice di Procedura Civile, comma 2, giacché in caso di soccombenza reciproca il giudice può decidere di compensare le spese di lite parzialmente, ove non ritenga di compensare integralmente le spese, comparando gli esiti delle diverse domande formulate dalle parti e il loro peso dal punto di vista economico, soprattutto, nel caso in esame, alla necessità di ripristino del tetto.

In conclusione, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e conferma la sentenza gravata ritenendo illegittima la trasformazione del tetto comune in un terrazzo a uso esclusivo sottraendo parte dello stesso alla fruizione collettiva in violazione dell'art. 1102 CC, e condanna al ripristino del tetto nella sua forma originaria. Ulteriormente, la condanna del piano terra non dovrà partecipare alle spese per la sostituzione e manutenzione della scala secondo il principio della ripartizione delle spese in base all'uso della cosa comune, come previsto ai sensi dell'art. 1223 CC.

NOVITÀ LEGISLATIVE

COSA RISCHIA IL COMMERCIALISTA?

FRODI FISCALI: LA CORTE DI CASSAZIONE RIBADISCE IL RISCHIO PENALE PER I PROFESSIONISTI COINVOLTI

di Roberto Ferranti

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ribadisce i rischi di sanzioni penali cui è esposto il consulente fiscale di contribuenti responsabili di frodi fiscali (nella specie, utilizzatori di fatture per operazioni inesistenti). Vediamo insieme nel dettaglio il caso in esame e le risoluzioni nei vari gradi di giudizio...

Il caso in esame

Il fatto può così riassumersi: un commercialista lombardo, depositario delle scritture contabili di due società e loro consulente fiscale, era stato chiamato a giudizio perché imputato, in concorso con i due amministratori, dei reati di cui all'art. 2, dlgs 74/2000.

Il professionista era stato condannato dal Tribunale di Como alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, con condanna confermata dalla Corte di Appello di Milano, perché ritenuto consapevole dell'attività illecita posta in essere dalle stesse società e dagli amministratori, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, e in particolare venne condannato per aver consentito di indicare nelle dichiarazioni annuali, relative a dette imposte, numerosi elementi passivi fittizi avvalendosi di documenti relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, per l'importo complessivo di oltre dieci milioni di euro.

Proposto ricorso per Cassazione, la condanna del commercialista veniva confermata (Cassazione penale, Sez. 3^a, sentenza n. 156/2022, udienza 18.11.2021).

Il ricorso del professionista

Nel proprio ricorso, il commercialista aveva tentato di argomentare di non aver partecipato alla creazione del meccanismo fraudolento posto in essere dai coimputati (i due amministratori delle società) ma di esserne semplicemente la vittima, affermando di non essere stato consapevole della frode né dei propositi illeciti dell'organizzazione criminosa dei due amministratori delle società.

In particolare, il commercialista affermava che egli si sarebbe limitato al controllo della regolarità formale delle fatture e non avrebbe potuto avvedersi



che esse erano relative a operazioni oggettivamente inesistenti, in quanto non aveva mai visionato i documenti accompagnatori, e, sotto questo profilo, escludeva che su di lui gravasse alcun obbligo al riguardo. Inoltre, il commercialista, pur dichiarandosi a conoscenza della giurisprudenza della Suprema Corte – secondo cui il professionista risponde a titolo di dolo eventuale dell'illecito tributario commesso dal cliente se ne conosce le gravi anomalie contabili – dichiarava di non aver mai dubitato della genuinità della documentazione prodotta dai clienti, sicché forse poteva essere riconosciuto colpevole di negligenza e superficialità nelle proprie attività di controllo, ma certamente non poteva ciò integrare il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, potesse comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'IVA.

Il concorso di persone e il dolo eventuale

Le questioni giuridiche sollevate dinanzi alla Suprema Corte dal ricorrente si incentrano, essenzialmente, sugli istituti giuridici penalistici del "concorso di persone nel reato" e del "dolo eventuale".

L'istituto del "concorso di persone nel reato" ha la funzione di reprimere le condotte di coloro che, uniti dal comune fine di porre in essere condotte violative di un precetto penale, abbiano singolarmente in effetti compiuto solo alcune parziali frazioni della complessiva condotta vietata, ma le singole frazioni della condotta, unite insieme, hanno effettivamente integrato il reato: si pensi, ad esempio, a una coppia di rapinatori, dei quali uno, armato e travisato, entra

NOVITÀ LEGISLATIVE

COSA RISCHIA IL COMMERCIALISTA?

in una filiale di banca per impadronirsi dei valori ivi contenuti, mentre l'altro attende all'esterno il complice a bordo di un'autovettura, pronto a ripartire non appena raggiunto dall'autore materiale della rapina; orbene, il secondo complice, che ha svolto unicamente la funzione di "autista", non potrebbe certo difendersi affermando di non aver compiuto nulla di illecito, poiché la sua condotta (pur astrattamente lecita) di accompagnare taluno in macchina, in quello specifico caso ha avuto senz'altro la funzione di agevolare il complice nella commissione del reato.

In effetti, con riferimento a condotte che, di per sé, non hanno una autonoma capacità di violare il precetto penale, vengono in evidenza le due possibili qualificazioni di "connivenza non punibile" e "concorso nel reato commesso da altro soggetto", e la distinzione va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo causale alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un consapevole contributo positivo, morale o materiale, all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente (Cass. pen., Sez. 3[^], sentenza n. 42435 del 26.10.2021).

Quanto al concetto di "dolo eventuale" costituisce una mera specificazione del "dolo" (ossia la coscienza e volontà di porre in essere una condotta che viola un precetto penale teso a evitare l'evento vietato), e in particolare nel dolo eventuale l'agente opera nella lucida e ben rappresentata accettazione del rischio di verificazione dell'evento: nella ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale, sussiste il dolo eventuale quando l'agente si sia rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell'evento e si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di cagionarlo come sviluppo collaterale o accidentale, ma comunque preventivamente accettato, della propria condotta (Cass. pen., Sez. 1[^], n. 18220 del 11.3.2015, Beti; Cass. pen., Sez. 1[^], n. 8561 del 11.2.2015, De Luca; Cass. pen., Sez. 5[^], n. 42973 del 27.9.2012, Ignatiuc).

In una fattispecie di dolo eventuale l'agente aderisce psicologicamente all'evento, per il caso in cui esso si verifichi, accettando la possibilità di verificazione dell'evento vietato, e anzi concretamente prospettandosi come possibile (e, diremmo, come voluta) tale conseguenza. Invero, l'adesione, o meno, all'evento andrà ricercata sulla base di una serie di parametri, includenti, tra l'altro, la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa, la probabilità di verificazione dell'evento, la formulazione di pro-

gnosi diretta a stabilire se l'agente si sarebbe trattato dalla condotta illecita ove avesse avuto corretta percezione di una tale verificazione (così, Cass. Sez. Unite pen., n. 38343 del 24.4.2014, Espenhahn).

La decisione della Cassazione

Nel respingere le tesi difensive del commercialista, la Cassazione ha ribadito la propria costante giurisprudenza secondo cui il commercialista di una società può concorrere nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, agendo a titolo di dolo eventuale.

È stata ritenuta, infatti, pacifica la configurabilità del concorso del commercialista con il contribuente, in generale, nei reati previsti dal dlgs n. 74 del 2000, e, più in particolare, nei reati connessi a dichiarazioni: si è affermato che il commercialista può concorrere, ex art. 110 Codice Penale, nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, con l'emittente di queste ultime (Cass. pen., Sez. 3[^], n. 28341/01 del 01.6.2001); lo stesso principio, inoltre, è stato affermato in relazione al reato di indebita compensazione di cui all'art. 10-*quater* dlgs n. 74 del 2000 (Cass. pen., Sez. 3[^], n. 1999/18 del 14.11.2017) e in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ove il commercialista è stato ritenuto concorrere con il legale rappresentante dell'ente (Cass. pen., Sez. 3[^], n. 28158/19, Caldarelli e altri, non massimata; Sez. 3[^], n. 7384/19, Di Carlo e altri; Sez. 3[^], n. 19335/15, Magistroni, non massimata; Sez. 3[^], n. 39873/13, Proserpi, non massimata).

L'orientamento costante della giurisprudenza

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa, non solo in caso di concorso morale ma anche in caso di concorso materiale. Il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà.

Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, e che il

NOVITÀ LEGISLATIVE

COSA RISCHIA IL COMMERCIALISTA?

partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato poiché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (Cass. pen., Sez. 6^a, n. 36818/12; Cass. pen., Sez. 4^a, n. 4383/14; Cass. pen., Sez. 4^a, n. 24895/07; Cass. pen., Sez. 1^a, n. 5631/08).

La concezione unitaria del concorso di più persone nel reato, recepita nell'art. 110 del Codice Penale, consente di ritenere che l'attività costitutiva della partecipazione può essere rappresentata da qualsiasi contributo, di carattere materiale o psichico, del quale deve essere, nondimeno, fornita idonea prova, anche in via logica o indiziaria, mediante elementi dotati di sicura attitudine rappresentativa che involgano sia il rapporto di causalità materiale tra condotta e evento che il sostrato psicologico dell'azione (in tema di concorso materiale, Cass. pen., Sez. 4^a, n. 1236/18, Raduano; nonché, in tema di concorso morale, Cass. Sezioni. Unite pen., n. 45276/2003, Andreotti, e Cass. pen., Sez. 1^a, n. 7643/2015, Villacaro).

Con riguardo al profilo della colpevolezza, va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 dlgs 10 marzo 2000, n. 74, è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'IVA (Cass. pen., Sez. 3^a, n. 52411/2018, e Cass. pen., Sez. 3^a, n. 30492/2015).

Il ragionamento della Cassazione

In particolare, nel caso deciso dalla Cassazione è stato evidenziato che il ricorrente, nella sua qualità di commercialista, aveva tenuto la contabilità delle società di cui all'imputazione, curandone la registrazione delle fatture, nonché redigendo e poi depositando le dichiarazioni dei redditi; in particolare, le risultanze documentali, confermate dall'imputato in sede di esame, comprovavano che, nel periodo temporale considerato in imputazione, tutte le dichiarazioni fiscali delle due società erano state predisposte dal commercialista e firmate con il suo codice fiscale, e che lo stesso aveva depositato i bilanci delle predette società con la sua *smart card*.

Anomalie riconoscibili

Inoltre, è stato accertato che il ricorrente era a

conoscenza di varie anomalie concernenti la contabilità delle società, quali la presenza di numerose autofatture (con identità di nome tra cedente e acquirente) per importi rilevanti, nonché prelievi di somme in contanti dell'importo oscillante tra 10.000 e 30.000 euro al giorno; tali anomalie gli erano state più volte segnalate dalla sua dipendente, che, sotto le direttive del commercialista, curava la registrazione delle fatture.

Il commercialista, pur rilevando tali anomalie ed essendo consapevole della necessità della presentazione delle autofatture all'Agenzia delle Entrate e della segnalazione alla Guardia di Finanza per i prelievi in contanti, non si attivava in tal senso, ma proseguiva nell'assistenza fiscale delle società per il timore di perdere clienti (come dallo stesso dichiarato in sede di esame), così contribuendo all'attuazione del meccanismo fraudolento che aveva consentito all'amministratore delle società di avvalersi di documentazione fittizia.

Infine, quanto al profilo soggettivo della condotta partecipativa, era stato evidenziato come sussistevano plurimi elementi fattuali che comprovavano la sussistenza del dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione potesse comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'IVA; in particolare, risultava rilevante sia il numero complessivo delle fatture, sia l'importo delle stesse, sia la non occasionalità dei fatti; inoltre, la circostanza delle eccessive movimentazioni di contanti effettuate costituiva un forte segnale di allarme per comprendere la natura di "cartiere" delle due società di cui curava la contabilità, e ormai da più anni.

La conferma della sentenza di condanna

In definitiva, è stato opportunamente rilevato, sotto il profilo materiale, che il contributo causale del ricorrente alla commissione dei reati di cui all'art. 2 dlgs n. 74 del 2000 andava individuato nelle azioni costituite dalla predisposizione e dall'inoltro delle dichiarazioni fiscali contenenti l'indicazione di elementi passivi fittizi supportati da fatture per operazioni inesistenti, trattandosi di condotte di sicura agevolazione materiale.

Inoltre, un'ulteriore forma di contributo partecipativo, rilevante se non altro come rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, è stata individuata nella omessa segnalazione di una serie di anomalie rilevate nella contabilità delle società e nella prosecuzione dell'attività di assistenza fiscale. Con riferimento al profilo soggettivo, poi, la Corte di Appello ha valorizzato una pluralità di elementi indiziari pie-

COSA RISCHIA IL COMMERCIALISTA?

namente convergenti, desumibili da differenti fonti di prova che, complessivamente valutati, hanno evidenziato la sussistenza del dolo del commercialista, quanto meno eventuale.

Questi pertanto ha visto confermata la propria condanna penale alla reclusione per anni due e mesi sei, ed è stato altresì condannato al pagamento delle ulteriori spese del procedimento.

ERRATA CORRIGE

A PROPOSITO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA...

Nell'articolo "Certificazione Unica 2022" in "le leggi illustrate" n. 476, in edicola il mese scorso, nella Tabella 1 pubblicata in basso al centro di pagina 25, è stato erroneamente riportato il simbolo "%" di fianco alle cifre pre-

senti nelle colonne 2-3-4, mentre in realtà gli importi indicati in tabella vanno intesi in senso assoluto e non percentuale. Ci scusiamo con tutti i lettori per l'errore e pubblichiamo qui di seguito la versione corretta di detta tabella.

Tabella 1. Contributi INPS per lavoratori domestici a tempo indeterminato anno 2022

Ore di lavoro settimanali	Retribuzione effettiva oraria		Contributo orario compresa CUAFF*	Contributo orario esclusa CUAFF*	Contributo orario dipendente
	da	a			
Prestazioni fino a 24 ore settimanali	€ 0	€ 8,25	€ 1,56	€ 1,57	€ 0,37
	€ 8,26	€ 10,05	€ 1,76	€ 1,77	€ 0,41
	€ 10,26	€ 999	€ 2,15	€ 2,16	€ 0,50
Prestazioni superiori a 24 ore settimanali	€ 0	€ 999	€ 1,14	€ 1,14	€ 0,27

(*) CUAFF: Cassa Unica Assegni Familiari

L'ANGOLO DEL Sudoku

n. 1

2				9			4
	8		3	4			5
		5			8	3	
	4		7	8		5	9
	9		4	6	2		3
1		8		9	3		2
		1	6			9	
	2			1	7		4
9			8				2

n. 2

1		8		3	9		
	5		4			1	
4			1	8		7	
	4	3		7		9	1
6			9		3		5
2		7		1		6	3
	1		6		5		2
		5			1		6
			7	9		5	4

QUESTI GIOCHI SONO OFFERTI DA SETTIMANA SUDOKU



1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2 1

INOIZUTOS

NOVITÀ LEGISLATIVE

LA SICUREZZA SU INTERNET È APPROVATA LA LEGGE SULLA "CYBER SICUREZZA" PER COMBATTERE LE NUOVE MINACCE INFORMATICHE

di Nicola Tallarico

Da pochi mesi è stata approvata la legge sulla cyber sicurezza, in attuazione di un precedente decreto legge che ha definito l'architettura nazionale della sicurezza informatica e istituito l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Obiettivo del Governo è stato quello di promuovere la cultura della sicurezza in questo campo e aumentare la consapevolezza di quanti frequentano la rete e dei lavoratori che quotidianamente utilizzano i sistemi informatici, sia nel settore pubblico che nel privato, per scongiurare i possibili rischi e minacce "cyber". Ma capiamo bene di cosa stiamo parlando.

Cos'è la cyber sicurezza?

Si tratta dell'insieme dei mezzi, delle tecnologie e delle procedure utili a proteggere i sistemi informatici e le comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilità, la riservatezza e l'integrità. Si tratta di un settore cruciale, considerando che tra il 2019 e il 2021 le minacce che arrivano da Internet sono raddoppiate, motivo per cui si è reso necessario sviluppare dei meccanismi di tutela idonei a fronteggiarle. Il termine "cyber security" viene infatti utilizzato per indicare le qualità di resilienza, robustezza e reattività che una tecnologia deve possedere per fronteggiare gli attacchi informatici che possono colpire singoli individui, imprese private, enti pubblici e organizzazioni governative.

Quali sono i rischi?

Nessun settore è al riparo dagli attacchi informatici: nel 2020 sono stati quasi duemila gli attacchi gravi ai siti di dominio pubblico, che hanno insidiato la politica, l'economia e la geopolitica.

C'è stato anche un aumento degli attacchi tramite l'abuso della cosiddetta "supply chain", ossia la catena di approvvigionamento che permette di portare sul mercato un prodotto o servizio, trasferendolo dal fornitore al cliente. Ciò significa che i criminali informatici, per colpire una certa azienda, possono anche decidere di compromettere soggetti terzi, come clienti, fornitori e partner dell'azienda medesima.

I maggiori attacchi sono stati realizzati nei confronti del Governo, del settore militare, delle forze



dell'ordine e dell'intelligence, ma anche nei confronti della sanità, della ricerca e dell'istruzione; il settore banking & finance, i produttori di tecnologie hardware e software e le infrastrutture critiche.

Come evitare un attacco al proprio pc?

Qualcuno avrà sentito parlare dei cosiddetti "trojan". Il termine prende spunto evidentemente dall'antico episodio del cavallo di Troia, dentro il quale Ulisse e i suoi uomini si nascosero, nel tentativo di attaccare la città di Troia, sfruttando l'ingenuità dei troiani che introdussero il cavallo all'interno della proprie mura, scambiandolo per un dono agli dei.

Allo stesso modo, il trojan digitale tenta di introdursi all'interno dei nostri computer, captandone i dati, per fare gli interessi dei criminali informatici. Ma come fa il trojan a entrare nel pc? Generalmente si diffonde attraverso email di fatture false che contengono un allegato, per esempio in formato Excel, apparentemente innocuo, che in realtà contiene una minaccia nascosta.

Le email da non aprire!

Gli esperti del settore ci invitano a fare attenzione alle email che presentano espressioni del tipo "in allegato trova una copia della sua fattura. Ti preghiamo di effettuare il pagamento il più presto possibile". Le email arrivano solitamente da un indirizzo che sfrutta il nome di una software house ed essa ha lo scopo di far apparire i messaggi e le fatture autentici.

Spesso queste email fraudolente hanno come oggetto diciture del tipo "Fattura 12345", oppure "Notifica di pagamento - Fattura 001234" e così via. Il file

NOVITÀ LEGISLATIVE

LA SICUREZZA SU INTERNET

allegato contenuto nella email, una volta aperto può lanciare un trojan che infetta il dispositivo. Il virus che entra nel computer tramite quella email può rubare le informazioni personali, tra cui anche quelle relative ai dati dei conti bancari, così da consentire ai cyber-criminali di effettuare transazioni fraudolente.

Quali sono i principali attacchi informatici?

Uno dei più comuni è senz'altro il cosiddetto "malware", che si determina solitamente quando un utente seleziona un link pericoloso o apre un allegato ricevuto via email che installa il software dannoso. Una volta all'interno del sistema, il malware può bloccare l'accesso ai componenti principali della rete, installare software dannosi o anche ottenere informazioni di nascosto.

Un'altra procedura insidiosa è il cosiddetto "phishing", che consiste nell'inviare comunicazioni fraudolente che sembrano provenire da una fonte affidabile, di solito una email, come si diceva nei precedenti paragrafi.

Ci sono poi gli attacchi "man in the middle", noti anche come attacchi di intercettazione, che si verificano quando gli "hacker" – i cosiddetti "pirati informatici" – si inseriscono in una transazione fra due parti, al punto che, una volta interrotto il traffico, i criminali possono rubare i dati. Ciò può avvenire anche tramite reti wi-fi pubbliche non sicure.

L'attacco "denial-of-service" invece è quello che invia flussi di traffico a sistemi, server o reti per esaurirne le risorse e la larghezza di banda. Di conseguenza, il sistema sotto attacco non è più in grado di soddisfare le richieste legittime.

La "SQL – Structured Query Language – injection" si verifica invece quando un hacker inserisce un codice malevolo in un server e lo forza a rendere pubbliche informazioni che normalmente dovrebbero rimanere riservate.

Garantire la cybersecurity: obiettivo del PNRR

In questa situazione è pertanto necessario che dette minacce vengano fermate, visto che possono attaccare non solo i dispositivi dei singoli soggetti privati, ma anche quelli di grandi aziende e di organismi dello Stato.

La cybersecurity costituisce infatti uno degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo alla Commissione Europea il 30 aprile dello scorso anno. Si tratta anche di uno dei sette investimenti del progetto di Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

Diverse sono le aree interessate dalla creazione o dal rafforzamento delle infrastrutture legate alla protezione cibernetica. Il principale obiettivo è rafforzare i presidi di front-line (in "prima linea") per la gestione dei segnali di pericolo ("alert") e degli eventi a rischio verso le Pubbliche Amministrazioni e le imprese di interesse nazionale.

Allo stesso tempo si punta al consolidamento delle capacità tecniche di valutazione e ai sistemi di sicurezza degli hardware e dei software, per poi immaginare un potenziamento del personale delle forze di polizia dedicate alla prevenzione e investigazione dei crimini informatici. Infine, la legge vuole implementare le risorse e le unità incaricate della protezione della sicurezza nazionale e della risposta alle minacce cyber.

Cosa dice la legge?

I primi articoli della legge sulla cybersecurity (legge n. 109/2021) delineano il sistema nazionale di sicurezza cibernetica. Al suo vertice viene posto il Presidente del Consiglio dei Ministri, che è titolare della direzione e della responsabilità generale sulle politiche di cyber sicurezza. In virtù dell'alto ruolo assunto, al Premier compete altresì la nomina e la revoca dei vertici della nuova Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), previa informativa al Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (COPASIR).

Il Presidente del Consiglio è pertanto colui che stabilisce la strategia nazionale da attuare per le protezioni di cyber sicurezza. Per fare questo, egli è chiamato a confrontarsi con il Comitato Interministeriale per la Cybersicurezza (CIC), che in questo settore della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, svolge funzioni di consulenza, proposta e vigilanza.

Qual è il nostro piano di difesa?

Tutto è nelle mani dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). Si tratta di un organismo molto ampio e variegato che tutela gli interessi nazionali nel campo della cyber sicurezza. Conta fino a otto uffici di livello dirigenziale generale e circa trenta articolazioni di livello dirigenziale non generale.

Vista la delicatezza del lavoro svolto, l'Agenzia può anche avvalersi dell'ausilio di altri organi dello Stato: forze armate, forze di polizia ed enti pubblici. In base a quanto previsto dalla legge, l'Agenzia intende assicurare la sicurezza nel settore della cibernetica per lo sviluppo della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo e delle Pubbliche Amministrazioni. È inoltre l'organo dello Stato che predispone la strategia nazionale di cyber sicurezza.

NOVITÀ LEGISLATIVE

LA SICUREZZA SU INTERNET

za. Non solo: è suo compito sviluppare piani di prevenzione, monitoraggio, rilevamento e mitigazione, per far fronte agli incidenti di sicurezza informatica e agli attacchi informatici, nonché quello di curare e promuovere la definizione e il mantenimento di un quadro giuridico nazionale aggiornato e coerente nel dominio della cyber sicurezza, tenendo anche conto degli orientamenti e degli sviluppi in ambito internazionale.

Che ruolo ha l'Agenzia per la Cybersecurity?

Oltre agli obiettivi e alle attività descritte nel paragrafo precedente, l'ACN contribuisce ad aumentare la sicurezza dei sistemi di "Information and Communications Technology" (ICT) dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, delle Pubbliche Amministrazioni, degli operatori di servizi essenziali (OSE) e dei fornitori di servizi digitali (FSD).

La legge inoltre riporta altre finalità dell'Agenzia in questione, in particolare quella di supportare lo sviluppo di competenze industriali, tecnologiche e scientifiche, o anche di promuovere progetti per l'innovazione e lo sviluppo, stimolare la crescita di una solida forza di lavoro nazionale nel campo della cybersecurity in un'ottica di autonomia strategica nazionale nel settore. Svolge anche attività di comunicazione e promozione di una cultura in materia, al fine di contribuire il più possibile allo sviluppo di una conoscenza nazionale.

Gli altri organi previsti dalla nuova legge

Ruolo decisivo è svolto anche dal Comitato Interministeriale per la Cybersicurezza (CIC), che è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e propone al Governo gli indirizzi generali da perseguire nel quadro delle politiche di cyber sicurezza nazionale, oltre a esercitare l'alta sorveglianza sull'attuazione della strategia, per poi promuovere le iniziative necessarie per favorire l'efficace collaborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla cyber sicurezza.

Il Comitato è essenziale anche per adottare le migliori soluzioni pratiche per lo sviluppo industriale, tecnologico e scientifico in materia di cyber sicurezza.

Cosa accade in caso di crisi informatiche?

Esiste un organo apposito, il Nucleo per la Cybersicurezza, che ha specifici compiti di prevenzione e preparazione a eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento. È composto da diverse unità, come il Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei Ministri, e da alcuni rappresentanti di vari dipartimenti o agenzie per la sicurezza di vari Ministeri.

Il Nucleo può promuovere la programmazione e la pianificazione operativa della risposta a situazioni di crisi cibernetica da parte delle amministrazioni e degli operatori privati interessati, come anche valutare e promuovere, in accordo con le amministrazioni competenti per specifici profili della cyber sicurezza, procedure di condivisione delle informazioni, anche con gli operatori privati interessati, ai fini della diffusione di allarmi relativi a eventi cibernetici e per la gestione delle crisi.

La guerra cibernetica

Anche la recente situazione in Ucraina è stata caratterizzata dalla diffusione di attacchi informatici, che oramai fanno parte delle scelte possibili di ogni guerra.

L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha diffuso delle raccomandazioni per evitare possibili rischi. È stato pubblicato anche dal CSIRT Italia (Computer Security Incident Response Team – Italia), istituito presso la ACN, un bollettino, evidenziando "il significativo rischio cyber derivante da possibili impatti collaterali a carico di infrastrutture ICT interconnesse con il cyberspazio ucraino", con particolare riferimento a enti, organizzazioni e aziende che intrattengono rapporti con soggetti ucraini e con i quali siano in essere interconnessioni telematiche".

NOVITÀ LEGISLATIVA

IMMAGINI DI FIGLI E NIPOTI SU INTERNET COSA RISCHIA CHI PUBBLICA FOTO DI MINORI?

di Nicola Tallarico

Non di raro, nell'epoca dei social network, ci si lascia tentare dal pubblicare fotografie dei piccoli di casa. È ciò che capita quotidianamente su Facebook, Instagram, Whatsapp, Tik Tok. Spesso sono proprio nonni e genitori che si lasciano prendere dalla foga di condividere queste foto dei propri figli e nipoti, specie se molto piccoli. È normale, ma a volte si rischia di cadere in vere e proprie "trappole virtuali". Cerchiamo di capire i rischi legati a questo fenomeno, che oggi prende il nome di "sharenting", dall'unione di due parole inglesi: "sharing", cioè condivisione, e "parenting", genitorialità.

"Guardate che buffo il mio bimbo"...

Alcune simpatiche foto possono essere accompagnate da semplici commenti spiritosi o da frasi di affetto o tenerezza. Chi può immaginare però che, in certi casi, pubblicare una foto assolutamente innocente potrebbe comportare dei rischi? E perché soprattutto? Il problema non risiede tanto nella condivisione in sé della foto, quanto nella ripercussione che la condivisione della stessa, in specie se ripetuta, può comportare sul bambino.

Il primo problema è quello della privacy. Come molti sanno, ogni foto condivisa sui social finisce in una sorta di archivio storico digitale, che spesso è di dominio pubblico e chiunque può accedervi, anche semplicemente accedendo legittimamente al profilo o alla bacheca di una persona. È evidente che un bambino non ha il potere di esprimere il proprio consenso alla pubblicazione della foto, ragion per cui sta nel giudizio e nel buon senso del genitore assicurarsi che la foto non possa in qualche modo costituire un danno per il piccolo. La legge sul diritto d'autore, del resto, stabilisce che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salvo nel caso di persona famosa o di qualcuno che si trovi in un avvenimento pubblico.

E se quella foto crea un danno al bambino?

Quel bambino, fra pochi anni, sarà un adolescente, andrà a scuola e le sue foto, se condivise sui profili di genitori e parenti, spesso non ancora molto pratici nell'uso dei social network e nell'impostare restrizioni di privacy, potranno essere visionate da tutti e magari costituire occasioni di derisione da parte dei bullettini della classe. Non è raro in questi anni che i bimbi, crescendo, si trovino a fare i conti con una serie di contenuti che li riguardano, di cui non erano neanche consapevoli.

La legge sul diritto d'autore prevede che una foto non può essere esposta quando possa recare pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della perso-

na. Inoltre, l'art. 167 del Codice della Privacy, che istituisce il reato di illecito trattamento di dati personali tramite internet, prevede che chiunque pubblichi una foto altrui su internet al fine di trarre per sé o per altri profitto, ovvero di arrecare danno all'interessato, può essere punito addirittura fino a oltre un anno di reclusione. Ciò vale per gli adulti, figuriamoci per i minori.

Quando i bambini crescono...

Sembra un'assurdità, ma non sono mancati episodi di adolescenti che, appreso del gran numero di immagini inserite online quando erano in tenera età, si sono rivolti ai tribunali per chiederne la rimozione, oltre addirittura al risarcimento dei danni.

Detto ciò, non vorremmo generare eccessive preoccupazioni nei nostri lettori, al punto dal disincentivare quella che può essere una naturale e simpatica pratica di condivisione di una foto. Ciò che preme mettere all'attenzione di chi legge è che occorre prudenza e buon senso nella scelta della foto, nella modalità con cui viene pubblicata – per esempio i tipi di commenti – e nella frequenza con cui lo si fa.

I rischi della pedopornografia

Il fenomeno dello sharenting, tuttavia, non rischia di creare solo problemi di privacy, ma anche di sicurezza. Come si sa, non sono pochi i casi in cui una foto può diventare virale e sfuggire al controllo dei genitori. Nei casi peggiori addirittura possono diventare oggetto di materiale pedopornografico. È bene quindi farlo con criterio, valutando i rischi connessi a ogni condivisione, evitando di lasciarsi prendere da una pur comprensibile volontà di mostrare i propri bambini ai tanti followers della rete. Un buon consiglio è anche quello di evitare di pubblicare foto in alta definizione, più facilmente manipolabili.

"Mio marito è un orco!"... Ma dai social non sembra

Anche nelle difese giudiziarie fra due coniugi o partner in crisi, si assiste spesso a una delegittimazione del ruolo dell'altro genitore, dipingendolo in modo non veritiero, fino a coinvolgere i figli nelle questioni che riguardano esclusivamente i genitori. Così può capitare che certe espressioni, contenute anche in alcuni atti difensivi, possano poi essere smentite dalle foto pubblicate in precedenza sui social.

Si descrive ad esempio in tribunale il proprio partner come il peggiore padre possibile, quando solo alcuni mesi prima la stessa compagna accusatrice postava su facebook foto, con tanto di cuori, sorrisi e parole di affetto, che dipingevano una realtà totalmente diversa. Insomma, è sempre bene ricordare che ciò che si fa sui social resta a futura memoria, e questo è ancora più importante quando si parla di immagini o commenti che riguardano i propri figli e nipoti.

NOVITÀ LEGISLATIVE

NOVITÀ PER IL DIRITTO D'AUTORE RECEPITA ANCHE IN ITALIA LA DIRETTIVA COPYRIGHT DELL'UNIONE EUROPEA: ECCO LE PRINCIPALI NOVITÀ

di Nicola Tallarico

È stata recentemente riformata la legge che disciplina in Italia il "diritto d'autore", vale a dire quel diritto che consente all'autore di poter disporre in modo esclusivo delle sue opere, rivendicarne la paternità e decidere se e quando pubblicarle. Allo stesso tempo la legge consente all'autore di opporsi a ogni modifica delle proprie opere, autorizzare l'utilizzo e riceverne i relativi compensi. A questo proposito bisogna distinguere i diritti patrimoniali d'autore dai diritti morali: i primi riguardano lo sfruttamento economico dell'opera; i secondi, invece, sono quelli che la legge riconosce all'autore a tutela della sua personalità, ovvero il diritto di decidere se e quando pubblicare l'opera, di rivendicarne la paternità, di opporsi a qualsiasi deformazione o ad atti a danno della stessa, finché alla possibilità di ritirarla dal commercio.

Che cosa deve fare chi crea un'opera?

L'autore di un'opera, titolare del relativo diritto, è colui che l'ha creata o, nel caso di opere in collaborazione, i suoi coautori. I diritti patrimoniali, di cui dicevamo prima, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutte le forme e i modi consentiti dalla legge. In particolare, i diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell'autore e proseguono fino a 70 anni dopo la sua morte. Trascorso tale periodo, si dice che l'opera cade in pubblico dominio. Per ottenere il riconoscimento dei diritti d'autore sull'opera non c'è nessuna formalità amministrativa da seguire, poiché il diritto d'autore nasce automaticamente con la creazione dell'opera.

Cosa fa la SIAE?

La SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) svolge un lavoro di intermediazione per la gestione dei diritti d'autore. In primo luogo, essa concede le autorizzazioni per l'utilizzazione delle opere protette, riscuote i compensi per i diritti d'autore e ripartisce i proventi che ne derivano.

La sua attività è svolta in Italia, ma anche all'estero, attraverso le Società d'Autori straniere con le quali la SIAE stipula accordi di rappresentanza. È necessario pertanto che, l'autore di un'opera, se vuole

tutelare la sua creazione, contatti la SIAE, la quale protegge ogni tipo di opera creativa, fra queste anche le fotografie.

Cosa prevede la "Direttiva Copyright"?

È una norma dell'Unione Europea, recentemente recepita nel nostro ordinamento, introdotta nel diritto comunitario per favorire la crescita dell'economia digitale nell'Unione Europea. Con particolare riferimento al diritto d'autore, la Direttiva Copyright ha inteso adattare le norme attualmente vigenti nei singoli Stati Membri alla nuova economia digitale. Ma cosa ha previsto e come ha modificato la attuale norma sul diritto d'autore?

In primo luogo ha introdotto, in favore degli editori, il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione e la comunicazione al pubblico, tramite il web, delle proprie pubblicazioni di carattere giornalistico per la durata di 2 anni. Pertanto i motori di ricerca e le piattaforme social dovranno accordarsi con gli editori per l'utilizzo delle opere giornalistiche, e una quota compresa tra il 2% e il 5% di tale compenso dovrà essere riconosciuta dagli editori agli autori delle opere.

Come cambia la legge sul diritto d'autore?

Oltre a quanto anticipato nel paragrafo precedente, le modifiche alla legge hanno interessato alcune eccezioni e limitazioni al diritto d'autore, tenendo conto delle nuove tecnologie digitali.

In particolare, grazie alla riforma oggi è possibile l'estrazione di grandi quantità di dati digitali, inclusi testi, suoni e immagini (i cosiddetti big data), senza autorizzazione da parte di organismi di ricerca e dagli istituti di tutela del patrimonio culturale, se ciò avviene per scopi di ricerca scientifica. Si è realizzata inoltre una nuova disciplina sull'utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione online.

Novità anche sul fronte dell'adeguata compensazione degli artisti: la remunerazione deve essere proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento.

La legge ha parlato anche di trasparenza: i licenziatari o cessionari del diritto d'autore e i loro aventi causa sono tenuti cioè a fornire agli autori e agli artisti "informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle loro opere e prestazioni artistiche", almeno su base semestrale.

NOVITÀ LEGISLATIVE

NOVITÀ PER IL DIRITTO D'AUTORE

VIAGGI E VACANZE "TUTTO COMPRESO"

L'AGENZIA È RESPONSABILE PER I DISSERVIZI?

L'agenzia di viaggio è responsabile in caso di acquisto di pacchetti turistici "tutto compreso" qualora si verificano disservizi? La Corte di Cassazione, Sezione VI^a civile, con l'ordinanza 2 febbraio 2022, n. 3150, afferma la responsabilità dell'agenzia in tutti quei casi in cui, adoperando l'opportuna diligenza, poteva essere a conoscenza o in grado di prevedere il verificarsi del danno. Ma veniamo alla vicenda dalla quale è scaturita la pronuncia in esame.

Il caso in esame

Una coppia acquistava dalla società Welcome Travel Group S.p.A. un pacchetto turistico "tutto compreso" per un soggiorno in Tunisia. Successivamente citavano la suddetta società innanzi al Giudice di Pace di Milano chiedendo il risarcimento del danno "da vacanza rovinata".

In particolare, gli attori lamentavano gravi carenze sia nell'organizzazione del viaggio che nella gestione dell'ospitalità (mancanza delle qualità promesse relative alla stanza loro assegnata, servizio scadente ecc.). La società convenuta eccepiva che il ruolo da essa svolto era solo di intermediario e non di organizzatore del viaggio, deducendo che il pacchetto turistico "tutto compreso", acquistato dagli attori, era stato organizzato dalla società Alpitour S.p.A., pertanto i disservizi legati all'ospitalità alberghiera dovevano essere ascritti solo alla società Alpitour S.p.A., in qualità di organizzatore del viaggio, e non alla società intermediaria. Il Giudice di Pace accoglieva la richiesta di risarcimento e condannava la società convenuta.

Avverso suddetta pronuncia la società Welcome Travel Group S.p.A. proponeva appello e il Tribunale di Milano accoglieva la domanda. In particolare, i giudici d'Appello motivavano che il Giudice di prime cure "aveva confuso la posizione giuridica del tour operator con quella dell'intermediario di viaggi, condannando il secondo per un tipo di responsabilità che poteva essere ascritta solo al primo". La pronuncia veniva impugnata da uno solo dei soccombenti e la vicenda approdava in Cassazione.

Il parere della Cassazione

La Suprema Corte afferma che da circa trent'anni non vi sono dubbi a livello legislativo circa la distinzione tra le diverse figure di organizzatore, venditore e intermediario e le corrispondenti responsabilità relative alla loro qualifica soggettiva. In particolare, l'"organizzatore" di viaggi-vacanza,

è colui che ne combina gli elementi e li offre al pubblico in forma di "pacchetto tutto compreso"; il "venditore" di viaggi-vacanza è chi vende i pacchetti realizzati da terzi e l'"intermediario" di viaggi-vacanza non è nient'altro che un sinonimo di "venditore".

Il dlgs n. 79 del 2011, art. 43, comma 1, (testo in vigore al momento della pronuncia poi modificato dal dlgs n. 62 del 2018), stabiliva infatti che "l'organizzatore e l'intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità".

Secondo orientamento giurisprudenziale consolidato l'espressione "secondo le rispettive responsabilità", indica che l'intermediario di viaggi (o venditore che dir si voglia, o "agenzia di viaggi", secondo l'espressione più comune) risponde delle obbligazioni tipiche di un mandatario o del venditore: ad esempio scegliere con attenzione l'organizzatore, trasmettere tempestivamente le prenotazioni, incassare il prezzo o restituirlo in caso di annullamento.

L'intermediario o venditore non è responsabile degli inadempimenti dell'organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti da quelli promessi e pubblicizzati, a meno che il viaggiatore o il turista non provi che l'intermediario, tenuto conto della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere gli inadempimenti in virtù della diligenza da esso esigibile in relazione all'attività esercitata, come previsto dall'art. 1176 CC, comma 2, secondo cui: "Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata".

In conclusione, gli Ermellini ritengono che l'agenzia di viaggi Welcome Travel Group S.p.A. non possa essere chiamata a rispondere dei danni lamentati dal ricorrente giacché è un mero intermediario, inoltre è lo stesso ricorrente a qualificare soggettivamente la società Welcome Travel Group S.p.A. come "venditore" e la società Alpitour S.p.A. come "organizzatore". Per questi motivi la Suprema Corte ritiene che sia da escludere la responsabilità del risarcimento del danno da vacanza rovinata in capo alla società intermediaria Welcome Travel Group S.p.A. **(C.T.)**

LE NOSTRE RUBRICHE

IL FISCO SI SPIEGA

È ATTIVO IL SERVIZIO DI APPUNTAMENTI IN VIDEOCHIAMATA CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER PERMETTERE A TUTTI I CONTRIBUENTI DI INCONTRARE I FUNZIONARI DELL'AGENZIA VIA WEB, SENZA TRAFFICO E CODE, DIRETTAMENTE DA CASA

di Maria Ciampani

Con comunicato del 28 febbraio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha informato i contribuenti di un nuovo servizio digitale che permette agli utenti di ricevere assistenza tramite videochiamata. L'appuntamento online offre indubbiamente diversi vantaggi ai contribuenti che, avendo a disposizione sempre nuove modalità di comunicazione con l'Agenzia delle Entrate, possono interagire con l'Amministrazione senza doversi recare di persona negli uffici, evitando il traffico stradale, la spesso estenuante ricerca di un parcheggio e poi, una volta entrati negli uffici, le inevitabili code e attese agli sportelli.

Tanti vantaggi

Oltretutto, potere ricevere assistenza senza dovere uscire da casa è sicuramente importante, anche alla luce della crisi epidemiologica da Covid-19 che noi tutti speriamo sia alla fine, ma che certo tranquillamente non ci fa ancora vivere.

Questo servizio va così ad aggiungersi ai servizi agili dell'Agenzia delle Entrate di cui abbiamo parlato nell'inserto pubblicato qualche mese fa, a ottobre 2021 (n. 471 di "le leggi illustrate"). Si tratta di innovazioni sempre più gradite agli utenti. Infatti i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate evidenziano come sempre più contribuenti preferiscano rivolgersi ai servizi telematici, invece di recarsi di persona negli uffici della Pubblica Amministrazione.

Come usufruire del servizio



L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione di tutti gli utenti interessati un video tutorial caricato sulla piattaforma YouTube che spiega in cosa consista il servizio in videochiamata. Questo video è rinvenibile all'indirizzo web: <https://bit.ly/37luZmr>

Il nuovo servizio permette di fissare un appuntamento di video chiamata e di dialogare con i funzionari più vicini o che hanno in carica la pratica del contribuente ovunque quest'ultimo si trovi (purché abbia la disponibilità di un pc, smartphone o tablet).

Dall'altra parte dello schermo vi sarà un dipendente dell'Agenzia delle Entrate: non c'è nessun rimpianto, quindi, per chi pensa che sia sempre preferibile parlare con una persona in carne e ossa. Con tale servizio viene infatti fornita la medesima assistenza che il contribuente avrebbe nell'essere ricevuto da un funzionario negli uffici dell'Agenzia.

L'appuntamento concordato si svolgerà sulle piattaforme indicate sull'Informativa al trattamento dei dati personali fornita dall'Agenzia nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e dei requisiti di sicurezza della Amministrazione.

Cosa è possibile fare in videochiamata

In questa prima fase l'assistenza da remoto permette ai contribuenti di:

- presentare la dichiarazione di successione (area Registro);
- ottenere assistenza su dichiarazioni e rimborsi (area Imposte dirette);
- richiedere il codice fiscale e il duplicato della tessera sanitaria (area Identificazione).

L'Agenzia ha già comunicato che in videochiamata sarà possibile anche registrare un contratto di affitto.

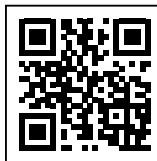
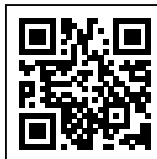
Come fissare l'appuntamento online

La richiesta di videochiamata può essere effettuata da tutti gli interessati tramite:

- il servizio di prenotazione attivo sul sito della Agenzia all'indirizzo: <https://bit.ly/3tdp6jH>

Qui si deve seguire il percorso: Home -> Contatti e assistenza (la voce si trova in alto a destra nella schermata) -> Prenota la videochiamata;

- direttamente al seguente link: <https://bit.ly/36l4aya>
- il servizio di prenotazione attivo sulla App "Agenzia Entrate".



Cliccando su "prenota", al richiedente si apre una nuova schermata. Qui il contribuente dovrà specificare se intende richiedere appuntamento per sé o per un'altra persona, cliccando sulla relativa icona.

In occasione della prima richiesta di appuntamento il richiedente dovrà cliccare sulla voce "Prima richiesta di attribuzione del codice fiscale" e dovrà inserire i dati anagrafici e di contatto richiesti.

ATTENZIONE: nel caso in cui si effettui la prenotazione per conto di un'altra persona il format richiede l'inserimento di entrambi i codici fiscali (il richiedente e il delegante).

LE NOSTRE RUBRICHE

IL FISCO SI SPIEGA

Se il prenotante è in possesso delle credenziali per l'accesso all'area riservata Entratel/Fisconline, potrà richiedere l'appuntamento tramite questo servizio. Con questa modalità, dopo la selezione di un servizio fiscale, il sistema indirizzerà automaticamente l'utente alla pagina di autenticazione dell'area riservata.

Il secondo passo

Il secondo step consiste nella scelta dell'ufficio con il quale si vuole prenotare la videochiamata: ad esempio il proprio ufficio di riferimento o quello che ha in carica una pratica dell'utente.

L'utente potrà poi scegliere il giorno che desidera tra quelli disponibili (viene mostrato un calendario e sono segnalati in verde i giorni disponibili e in rosso i giorni non disponibili) e la relativa ora. A questo proposito, facciamo notare che l'Agenzia mette a disposizione appuntamenti ogni 10 minuti.

L'Agenzia delle Entrate consiglia a chi utilizza il servizio di compilare il box "motivi dell'appuntamento", indicando tutti gli elementi a disposizione dell'utente. Si consiglia dunque di tenere a portata di mano (sia nel momento della prenotazione che anche il giorno dell'appuntamento) tutta la documentazione utile alla pratica della quale si vuole parlare.

Il momento dell'appuntamento

Se all'appuntamento si presenta una terza persona (delegato), lo stesso, il giorno dell'appuntamento, dovrà presentare la delega debitamente firmata con copia del documento del delegante. Per aiutare a preparare al meglio la videochiamata il funzionario dell'ufficio scelto potrà anche contattare il prenotante qualche giorno prima dell'appuntamento.

In ogni caso, il giorno prima dell'appuntamento, al contribuente verrà inviato, sulla email fornita durante la procedura, un link per l'accesso alla videochiamata.

La richiesta di videochiamata da parte dell'Agenzia

La richiesta di un appuntamento in videochiamata può pervenire anche da un funzionario dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia può infatti proporre all'utente tale servizio online per ottenere una più efficace ed efficiente trattazione della pratica (si pensi alla necessità di approfondimenti successivi alla presentazione di alcune richieste).

In tal caso all'utente arriverà una email con allegato il testo della informativa sul trattamento dei dati personali; l'utente dovrà accettare le condizioni del servizio per procedere con l'interazione in videochiamata.

Il rispetto della privacy

In ogni caso, prima di procedere alla videochiamata è fondamentale che il contribuente legga e accetti l'informativa a tutela della privacy e le condizioni di svolgimento del servizio.

La Pubblica Amministrazione assicura che i dati personali verranno trattati nel rispetto dei principi di liceità e correttezza, oltre che delle norme in materia. I funzionari preposti si impegnano inoltre a non effettuare alcuna registrazione video o audio e a non acquisire immagini durante il collegamento; in sede di videochiamata ai contribuenti verrà chiesto il medesimo impegno.

Disdetta dell'appuntamento

È sempre possibile dare formale disdetta accedendo all'indirizzo: <https://bit.ly/3w98Fqt>



Qui andrà inserito il numero del ticket e il codice fiscale del prenotante.

Nel caso di prima attribuzione del codice fiscale, per disdire l'appuntamento è possibile inserire nel campo "Codice fiscale prenotante" l'identificativo dell'appuntamento visualizzato quando è stata effettuata la prenotazione.

APPUNTAMENTO ALLO SPORTELLO ON-LINE PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

Il nuovo servizio segue il solco della iniziativa già promossa nel settembre scorso dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione. È stata l'AdE Riscossione infatti che per prima ha creato una piattaforma che garantisce ai contribuenti di entrare in contatto con l'Agenzia tramite appuntamenti a distanza.

Il servizio offre la possibilità di fissare un appuntamento presso lo "sportello online" garantendo un incontro con un operatore dell'Agenzia tramite videochiamata.

La rete di sportelli online viene attivata gradualmente in tutto il territorio italiano; attualmente il servizio è già in vigore per gli ambiti provinciali di Ancona, Aosta, Ascoli Piceno, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Campobasso, Cosenza, Fermo, Firenze, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Milano, Modena, Pesaro e Urbino, Potenza, Roma, Sassari, Torino, Verona.

SCADENZARIO

LE SCADENZE FISCALI

APRILE	
1	Venerdì
2	Sabato
3	Domenica
4	Lunedì
5	Martedì
6	Mercoledì
7	Giovedì
8	Venerdì
9	Sabato
10	Domenica
11	Lunedì
12	Martedì
13	Mercoledì
14	Giovedì
15	Venerdì
16	Sabato
17	Domenica
18	Lunedì
19	Martedì
20	Mercoledì
21	Giovedì
22	Venerdì
23	Sabato
24	Domenica
25	Lunedì
26	Martedì
27	Mercoledì
28	Giovedì
29	Venerdì
30	Sabato

Venerdì 15

Titolari partita IVA: imposta di bollo e-fatture • Messa a disposizione Elenchi A e B per l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle e-fatture emesse nel 1° trimestre 2022. L'elenco A contiene i documenti per i quali il contribuente ha indicato la presenza dell'imposta di bollo; l'elenco B contiene invece i documenti che secondo la natura dell'operazione dovrebbero contenere l'imposta di bollo, ma per i quali l'imposta non è stata inserita in sede di predisposizione e invio del documento. I due elenchi sono visibili dal portale "Fatture e corrispettivi", a cui il contribuente potrà accedere con credenziali Agenzia delle Entrate, SPID, CIE – Carta Identità Elettronica o CNS – Carta Nazionale dei Servizi.

Lunedì 18

SCADENZE A SEGUITO DECRETO RILANCIO

Versamento della 16^ di 24 rate del 50% degli importi dovuti, in relazione ai versamenti sospesi nel periodo tra 8 marzo e 31 maggio 2020, per i soggetti con:

- calo del fatturato del 33% e volume d'affari inferiore a 50 milioni di euro residenti in tutto il territorio nazionale;
- calo del fatturato del 50% e volume d'affari oltre i 50 milioni di euro residenti in tutto il territorio nazionale;
- tutti gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, che hanno iniziato l'attività dopo il 1° aprile 2019;
- calo del fatturato del 33% per chi ha la residenza o la sede nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, esercenti attività d'impresa, arti e professioni, a prescindere dal volume di affari.

La sospensione ha operato in relazione ai seguenti tributi in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituti d'imposta a febbraio, marzo e aprile, in scadenza a marzo, aprile e maggio 2020;
- trattenute per le addizionali regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'im-

posta a febbraio, marzo e aprile, in scadenza a marzo, aprile e maggio 2020;

- IVA mensile di febbraio, marzo e aprile, in scadenza a marzo, aprile e maggio 2020;
- IVA prima rata saldo da dichiarazione annuale;
- versamento degli importi richiesti a seguito controllo automatizzato dell'AdE, in scadenza a marzo, aprile e maggio.

Titolari di partita IVA: versamento IVA marzo
Liquidazione e versamento IVA di marzo 2022, senza maggiorazione, codice 6003 – sezione erario – anno 2022.

Titolari di partita IVA: versamento IVA annuale
Termine versamento 2^ di 9 rate del saldo IVA anno 2021, così come risultante dalla dichiarazione annuale IVA. Facciamo presente che applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo, tale importo può essere versato entro il termine previsto per il versamento delle somme risultanti dal Modello Redditi anno di imposta 2021. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo F24 – codice tributo 6099 – sezione erario – anno 2021 – rata 0209.

Titolari di partita IVA: versamento RA marzo
Versamento delle ritenute d'acconto operate a marzo 2022. Codice tributo 1040 – mese 03 – anno 2022 – sezione erario.

SCADENZARIO

LE SCADENZE FISCALI

APRILE	
1	Venerdì
2	Sabato
3	Domenica
4	Lunedì
5	Martedì
6	Mercoledì
7	Giovedì
8	Venerdì
9	Sabato
10	Domenica
11	Lunedì
12	Martedì
13	Mercoledì
14	Giovedì
15	Venerdì
16	Sabato
17	Domenica
18	Lunedì
19	Martedì
20	Mercoledì
21	Giovedì
22	Venerdì
23	Sabato
24	Domenica
25	Lunedì
26	Martedì
27	Mercoledì
28	Giovedì
29	Venerdì
30	Sabato

MAGGIO	
1	Domenica
2	Lunedì
3	Martedì
4	Mercoledì
5	Giovedì
6	Venerdì
7	Sabato
8	Domenica
9	Lunedì
10	Martedì

Lunedì 25**Titolari di partita IVA: Modello INTRASTAT mensile/trimestrale**

Termine di presentazione Modello INTRASTAT mensile relativo al mese precedente, per i contribuenti trimestrali per le operazioni relative al 1° trimestre 2022, in relazione alle operazioni effettuate per cessione di beni o prestazione di servizi nei confronti dei soggetti UE. La presentazione INTRASTAT mensile è obbligatoria solo per i contribuenti che hanno effettuato un ammontare di operazioni superiore a euro 50.000 nel mese precedente, relativamente alle cessioni di beni e servizi nei confronti di soggetti NON residenti in Italia ma appartenenti alla Comunità Europea, in qualità di titolari di partita IVA di uno Stato membro UE.

Lunedì 2**Titolari partita IVA: dichiarazione IVA 2022 anno 2021**

Termine invio telematico da parte degli intermediari del Modello Dichiarazione IVA 2022 anno 2021. Entro i successivi 90 giorni, in caso di mancato invio o di integrazioni e/o errori da correggere nel modello già presentato, il contribuente potrà presentare dichiarazione tardiva.

Termine presentazione Modello Redditi da parte di soggetti defunti

Termine per la presentazione telematica del Modello Redditi 2021 per i redditi del 2020, per le persone decedute tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2020. Il modello deve essere presentato da uno degli eredi, indicando sul frontespizio il codice fiscale e gli altri dati personali del contribuente deceduto. L'erede, inoltre, deve compilare il riquadro "Riservato a chi presenta la dichiarazione per conto di altri" per indicare le proprie generalità, specificando la qualifica di erede con il codice "7" nella casella "Codice

carica" e la data del decesso nel campo "data carica", e deve sottoscrivere la dichiarazione.

Titolari di partita IVA: imposta di bollo e-fatture

Termine per modificare l'elenco B dei documenti messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate in relazione alle e-fatture sulle quali il contribuente non ha indicato la presenza dell'imposta di bollo, nonostante questa sia richiesta dalla natura dell'operazione. Entro oggi il contribuente ha tempo per modificare tale l'elenco, inserendo o eliminando eventuali documenti soggetti o no all'imposta di bollo.

Titolari partita IVA: termine presentazione Esterometro

Per i soggetti titolari di partita IVA termine per la presentazione della comunicazione OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE, meglio conosciuto come ESTEROMETRO, in relazione al 1° trimestre 2022, per i contribuenti che hanno effettuato operazioni nei confronti di clienti NON italiani, o che hanno ricevuto beni o servizi da fornitori NON italiani.

Giovedì 5**Messa a disposizione Dichiarazione precompilata**

Da oggi è possibile da parte del contribuente consultare il sito www.agenziaentrate.gov.it, alla sezione "Dichiarazione precompilata", e prendere visione del proprio Modello 730 precompilato o in alternativa il Modello Redditi. Ricordiamo che l'accesso al sito dell'Agenzia delle Entrate è concesso ai contribuenti in possesso delle credenziali Fisconline o in alternativa dell'identità SPID.

SCADENZARIO

LE SCADENZE PREVIDENZIALI

APRILE	
1	Venerdì
2	Sabato
3	Domenica
4	Lunedì
5	Martedì
6	Mercoledì
7	Giovedì
8	Venerdì
9	Sabato
10	Domenica
11	Lunedì
12	Martedì
13	Mercoledì
14	Giovedì
15	Venerdì
16	Sabato
17	Domenica
18	Lunedì
19	Martedì
20	Mercoledì
21	Giovedì
22	Venerdì
23	Sabato
24	Domenica
25	Lunedì
26	Martedì
27	Mercoledì
28	Giovedì
29	Venerdì
30	Sabato

Lunedì 4

Libretto di famiglia

Comunicazione all'INPS delle prestazioni occasionali usufruite nel mese precedente da parte delle famiglie. La comunicazione potrà essere effettuata accedendo al sito dell'INPS con le credenziali SPID. Gli utilizzatori possono acquisire prestazioni di lavoro attraverso il libretto di famiglia composto da titoli di pagamento il cui valore nominale è fissato in € 10, destinati a compensare attività lavorative di durata non superiore a un'ora. Il libretto può essere finanziato dagli utilizzatori mediante versamento tramite F24 – Elide con causale LIFA, oppure tramite il sito dell'Ente tramite il portale dei pagamenti. Ogni mese la famiglia utilizzatrice è tenuta a comunicare all'INPS le ore usufruite e il codice fiscale dell'utilizzatore. L'ente, entro il 15 del mese successivo, provvede al pagamento delle prestazioni per un corrispettivo pari a 8 euro l'ora. Infatti la famiglia a fronte del pagamento dei 10 euro, corrisponderà la somma pari a 8 euro netti al lavoratore occasionale. I differenziali pari a 2 euro verranno trattenuti dall'ente ai fini assicurativi, contributivi e gestionali.

Lunedì 11

Lavoro domestico: versamento contributi INPS per datori di lavoro domestico

Termine per il versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro oltre quelli a carico della colf o badante in relazione al 1° trimestre 2022.

È possibile provvedere al pagamento:

- utilizzando i bollettini MAV inviati dall'INPS (per chi ne avesse fatto richiesta in sede di iscrizione del rapporto di lavoro dipendente domestico);
- tramite i soggetti aderenti al circuito "Reti Amiche" (sportelli postali, tabaccherie con il logo Servizi INPS, sportelli bancari Unicredit Spa, sito internet Unicredit Spa per chi è titolare del servizio di banca online), fornendo il codice fiscale del datore di lavoro e il codice rapporto di lavoro;
- via internet (www.inps.it, Portale dei pagamenti – Pagamento immediato PagoPA), su apposito modello predisposto dall'INPS, tramite carta di credito o debito, con prepagata oppure con addebito in conto corrente.

L'importo proposto è calcolato in base ai dati forniti al momento dell'assunzione o successivamente variati con l'apposita comunicazione; prima di confermarlo, si può chiedere la modifica degli elementi: automaticamente viene rideterminato l'importo da versare. Sul sito dell'INPS è anche disponibile un simulatore online per il calcolo dei contributi e una guida per il calcolo della tredicesima e delle ferie.

SCADENZARIO

LE SCADENZE PREVIDENZIALI

APRILE	
1	Venerdì
2	Sabato
3	Domenica
4	Lunedì
5	Martedì
6	Mercoledì
7	Giovedì
8	Venerdì
9	Sabato
10	Domenica
11	Lunedì
12	Martedì
13	Mercoledì
14	Giovedì
15	Venerdì
16	Sabato
17	Domenica
18	Lunedì
19	Martedì
20	Mercoledì
21	Giovedì
22	Venerdì
23	Sabato
24	Domenica
25	Lunedì
26	Martedì
27	Mercoledì
28	Giovedì
29	Venerdì
30	Sabato

Lunedì 18**SCADENZE PREVIDENZIALI A SEGUITO
DECRETO RILANCIO**

Versamento della 16^a di 24 rate del 50% degli importi dovuti in relazione ai versamenti sospesi nel periodo tra 8 marzo e 31 maggio 2020, per i soggetti con:

- calo del fatturato del 33% e volume d'affari inferiore a 50 milioni di euro residenti in tutto il territorio nazionale;
- calo del fatturato del 50% e volume di affari oltre i 50 milioni di euro residenti in tutto il territorio nazionale;
- tutti gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, che hanno iniziato la propria attività dopo il 1° aprile 2019;
- calo del fatturato del 33% per chi ha la residenza o la sede nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, esercenti attività d'impresa, arti e professioni, a prescindere dal volume di affari.

La sospensione ha operato in relazione ai seguenti tributi in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020:

- contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 da versare da parte del sostituto di imposta in relazione ai lavoratori dipendenti in forza;
- contributi previdenziali in scadenza a maggio 2020 da versare dai titolari di partita IVA esercenti attività di impresa iscritti negli elenchi previdenziali INPS – Sezione AGO – Artigiani e Commercianti;
- premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 da versare da parte dei soggetti tenuti all'iscrizione e al versamento del premio INAIL.

Datore di lavoro:**versamento ritenute e contributi**

Versamento da parte del sostituto d'imposta delle ritenute fiscali e contributi previdenziali trattenute dal datore di lavoro al lavoratore dipendente, contestualmente alla quota a carico del datore di lavoro, nel mese di marzo. Versamento mediante F24, compilato con gli estremi del sostituto e gli estremi della matricola INPS del sostituto, in relazione al mese di marzo 2022.

MAGGIO	
1	Domenica
2	Lunedì
3	Martedì
4	Mercoledì
5	Giovedì
6	Venerdì
7	Sabato
8	Domenica
9	Lunedì
10	Martedì

Lunedì 2**Datori di lavoro: UNIEMENS**

Entro oggi i datori di lavoro devono comunicare la denuncia, relativa al mese di marzo, delle retribuzioni e dei relativi contributi corrisposti a ogni lavoratore dipendente o collaboratore. La mancata comunicazione entro i tempi determina un reato di evasione contributiva.

Martedì 3

Libretto di famiglia – vedi scadenza al 4 aprile

GLI ESPERTI RISPONDONO

QUESITI FISCALI



a cura di Sue Hellen Alessio

IMU del 2016: è ancora da pagare?

Il mio Comune mi ha notificato in data 6 gennaio 2022 un avviso di accertamento per IMU relativa all'anno d'imposta 2016. Il CAF a cui mi sono rivolto ritiene prescritta l'azione accertativa del Comune ma il mio vecchio commercialista è di parere contrario. Chi ha ragione?

Michele L. – Bari

Facciamo presente che l'art. 67 del DL 18/2020 – Decreto Cura Italia, ha introdotto una proroga generalizzata delle scadenze fiscali e dei termini di accertamento. L'Amministrazione finanziaria ha potuto quindi usufruire di 85 giorni di proroga rispetto ai normali tempi di accertamento, allungando di conseguenza di 85 giorni anche i termini di prescrizione o decadenza degli atti in scadenza nell'anno 2020.

Successivamente, con l'art. 157 del DL 34/2020 – Decreto Rilancio, è stato evidenziato e chiarito come il termine di accertamento e sospensione operava per gli atti in scadenza tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020, senza tenere conto del periodo di sospensione stabilito con il Decreto Cura Italia. Pertanto, per tutti gli atti emessi entro il 31 dicembre 2020, rimane valida la notifica nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.

L'intento è quello di consentire una maggiore efficacia delle attività di accertamento con un più ampio lasso di tempo rispetto alle scadenze ordinarie. Nella pratica, a partire dalla data del 1° marzo 2021 e fino al termine del 28 febbraio 2022, i contribuenti si vedranno notificare i provvedimenti di accertamento in scadenza naturale nell'anno 2021 e anche quegli atti sospesi nel periodo tra l'8 marzo e 31 dicembre 2021.

Si tratta di atti riferiti ad anni di imposta 2014, nel caso di omessa dichiarazione, 2015 ed anche

2016, come nel suo caso specifico. Infatti nel caso di imposte comunali, il termine di decadenza è fissato in anni cinque, ovvero nel caso di anno di imposta 2016, il termine di prescrizione era fissato al 31 dicembre 2021, ma tenuto conto della proroga su dettagliata, l'atto notificato in data 6 gennaio 2022 si ritiene valido, in quanto correttamente notificato entro la data del 28 febbraio 2022, termine ultimo oltre il quale tali atti sono da ritenersi prescritti.

Immobile ricevuto per successione: proprietà ed eventuali detrazioni

Essendo deceduta mia moglie in data 2 settembre 2021 e avendo io ereditato la sua quota (5/6) dell'appartamento di nostra residenza (prima casa) e la sua seconda casa a disposizione (suo possesso al 100%) e dovendo io presentare in qualità di erede la sua denuncia dei redditi alla prossima scadenza, chiedo se, con riferimento al quadro RP, devo indicare per intero le rate in detrazione per spese di recupero del patrimonio edilizio, o soltanto in proporzione ai giorni dal 1° gennaio al 2 settembre (giorno del decesso). Vorrei anche sapere se nella mia denuncia dei redditi relativa al periodo di imposta 2022, in qualità di erede, potrò indicare le rate in detrazione successive per la prima casa (residenza) e anche per la seconda casa a disposizione (non affittata). Nel giorno del decesso (il 2 settembre) la proprietà dell'immobile compete al deceduto o all'erede? E in caso di compravendita, nel giorno dell'atto di compravendita, la proprietà compete al venditore o all'acquirente?

Franco G. – Genova

Con la circolare n. 24/E dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata in data 10 giugno 2004, alla risposta 1.1, si chiarisce come la detenzione materiale dell'immobile sussiste nel caso in cui l'erede assegnatario abbia immediata disponibilità del bene, potendo disporre di questo liberamente e a proprio piacimento.

La condizione della detenzione materiale e diretta del bene deve sussistere non solo per l'anno di accettazione dell'eredità, ovvero dalla data del decesso, ma anche negli anni successivi per i quali l'erede intende fruire delle rate residue di detrazione, e deve sussistere per l'intero anno di imposta. In generale, inoltre, per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa a un preciso anno di imposta, occorre individuare il soggetto che possedeva l'immobile alla data del 31 dicembre di quel determinato anno.

GLI ESPERTI RISPONDONO

QUESITI FISCALI

Tale presupposto rimane valido anche nel caso di spese sostenute nell'anno in cui il titolare del diritto reale del bene dovesse venire a mancare. Infatti in questa situazione la quota di detrazione della spesa sostenuta nell'anno in questione verrà trasferita direttamente agli eredi, che avranno i requisiti per beneficiarne, e non dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi del de cuius.

Ricordiamo che nel caso di acquisizione dell'immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile. In sostanza, la detrazione compete a chi può disporre dell'immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale. Precisiamo che se l'immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l'erede proprietario non ne può disporre.

In risposta alla sua domanda, nel Modello Redditi di sua moglie, lei non dovrà indicare alcuna detrazione per recupero del patrimonio edilizio, in quanto alla data del 31 dicembre, gli immobili oggetto degli interventi erano nella sua disponibilità, e per tanto sarà tenuto lei a indicarlo per interno, direttamente nella sua dichiarazione redditi.

Ricordiamo nuovamente che gli immobili devono rimanere nella sua disponibilità, nel caso in cui intenda continuare a indicare tale detrazione, anche nel caso dell'immobile seconda casa a disposizione di sua moglie. Inoltre, nel giorno del decesso, la proprietà compete ancora a sua moglie, mentre nel caso di atto di compravendita, la data della stipula dell'atto segna la data di immissione nel possesso del bene oggetto della compravendita.

Ricordiamo infine che nel caso di vendita di immobile, sul quale sono stati realizzati gli interventi per recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti.

Superbonus per due sorelle e per un condominio

Desidero sapere se mi è consentito il Superbonus al 110% per la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale quali pompe di calore, con ristrutturazione di un appartamento destinato alla realizzazione di due appartamenti di proprietà di due sorelle, e sostituzione degli infissi esterni e interni in un condominio di 12 famiglie.

Salvatore D. – Nuoro

Si fa presente che in tema di Superbonus al 110%, vengono ritenuti interventi trainanti, che innalzano quindi la percentuale di detrazione al 110%, le seguenti opere:

- 1.** interventi di isolamento termico degli involucri edilizi;
- 2.** sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- 3.** sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su edifici unifamiliari o su unità immobiliari plurifamiliari;
- 4.** interventi antisismici – Sisma Bonus.

Nel suo caso specifico, non appare chiara la definizione di "appartamento destinato alla realizzazione di due appartamenti... in un condominio di 12 famiglie". Specifichiamo comunque come, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni, trattasi di un intervento effettuato sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, e al raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili, e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di:

- generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione UE del 18 febbraio 2013;
- generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
- apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20%;
- collettori solari.

Mentre nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su edifici unifamiliari o su unità immobiliari plurifamiliari, queste ultime devono essere funzionalmente indipendenti e disporre di uno o più accessi autonomi dall'esterno.

Si tratta quindi dei medesimi interventi agevolabili realizzati sulle parti comuni degli edifici, con l'aggiunta dell'installazione delle caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 7 novembre

GLI ESPERTI RISPONDONO

QUESITI FISCALI

2017, n.186. In questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro, per singola unità immobiliare.

Ricordiamo inoltre che rientrano tra gli interventi trainati, a condizione che questi siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus, i seguenti interventi:

- eliminazione di barriere architettoniche;
- installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo;
- interventi di efficientamento energetico, quali l'acquisto e posa in opera di schermature solari, impianti di climatizzazione invernale, generatori di aria calda a condensazione, installazione e o sostituzione di caldaia a condensazione, acquisto e posa in opera di finestre e di infissi;
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Pertanto confermiamo l'elevazione dell'intervento trainato di sostituzione di infissi, con detrazione al 110%, nel caso di interventi trainanti eseguiti congiuntamente.

Tapparelle motorizzate: IVA e possibili detrazioni

Sono in procinto di cambiare le tapparelle della mia abitazione principale, installandone di nuove, possibilmente motorizzate. Volevo avere la conferma della possibilità di applicare l'IVA al 4% al costo dell'opera e di poter portare tale spesa in detrazione, inserendola tra quelle di conservazione del patrimonio edilizio.

Roberto F. – Roma

La risposta alla sua prima domanda è NO. Infatti la sostituzione di tapparelle e scuri sconta un'aliquota del 10% e non del 4%, riservata solo nel caso in cui lei sia portatore di handicap. Inoltre la fornitura e posa in opera di scuri o tapparelle rimane confermata all'aliquota del 10% di IVA, mentre nel caso in cui lei provveda all'acquisto senza contestuale installazione delle stesse, allora l'aliquota IVA che sconta la cessione della merce salirebbe al 22%.

Per quello che invece riguarda il suo secondo quesito, la risposta alla sua domanda è SÌ. Infatti la nuova installazione delle persiane o la loro sostituzione con altra avente materiali, sagoma o colori differenti, è agevolata al 50%.

La somma va indicata in dichiarazione. Se si compila il Modello 730, va indicata al quadro E, mentre nel caso vanga utilizzato il Modello Redditi, va indicata al quadro P, in quanto classificata

come "manutenzione straordinaria" di edificio, e pertanto, come detto, agevolabile.

Evidenziamo che per gli interventi di manutenzione straordinaria generalmente i Comuni prevedono quanto meno una comunicazione di inizio lavori. In mancanza, il contribuente potrà presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.

Va infine segnalato che per le persiane, saracinesche o tapparelle antisfondamento/con antifurto, in quanto misure contro il rischio di illeciti, è prevista la detrazione del 50%. Nel caso in cui integrino automatismi elettrici, possono essere considerate misure per l'abbattimento delle barriere architettoniche agevolabili.

Fisco e locazioni brevi

La Legge di Bilancio 2021 prevede che il regime fiscale per le locazioni brevi "È riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta". Possono essere dati in locazione i quattro appartamenti per più periodi e a persone diverse nel corso dell'anno?

Mario S.

La risposta alla sua domanda è SÌ. Facciamo presente che per contratto di locazione breve si intende un contratto di locazione di immobile a uso abitativo, di durata NON superiore a 30 giorni, stipulato da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa.

Nel caso in cui questi contratti siano sottoscritti con l'intervento di un intermediario, che incassa per conto del cliente il canone o il corrispettivo, su tali importi gli intermediari saranno tenuti a effettuare una ritenuta a titolo di acconto pari al 21%, da versare a mezzo Modello F24 – con codice tributo 1919, sezione erario – e rilasciare la dovuta certificazione al contribuente alla fine dell'anno di imposta.

Pertanto, tenuto conto della durata prevista per tale tipologia di contratti, per ogni anno di imposta il contribuente potrà sottoscrivere più contratti di locazione a differenti soggetti, senza un limite massimo individuato per legge.

GLI ESPERTI RISPONDONO

QUESITI FISCALI

È DOVUTA LA MARCA DA BOLLO SULLA FATTURA PER IL REGIME FORFETTARIO?

Un subagente di assicurazione, in regime forfettario, nel rilasciare la fattura per provvigioni, di oltre 78 euro, al proprio agente di assicurazione, la deve assoggettare al bollo di euro 2? In caso positivo il bollo è un costo che grava sul subagente o sull'agente?

Nicola F. – Provincia di Matera

I contribuenti che applicano il cosiddetto "regime forfettario" (introdotto dalla Legge di Bilancio 23.12.2014, n. 190, per il Bilancio 2015) non sono soggetti al versamento dell'imposta sul valore aggiunto e sono esentati da tutti gli altri obblighi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti (comma 59, art. 1, legge cit.); del pari, non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti (comma 58).

Ne consegue (in applicazione del cosiddetto principio di alternatività tra imposta di bollo e IVA) che, nel caso di emissione delle proprie fatture verso i committenti/acquirenti (nel caso di specie, l'agente di assicurazione che paga le provvigioni al sub-agente), se le stesse evidenziano un importo superiore a € 77,47, la marca da bollo (attualmente del valore di € 2,00) vada sempre applicata a cura del soggetto che emette la fattura (che indicherà il relativo costo anche in fattura, tra le spese comunque esenti), ma a spese del committente/acquirente (nel caso del nostro lettore, l'agente di assicurazione) che ne rimborserà il costo unitamente alla restante somma dovuta per provvigioni.

Ricordiamo che la marca da bollo deve essere presente sulla fattura al momento della sua emissione, e non al momento della predisposizione della dichiarazione dei redditi, né al momento della consegna della contabilità al consulente fiscale: sulla marca da bollo, infatti, è stampigliata la data e l'ora della sua emissione, sicché saremmo dinanzi a una irregolarità fiscale se una fattura risulterà emessa,

ad esempio, in data 10.02.2022 e la sua marca da bollo recasse la data del 12.02.2022.

Secondo l'art. 22, comma 1, del DPR 642/1972, infatti, "Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative: [...] 2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto".

In questo caso, la fattura non in regola deve essere regolarizzata dal ricevente entro quindici giorni mediante presentazione all'Ufficio del Registro. Infine, secondo l'art. 25, comma 1, del DPR 642/1972, "Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, a una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta" (ossia, per l'imposta nella misura attuale di € 2,00, in caso di omissione o irregolarità dovrà essere corrisposta nuovamente l'imposta in misura di € 2,00 e una sanzione da € 2,00 a € 10,00).

Se la fattura è cartacea, la marca da bollo dovrà anch'essa essere cartacea, l'originale della fattura e della marca, opportunamente annullata, dovrà essere consegnata al committente/acquirente, e la copia (con annotazione del numero identificativo del contrassegno stampigliato sulla marca stessa, oppure mediante fotocopia della fattura con avvenuta applicazione e annullamento della marca da bollo).

Nel caso di fattura elettronica (i contribuenti forfettari non sono obbligati, ma possono decidere liberamente di optare per la fatturazione elettronica) il pagamento dell'imposta di bollo avviene in forma telematica, sicché non occorre comprare alcun contrassegno cartaceo e il relativo pagamento viene effettuato in un'unica soluzione annuale, mediante Modello F24 (anche in questo caso, nell'ultima fattura che contiene anche il riepilogo del pagamento del Modello F24, il relativo costo potrà essere addebitato al committente/acquirente). (RF)

LE NOSTRE RUBRICHE

PREVIDENZA IN CHIARO

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE: I CHIARIMENTI DELL'INPS SULLE RICHIESTE CHE RIGUARDANO I GENITORI CONIUGATI, SEPARATI, DIVORZIATI, AFFIDATARI O NON CONVIVENTI; TUTTE LE DATE DA RICORDARE PER NON PERDERE NESSUNO DEGLI ARRETRATI

di Maria Ciampani

Come promesso nello scorso numero di "le leggi illustrate", torniamo a parlare dell'Assegno Unico Universale, per il quale, già a febbraio 2022, risultavano presentate 2.280.705 domande, per un totale di 3.801.040 figli, e le domande continuano ad aumentare. A proposito di domande: si ricorda che l'INPS riconosce gli arretrati sin dal mese di marzo 2022 ma solo per le domande trasmesse entro il 30 giugno 2022; le domande presentate dal 1° luglio 2022 non danno diritto agli arretrati. Ricordiamo anche che in assenza di un ISEE valido al momento della domanda, l'INPS riconoscerà al richiedente l'importo minimo, ma se l'ISEE viene presentato successivamente (comunque entro e non oltre il 30 giugno 2022), al richiedente verranno corrisposti gli eventuali arretrati, così come spettanti in base al valore dell'ISEE presentato, a decorrere dal mese di marzo 2022.

I punti fermi

- In caso di figli minori la domanda per l'AUU (Assegno Unico Universale) deve essere presentata da un genitore, il soggetto esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore legalmente nominato.
- Basta un'unica domanda per ogni anno (attenzione: ricordiamo che il beneficio deve essere richiesto annualmente!).
- Nella domanda vanno indicati tutti i figli per i quali si richiede l'assegno.
- In caso di nuove nascite è sempre possibile aggiungere i dati dell'ultimo arrivato.
- Ogni richiedente deve indicare, all'interno della domanda, la casistica che più rappresenta la propria situazione familiare tra le tante proposte (tutte visibili al momento della compilazione della domanda stessa).

Il pagamento "in misura intera" (100%) o "ripartita" (50%)

Nella domanda il richiedente può scegliere tra tre distinte ipotesi ai fini dell'imputazione del pagamento del beneficio, cliccando sulla casella che preferisce ovvero:

a) "In accordo con l'altro genitore chiedo che l'im-

porto dell'assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente".

- b)** "Chiedo che l'importo dell'assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall'altro genitore a indicare la modalità di pagamento della sua quota".
- c)** "Chiedo che l'importo dell'assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno".

Basta la richiesta di uno solo dei genitori

È sufficiente che solo uno dei genitori trasmetta la domanda per ottenere il beneficio a favore del figlio. Il genitore richiedente, in caso di accordo con l'altro genitore, può richiedere che venga allo stesso erogato il 100% dell'importo dell'assegno. In questo caso è sufficiente che il richiedente dichiari, nella domanda stessa, di essere d'accordo con l'altro genitore (come al punto "a" del precedente paragrafo); non è necessario che il genitore non richiedente confermi la circostanza accedendo con le proprie credenziali.

Si precisa che, in ogni caso, il richiedente o anche l'altro genitore possono modificare, anche in un secondo momento, la ripartizione.

Se è il genitore che non ha mandato la domanda all'INPS a voler modificare la ripartizione dell'AUU, lo stesso deve accedere con le proprie credenziali digitali alla procedura (nella sezione "Completa le domande presentate dall'altro genitore") e indicare i propri dati per il pagamento (IBAN, bonifico domiciliato ecc.).

Così, nel caso invece manchi l'accordo, a ogni genitore spetta il 50% dell'importo dell'AUU a cui la famiglia ha diritto.

Gli estremi dei pagamenti dell'altro genitore possono essere indicati dal richiedente nella stessa domanda (come al punto "b" del precedente paragrafo) o dall'altro genitore accedendo alla domanda già presentata e utilizzando la sezione "Completa le domande presentate dall'altro genitore" (come seguito del punto "c" del precedente paragrafo).

Nel caso si opti in un secondo momento per la ripartizione al 50% tra i genitori, si evidenzia che l'erogazione secondo la nuova ripartizione avrà effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all'INPS.

Genitori entrambi conviventi con il figlio nel nucleo familiare

Non deve preoccupare se, nella domanda, pur avendo segnato l'opzione "genitori entrambi convi-

LE NOSTRE RUBRICHE

PREVIDENZA IN CHIARO

venti con il figlio nel nucleo familiare" nella schermata di riepilogo viene riportata la dicitura "entrambi i genitori sono conviventi con il figlio nel nucleo familiare oppure i genitori sono separati o divorziati o comunque non conviventi". L'INPS ha infatti chiarito che la dicitura non ha importanza dirimente nell'ottenimento del beneficio: le diverse situazioni familiari non impattano sul diritto e la prestazione economica. Di fatto, nel caso in cui, a seguito della apposita istruttoria, venga riconosciuto il diritto all'AUU, l'erogazione avverrà senza problemi.

L'INPS specifica altresì che le persone coniugate, anche se hanno residenze diverse, ai fini ISEE, fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare; anche in questo caso nella domanda si deve dunque selezionare la casella "conviventi".

Casi particolari: ragazza madre con nuovo compagno

L'INPS chiarisce che nella domanda per ricevere l'AUU, in caso di ragazza madre (ovvero di età inferiore a 21 anni) che conviva con un compagno che non è il padre del figlio per il quale chiede di poter ricevere l'Assegno Unico Universale, non si devono inserire i dati del convivente.

Casi particolari: tutore del minore

Eccezionalmente, nel caso in cui a richiedere l'AUU sia il tutore del minore, è possibile indicare nella domanda non solo gli eventuali conti intestati al tutelato ma anche i conti intestati al tutore stesso.

Casi particolari: genitori separati, divorziati o non conviventi

Come abbiamo testé chiarito, anche nel caso in cui i genitori che hanno l'affido condiviso del figlio siano separati, divorziati o comunque non conviventi, l'Assegno può essere pagato:

- al solo richiedente nella misura del 100%;
- in misura uguale tra i genitori (50% ciascuno).

Le due opzioni sono naturalmente una diretta conseguenza degli accordi esistenti tra i due esercenti potestà genitoriale. Si ricorda anche che in caso di genitori separati non si applica l'ISEE minorrenni ma l'ISEE ordinario.

Nel caso di affido condiviso del minore con collocamento del figlio presso il richiedente, il collocatario può richiedere il pagamento del beneficio al 100%; rimane comunque la possibilità per l'altro genitore di chiedere il pagamento ripartito al 50%, anche in un secondo momento.

Eccezioni: genitore con affido esclusivo

Ci sono infine delle eccezioni alla casistica abi-

tuale, in cui non è possibile avere una ripartizione tra i genitori e solo uno di loro percepisce il 100% dell'importo a cui il nucleo familiare ha diritto. È il caso, ad esempio del genitore che, a seguito di provvedimento giudiziale, abbia l'affido esclusivo del minore. In questo caso si deve indicare nella richiesta di essere il "genitore affidatario" ottenendo così il 100% dell'importo dell'AUU.

Eccezioni: genitore straniero non in possesso di codice fiscale

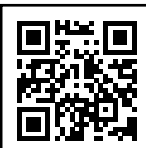
La domanda per l'Assegno Unico Universale prevede espressamente la circostanza che un genitore non sia in possesso del codice fiscale (dato richiesto per la corretta compilazione della domanda) in quanto cittadino straniero. In questo caso l'altro genitore richiedente dovrà:

- indicare nella scheda di compilazione dei dati del figlio l'opzione "il nucleo familiare del figlio comprende uno solo dei due genitori";
- selezionare come motivazione (a) "genitore unico" la casistica "altro genitore cittadino straniero senza codice fiscale".

L'opzione comporterà che l'Assegno Unico Universale venga riconosciuto al 100% al richiedente senza possibilità di ripartizione al 50%.

"CRESCERE UN FIGLIO È LA SFIDA PIÙ BELLA, NOI LA SOSTENIAMO"

La campagna dell'INPS in favore dell'AUU non si ferma.



A questo indirizzo si può vedere lo spot che lo pubblicizza:
<https://bit.ly/3tYAak0>



Qui c'è la spiegazione in video:
<https://bit.ly/3u4JNOa>



È stato anche creato un sito internet dedicato, con tutte le informazioni più importanti e le risposte alle domande più frequenti degli utenti.

Il sito è liberamente visitabile all'indirizzo: <https://bit.ly/3tiVaTv>

LE NOSTRE RUBRICHE

PREVIDENZA IN CHIARO

SCADE IL 1° MAGGIO 2022 IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO SVOLGIMENTO DI LAVORI "USURANTI" PER CHI NEL 2023 MATURA I REQUISITI PER L'ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO ANTICIPATO

a cura della Redazione

Scade il 1° maggio 2022 il termine per la presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, i cosiddetti "lavori usuranti", per i lavoratori che maturano i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico agevolato dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Con messaggio n. 1201 del 16.3.2022 l'INPS ha fornito le istruzioni per presentare la domanda, riepilogando chi sono i soggetti che possono accedere al beneficio.

Sia per il pubblico che per il privato

Chi svolge lavori particolarmente faticosi e pesanti (per l'appunto usuranti), al raggiungimento dei requisiti previsti, può accedere alla pensione anticipata indipendentemente dal fatto che il lavoro sia svolto nel settore pubblico o nel settore privato. I lavoratori dipendenti che operano nel settore privato, infatti, possono accedere alla pensione anticipata se, svolgendo lavori usuranti, raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.

Si ricorda che chi matura i requisiti agevolati per l'accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 doveva presentare domanda per il riconoscimento dei predetti lavori entro il 1° maggio 2021 (le istruzioni vennero pubblicate dall'INPS con messaggio n. 1169 del 19 marzo 2021).

I beneficiari della pensione agevolata

Possono accedere alla pensione anticipata i lavoratori che, per almeno 7 anni negli ultimi 10 di lavoro – o per almeno metà della vita lavorativa complessiva – siano stati addetti a una categoria di lavoro "usurante", ovvero:

- lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena";
- conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti;
- adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;
- lavoratori impegnati in mansioni "particolarmente usuranti" (come da box a centro pagina);
- lavoratori notturni a turni;
- lavoratori notturni per l'intero anno lavorativo;
- abbiano raggiunto specifici requisiti che andiamo qui di seguito a riepilogare.

Requisiti

I lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena", i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti possono accedere al trattamento pensionistico che anticipa il momento in cui potere andare in pensione (pur non avendo i requisiti per la pensione di vecchiaia) se, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, maturano:

- un'anzianità contributiva di almeno 35 anni;
- un'età anagrafica di:
 - 61 anni e 7 mesi (avendo raggiunto la somma età e anzianità contributiva di almeno 97,6) se lavoratore dipendente;
 - 62 anni e 7 mesi (avendo raggiunto la somma età e anzianità contributiva di almeno 98,6) se lavoratore autonomo.

Lavoratori notturni a turni

L'INPS distingue all'interno della categoria dei lavoratori notturni a turni tra:

1. lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all'anno;
2. lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all'anno;
3. lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all'anno.

I lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all'anno (ipotesi 1) possono accedere al trattamento pensionistico se, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, maturano i requisiti generali richiesti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti, ovvero:

- un'anzianità contributiva di almeno 35 anni;
- un'età anagrafica di:
 - 61 anni e 7 mesi (avendo raggiunto la somma età e anzianità contributiva di almeno 97,6) se lavoratore dipendente;
 - 62 anni e 7 mesi (avendo raggiunto la somma età e anzianità contributiva di almeno 98,6) se lavoratore autonomo.

I lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all'anno (ipotesi 2) possono accedere al trattamento pensionistico se, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, maturano:

- un'anzianità contributiva di almeno 35 anni;
- un'età anagrafica di:
 - 63 anni e 7 mesi (avendo raggiunto la somma età e anzianità contributiva di almeno 99,6) se lavoratore dipendente;
 - 64 anni e 7 mesi (avendo raggiunto la somma età e anzianità contributiva di almeno 100,6) se lavoratore autonomo.

I lavoratori occupati per un numero di giorni la-

LE NOSTRE RUBRICHE

PREVIDENZA IN CHIARO

vorativi da 72 a 77 all'anno (ipotesi 3) possono accedere al trattamento pensionistico se, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, maturano:

- un'anzianità contributiva di almeno 35 anni;
- un'età anagrafica di:
 - 62 anni e 7 mesi (avendo raggiunto la somma età e anzianità contributiva di almeno 98,6) se lavoratore dipendente;
 - 63 anni e 7 mesi (avendo raggiunto la somma età e anzianità contributiva di almeno 99,6) se lavoratore autonomo.

Lavoratori notturni per l'intero anno lavorativo

I lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all'anno (ipotesi 1) possono accedere al trattamento pensionistico se, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, maturano i requisiti generali richiesti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti, ovvero:

- un'anzianità contributiva di almeno 35 anni;
- un'età anagrafica di:
 - 61 anni e 7 mesi (avendo raggiunto la somma età e anzianità contributiva di almeno 97,6) se lavoratore dipendente;
 - 62 anni e 7 mesi (avendo raggiunto la somma età e anzianità contributiva di almeno 98,6) se lavoratore autonomo.

Domanda entro il 1° maggio 2022

I lavoratori delle categorie sopra elencate, se perfezionano i requisiti prescritti nell'anno solare 2023, devono presentare domanda di accesso telematica al beneficio entro il prossimo 1° maggio.

Con la domanda il lavoratore deve trasmettere:

- il modulo "AP45";
- i documenti minimi richiesti per ogni categoria sopraelencata, così come riassunti nella tabella A allegata al decreto 20 settembre 2017 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il MEF (la suddetta tabella è consultabile all'indirizzo: <https://bit.ly/3L3wg01>);
- per i lavoratori impiegati in cicli produttivi, organizzati su turni di 12 ore che richiedono anche l'applicazione della rivalutazione dei turni notturni, è necessario trasmettere anche l'accordo/contratto collettivo sottoscritto entro la data del 31 dicembre 2016, dal quale risulti che il lavoro è articolato in turni di 12 ore, svolti per almeno 6 ore nel periodo notturno.

L'Istituto provvederà poi a comunicare l'accoglimento o il rigetto della domanda a chi ne ha fatto richiesta. Si sottolinea che l'accoglimento

della domanda, in ogni caso, avviene con riserva di accertamento dell'effettivo perfezionamento dei requisiti entro la data del 31 dicembre 2023. Il lavoratore, a tal fine, può sempre inviare documentazione per integrare quanto già trasmesso con la domanda. In caso di accoglimento della domanda, l'INPS indicherà al lavoratore, verificata la sussistenza di copertura finanziaria, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.

Domande tardive

L'Istituto previdenziale fa sapere che, in caso di domande presentate oltre il termine (laddove la verifica dei requisiti avesse esito positivo), la decorrenza della pensione verrà differita:

- di 1 mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
- di 2 mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra 1 mese e 2 mesi, superiore a un mese e inferiore a 3 mesi;
- di 3 mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a 3 mesi.

QUALI SONO I LAVORI "PARTICOLARMENTE USURANTI"?

Si ricorda che rientrano in questa categoria i lavoratori che svolgono:

- "lavori in galleria, cava o miniera";
- "lavori nelle cave" (mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale);
- "lavori nelle gallerie" (mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento);
- "lavori in cassoni ad aria compressa";
- "lavori svolti dai palombari";
- "lavori ad alte temperature" (mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti a operazioni di colata manuale);
- "lavorazione del vetro cavo" (soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio);
- "lavori espletati in spazi ristretti" (in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte all'interno di spazi quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture);
- "lavori di asportazione dell'amianto".



GLI ESPERTI RISPONDONO

IMMOBILI E CONDOMINIO

a cura della Redazione

Modifica delle tabelle millesimali

Può un regolamento di condominio (nonché le relative tabelle millesimali approvate e sottoscritte all'unanimità degli assegnatari di una cooperativa edilizia) soggiacere al vaglio [per supposto errore] dell'articolo 69 Disp. Att. Cod. Civile, dato che alcuni acquirenti (anno 2000), a titolo derivato di due villini indipendenti cielo-terra, desiderano riformulare i criteri logico-giuridici a suo tempo approvati (dal 1980), allo scopo di lucrare sulla ripartizione delle spese condominiali? La licenza di costruzione è del 1973, seguita a breve realizzazione di villini tutti indipendenti e dotati di cantina, ubicata sotto il piano di campagna, aventi identica cubatura ma con cantine di superficie leggermente diversa (in relazione al terreno) ma calcolate [secondo la prassi allora vigente] grossomodo identiche per millesimi (la cui ratifica aveva ricevuto l'accordo di tutti).

Italo Di Giorgio - Roma

Il lettore pone un quesito non del tutto chiaro, al quale proveremo a dare una compiuta risposta tenendo (almeno in parte) conto delle due possibilità esposte nella sua domanda.

Da un lato il lettore afferma che due condòmini intenderebbero chiedere che siano "riformula[ti] i criteri logico-giuridici a suo tempo approvati" per la redazione delle tabelle millesimali, con riferimento alle cantine. La richiesta, in questi termini, è infondata alla stregua di quanto previsto dall'art. 69, Disp. Att. Cod. Civile, secondo cui, salva la possibilità di una revisione della tabella millesimale che sia deliberata all'unanimità dei condòmini, può darsi corso alla modifica della tabella in sole due circostanze: "1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione".

Per tale ragione, la modifica richiesta da solo alcuni condòmini, e fondata sulla richiesta di riformulare i criteri logico-giuridici a suo tempo utilizzati per la redazione delle tabelle primigenie, rischierà di non poter trovare giuridico fondamento. Ciò a maggior ragione se le prime tabelle furono



approvate all'unanimità, posto che qualora i condòmini, nell'esercizio della loro autonomia, abbiano espressamente dichiarato di accettare che le loro quote nel condominio vengano determinate in modo difforme da quanto previsto negli artt. 1118, CC, e 68, Disp. Att. CC, dando vita alla "diversa convenzione" di cui all'art. 1123, comma 1°, ultima parte, CC, la dichiarazione di accettazione ha valore negoziale e, risolvendosi in un impegno irrevocabile di determinare le quote in un certo modo, impedisce di ottenerne la revisione ai sensi dell'art. 69 Disp. Att. CC, che attribuisce rilievo esclusivamente alla obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari dell'edificio e il valore proporzionale a esse attribuito nelle tabelle (così, da ultimo, Cass. civ. Sez. 2^a, sent. 18.6.2020, n. 11846)

Il lettore, tuttavia, soggiunge che le cantine avrebbero "identica cubatura ma [...] di superficie leggermente diversa (in relazione al terreno) [...] calcolate [secondo la prassi allora vigente] grossomodo identiche per millesimi": da quanto è possibile capire, questo profilo potrebbe astrattamente integrare un errore (dunque, caso 1) suscettibile di determinare la rettifica delle tabelle millesimali, benché poi il lettore precisa che, per ragioni strutturali, le cantine hanno solo superfici diverse, ma identica cubatura, e dunque identica attribuzione millesimale: sicché, potrebbe dedursi che il criterio che è stato seguito nella primigenia redazione delle cartelle fu quello della valutazione di omogenea cubatura, piuttosto che soffermarsi sulla superficie utile della singola cantina, e, conseguentemente, potrebbe essere comunque conforme a criteri estimatori attribuire lo stesso valore a cantine che, benché leggermente differenti per forma e superficie, abbiano comunque analoga cubatura.

Ovviamente, tale questione dovrebbe essere affrontata da un tecnico, previa verifica caso per

GLI ESPERTI RISPONDONO

IMMOBILI E CONDOMINIO

caso, e non si presta a una risposta univoca: si noti, infatti, che l'errore determinante la revisione delle tabelle millesimali, a norma dell'art. 69, Disp. Att. CC, è costituito dalla obiettiva divergenza fra il valore effettivo ("tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi, quali la superficie, l'altezza di piano, la luminosità, l'esposizione, incidenti sul valore effettivo di esse", e tra esse indicherei anche la cubatura) delle unità immobiliari e quello tabellarmente previsto (Tribunale Catania Sez. 3[^], sent. 6.2.2019, e Cass. civ. Sez. 2[^], sent. 10.5.2018, n. 11290).

Infine, un breve cenno merita l'affermazione conclusiva del lettore, che attribuisce ai condòmini che chiedono di modificare le tabelle millesimali (redatte nell'anno 1980) lo scopo di lucrare sulla ripartizione delle spese condominiali: orbene, è pacifico che la modifica delle tabelle millesimali, anche in relazione alle peculiarità della formazione del bilancio condominiale e alla correlativa ripartizione delle spese tra i condòmini (proprio sulla scorta della caratura millesimale), non può avere effetto se non per il futuro (quindi, per le deliberazioni e le ripartizioni da effettuarsi in futuro), con espressa esclusione che possano essere rimessi in discussione i bilanci già approvati o che possa darsi seguito a richieste di rimborso o conguagli: in questo senso, la giurisprudenza è granitica nel ritenere che la sentenza che accoglie la domanda di revisione e/o modifica delle tabelle millesimali non ha natura dichiarativa ma costitutiva, con la conseguenza che l'efficacia di tale sentenza, in mancanza di specifica disposizione di legge contraria, decorre dal suo passaggio in giudicato (così Corte d'Appello Milano, Sez. 3[^], sentenza 16.2.2016; ed espressamente, Corte d'Appello Roma Sez. 8[^], sentenza 10.3.2021, precisa che "la sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall'art. 69 Disp. Att. CC, avendo natura costitutiva, non ha efficacia retroattiva e non consente, pertanto, di ricalcolare la ripartizione delle spese pregresse tra i condòmini").

Cessione (di fatto) di area pertinenziale in giardino domestico

Circa 50 anni fa i miei genitori fecero donazione a mia sorella del lastrico solare della loro casa, per consentirle di erigere una sua abitazione. La struttura della scala (interamente coperta e tutt'una con l'appartamento superiore) fu ricavata su di un'area di circa 8 mq all'interno di un piccolo

giardino, pertinenza della casa paterna. Ora mia sorella non c'è più. Come suoi eredi, ci sono marito e figli. Chi qui scrive, nel frattempo ha avuto in eredità la casa paterna (con annesso giardino) che ora vorrebbe vendere. A tale riguardo, ho dei problemi. Ho trovato l'atto di donazione a mia sorella del lastrico solare mentre per l'area relativa alla scala non c'è mai stata alcuna donazione di quota parte del giardino; il permesso per costruirvi fu dato per le vie brevi. Dal punto di vista notarile e catastale cosa si deve fare per mettere a posto le cose?

Giovanni Contestabile

Già gli antichi giuristi latini (in un'economia sostanzialmente agricola) erano consapevoli del maggior valore del terreno rispetto a qualsiasi cosa fosse stata realizzata sopra di esso e affermavano un principio reso ben chiaro dalla latina "Quidquid inaedificatur solo cedit" (ossia, [il diritto su] tutto ciò che sia stato costruito, è meno forte rispetto al [diritto sul] suolo). Quel principio è stato in epoca moderna codificato in quasi tutti gli ordinamenti giuridici occidentali, e, quanto al nostro, costituisce il fondamento della cosiddetta accessione, ossia uno dei modi di acquisto della proprietà (a titolo originario).

Nel dettaglio, e per rispondere al nostro lettore, l'art. 934, Codice Civile (Opere fatte sopra o sotto il suolo), dispone che "Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo" salve alcune eccezioni disciplinate dagli articoli successivi, e sulle quali ci soffermeremo tra poco.

Una duplice, significativa eccezione a questa disciplina è costituita dall'istituto cosiddetto della "accessione invertita" (ossia, al contrario della regola civilistica, chi costruisce su un suolo non suo, diviene proprietario anche del suolo stesso), ed è stata introdotta, attraverso l'elaborazione giurisprudenziale, in relazione a due fattispecie tra loro molto diverse, ma accomunate dall'interesse che l'ordinamento pone a vicende così particolari, in un momento nel quale l'economia nazionale aveva perduto i caratteri della dominanza agricola per divenire orientata all'industria e ai servizi: ci riferiamo all'acquisizione espropriativa (che si verifica allorché una Pubblica Amministrazione occupi un fondo non proprio, ovvero una porzione maggiore di suolo rispetto a quello che era già stato fatto oggetto di espropriazione), e ancora al fenomeno connesso alla comunione legale tra coniugi, in virtù del quale (ex art. 177 CC, lett. a.), debbono considerarsi come acquisti ricadenti nella comunione

GLI ESPERTI RISPONDONO

IMMOBILI E CONDOMINIO

legale non solo quelli compiuti a titolo derivativo, ma anche l'acquisto per accessione, ossia nell'ipotesi della costruzione realizzata da entrambi i coniugi, in regime di comunione legale, sul suolo di proprietà personale ed esclusiva di uno di essi (con ciò volendosi attribuire maggiore rilevanza, piuttosto che alla mera proprietà del terreno, alla decisione dei coniugi di accrescere il patrimonio della comunione, a tutela dei diritti propri e della eventuale prole).

Per tornare al caso del nostro lettore, potrebbe venire in evidenza, quale specifica disciplina della accessione ordinaria, l'art. 938, CC (Occupazione di porzione di fondo attiguo) il quale dispone che "Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato.

Il costruttore è tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni", ma da quanto viene affermato nel quesito sembra che colui che abbia dato corso alla costruzione della sopraelevazione (e quindi anche della scala) non potesse dirsi in perfetta buona fede, per aver ricevuto in donazione solo il solaio e non anche il terreno adiacente: al riguardo, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che "la buona fede rilevante ai fini dell'accessione invertita di cui all'art. 938 CC consiste nel ragionevole convincimento del costruttore di edificare sul proprio suolo e di non commettere alcuna usurpazione. Essa, in assenza di una previsione analoga a quella dettata in materia di possesso dall'art. 1147 CC, non è presunta, ma deve essere provata dal costruttore; ai fini probatori, è necessario avere riguardo alla ragionevolezza dell'uomo medio e al convincimento che questi poteva legittimamente formarsi circa l'esecuzione della costruzione sul proprio suolo, in base alle cognizioni possedute effettivamente o che egli avrebbe potuto acquisire con un comportamento diligente, sicché la buona fede deve escludersi qualora, in relazione alle particolari circostanze del caso concreto, il costruttore avrebbe dovuto fin dall'inizio anche solo dubitare della legittimità dell'occupazione del suolo

del vicino" (così Cass. civ., Sez. 6^a-2, ordinanza 6.5.2021, n. 11845).

Ne consegue che, nella fattispecie proposta dal lettore, dovrebbe applicarsi il disposto dell'art. 936 CC (Opere fatte da un terzo con materiali propri), secondo cui "1. Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle. 2. Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo. 3. Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte. Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni. 4. Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede. 5. La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione".

In particolare, a mente della disposizione di cui ai commi 4° e 5° del richiamato articolo, essendo ormai trascorso il termine semestrale per la richiesta di rimozione, le opere (la scala di accesso al piano superiore) sono destinate a rimanere immutate, e, se il proprietario del suolo ne rivendicasse la proprietà dovrebbe su di esse venire a costituirsi una servitù prediale a beneficio del proprietario del piano superiore.

Quale soluzione definitiva al problema (nel caso di volontà concorde delle parti, e per evitare un contenzioso lungo e costoso) potrebbe essere la congiunta presentazione di entrambe le parti (il lettore e gli eredi della sorella) dinanzi al Notaio e lasciarsi consigliare sulla situazione più economica per la vicenda, quale ad esempio una congiunta dichiarazione di intervenuta usucapione di quella modesta porzione di terreno a opera della sorella e dei suoi aventi causa, oppure una vera e propria cessione (una vendita) della porzione di terreno: all'esito dell'atto notarile, si procederebbe alla registrazione di esso in catasto e nei registri immobiliari, con piena sanatoria della vicenda.

GLI ESPERTI RISPONDONO

IMMOBILI E CONDOMINIO

QUESTIONI EREDITARIE

SUCCESSIONE EREDITARIA PER RAPPRESENTAZIONE

Mia sorella ha lasciato i beni in eredità al marito e a me (unico fratello). Se rinuncio all'eredità, la mia quota andrà ai miei figli?

Francesco D'Amico
– Provincia di Salerno

La risposta al quesito del nostro lettore è (molto probabilmente, per quanto ci accingiamo a precisare) affermativa, e nel caso in esame in effetti opera quel particolare istituto giuridico denominato "successione per rappresentazione".

In effetti, il lettore non precisa se si tratta di una vocazione o devoluzione ereditaria ordinaria, o se vi sia stato un testamento della sorella, e se, in quest'ultimo caso, il testatore (la sorella, appunto) abbia indicato un beneficiario diverso per il caso in cui i soggetti cui l'eredità avrebbe dovuto essere devoluta non avessero voluto, o non avessero potuto (ad esempio, perché pre-morti, ma non è il nostro caso), accettare l'eredità.

Tuttavia, la successione per rappresentazione opera sia nella successione legittima che in quella testamentaria, sempre che, come vedremo in seguito, il testatore non abbia egli stesso indicato sostituti al chiamato impossibilitato ad accettare o rinunziante.

Secondo il disposto dell'art. 467 del Codice Civile, la rappresentazione fa subentrare i discendenti (nel nostro caso, i figli del lettore) nel luogo e nel grado del loro ascendente (il nostro lettore), in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato; tuttavia, precisa la norma, che si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto (ossia, il soggetto indicato dal testatore) non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto o legato di natura personale (di uso, abitazione, alimenti).

A questo proposito, il successivo art. 467 CC chiarisce che la rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto; inoltre, giova precisare che i discendenti possono succedere per rappresentazione anche se (in

precedenza) avessero rinunciato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa (la condizione di indegnità alla successione è la conseguenza della dichiarazione giudiziale che il soggetto abbia compiuto (o abbia tentato di compiere) gravi atti in danno del defunto quando era in vita o degli stretti congiunti dello stesso.

Infine, dispone l'art. 469 CC che la rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe (ad esempio, un fratello è ancora vivo e un altro fratello (quindi, in un'altra stirpe) è premorto, e a lui succedono i figli (quindi, in un grado ulteriore); la rappresentazione, inoltre, ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe, ma quando vi è rappresentazione, la divisione (dell'eredità) si fa per stirpi, ossia a ogni stirpe va una quota omogenea; infine, se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi (secondo ciascuno dei capostipiti) anche in ciascun ramo, e per capi (ossia, tra i vari discendenti del primo della stirpe) tra i membri del medesimo ramo.

Conclusivamente, dobbiamo affermare che il nostro ordinamento, in caso di rinuncia all'eredità, privilegia la rappresentazione, ossia prevede che l'eredità sia devoluta ai più stretti familiari del soggetto rinunziante, in ossequio alla presunzione che questa sarebbe stata la volontà del defunto se fosse stato a conoscenza della rinuncia del primo chiamato, sempre salvo, ovviamente, il diritto del testatore di indicare a chi devolvere l'eredità per il caso che il primo istituito non voglia accettare la devoluzione. La rappresentazione, anche in caso di rinuncia (e non solo in caso in caso di impossibilità), è la più notevole innovazione in questa materia introdotta dal vigente Codice Civile rispetto alla disciplina precedente.

Quindi, se la sorella del nostro lettore non ha fatto testamento (oppure se, avendolo fatto, non ha disposto indicazioni particolari circa la devoluzione dell'eredità per il caso in cui il fratello abbia a rinunciare alla medesima), a fronte della rinuncia del fratello (denominato il "rappresentato") la quota di eredità o il legato si devolvono per rappresentazione ai figli di questi (denominati i "rappresentanti").

NOVITÀ LEGISLATIVE

"AIUTO! MI HANNO PRESO LA CASA!" COME DIFENDERSI DALL'OCCUPAZIONE ABUSIVA DI UN IMMOBILE: ECCO COSA PREVEDE LA LEGGE

di Nicola Tallarico

"Dopo un'assenza di 8 mesi sono rientrato nella casa in cui vivo in affitto con regolare contratto registrato e l'ho trovata occupata da terzi, senza titolo. Il proprietario sostiene che in quanto affittuario registrato sono io l'unico che ha titolo per agire. È corretto? Devo essere io a rivolgermi all'autorità per chiedere la liberazione dell'immobile?". Prendiamo spunto da questa lettera giunta in redazione per occuparci di un fenomeno che preoccupa ogni proprietario di immobili. Vediamo dunque cosa prevedono le leggi in vigore nel nostro Paese...

Cosa dice il Codice Penale

Iniziamo dal Codice Penale, che prevede due articoli destinati a reprimere la condotta di colui che abusivamente e arbitrariamente si introduce in un immobile, o vi si trattiene contro la volontà del proprietario o comunque del titolare dello "jus excludendi" (ossia di colui che legittimamente avrebbe il potere di escludere un soggetto dal godimento di quel particolare bene).

E invero, l'art. 633, CP, che reca "Invasione di terreni o edifici", così testualmente dispone:

1. Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103,00 a euro 1.032.
2. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni della multa da euro 206,00 a euro 2.064,00 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.
3. Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.

Se invece l'invasione o l'occupazione riguarda un immobile destinato a casa di abitazione del titolare (o comunque a luogo di privata dimora), trova applicazione l'art. 614, CP, che reca "Violazione di domicilio", il quale così testualmente dispone:

1. Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle ap-

partenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
4. La pena è da due a sei anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Deve precisarsi che per i delitti non colposi del tipo di quelli in esame, commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, è previsto un aumento generalizzato della pena, secondo quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell'art. 3, legge 15 luglio 2009, n. 94.

Il caso del nostro lettore dovrebbe poter ricadere nella previsione della fattispecie della violazione di domicilio (art. 614 del Codice Penale), poiché egli afferma di vivere in una casa presa in affitto, e che sarebbe stata fatta oggetto di abusiva occupazione.

È appena il caso di richiamare l'insegnamento della Cassazione penale a Sezioni Unite che, nella sentenza n. 31345 del 23 marzo 2017 (D'Amico, Rv. 270076), ha stabilito, proprio risolvendo numerosi dubbi in tema di concetto di "domicilio" a fini penalistici, che rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale, e gli indici cui ancorare la classificazione di un luogo come di privata dimora sono:

- a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato e al riparo da intrusioni esterne;
- b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità;

NOVITÀ LEGISLATIVA

"AIUTO! MI HANNO PRESO LA CASA!"

- c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare.

Il caso dell'assenza prolungata

Orbene, la prolungata assenza del nostro lettore dalla propria abitazione (per un periodo di circa otto mesi, come lui stesso riferisce) obbliga a domandarsi se la destinazione dei luoghi violati potesse farli ricondurre al concetto di privata dimora rilevante per distinguere la fattispecie di cui all'art. 614 CP da quella di cui all'art. 633 CP: tuttavia, a fronte della eventuale querela del lettore (cui, se del caso, raccomandiamo di prospettare sia l'una che l'altra norma dianzi enumerata), la corretta individuazione della norma applicabile spetta pur sempre al Giudice, senza pericolo che l'indicazione dell'una o dell'altra determini alcuna decadenza.

La richiesta di sequestro preventivo

Nella eventuale querela il lettore potrà chiedere che sia disposto il sequestro preventivo dell'immobile (ex art. 321, CPP), che al primo comma dispone "Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero [CPP 262, comma 3] il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari"; in casi di urgenza, come pare nel caso prospettato dal lettore, il sequestro può essere disposto anche dall'Autorità di Polizia o dal Pubblico Ministero, salva la necessità di convalida da parte del Giudice, secondo quanto disposto dai commi 3-bis e 3-ter del richiamato articolo 321, CPP: 3-bis.

Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del Giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal Pubblico Ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del Pubblico Ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle 48 ore successive, trasmettono il verbale al Pubblico Ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al Giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro 48 ore dal sequestro, se disposto dallo stesso Pubblico Ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria. 3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il Giudice non emette l'ordinanza di convalida entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediata-

mente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate)".

Cosa dice il Codice Civile

In ogni caso, al lettore spetta anche una tutela civilistica, che può essere invocata in alternativa o anche cumulata con quella penalistica. Nel caso di specie, sarebbe applicabile il procedimento sommario (e perciò urgente e a rapida definizione) a tutela dello spoglio, prevista dall'art. 1168, Codice Civile, e dagli artt. 703 e seguenti del Codice di Procedura Civile, in virtù dei quali il Giudice provvede con la più celere procedura prevista per i procedimenti cautelari: orbene, proprio l'art. 1168, così dispone testualmente:

1. Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.
2. L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità.
3. Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.
4. La reintegrazione deve ordinarsi dal Giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione.

Procede il proprietario o l'affittuario?

Ciò premesso, e per rispondere ad altra domanda del lettore (cui il padrone di casa avrebbe indicato di procedere in via autonoma), dobbiamo rispondere che effettivamente, alla stregua del disposto di cui al secondo comma del richiamato articolo, egli in qualità di conduttore, avendo anche la detenzione qualificata della cosa, è senz'altro abilitato alla richiesta della tutela possessoria; inoltre, poiché il lettore afferma di aver subito lo spoglio dopo un periodo di allontanamento dalla propria abitazione di appena otto mesi, la domanda di reintegrazione nel possesso appare senz'altro ammissibile e tempestiva, in quanto potrebbe essere proposta "entro l'anno dal sofferto spoglio".

Per completezza di informazione, anche a beneficio di altri lettori, è bene tuttavia precisare che in caso di spoglio clandestino del possesso, incombe su colui che assume di averlo subito l'onere della prova della tempestività dell'azione di reintegra, il cui termine di un anno inizia a decorrere non già da quando il ricorrente sia venuto effettivamente a conoscenza dello spoglio, bensì da quando egli sia stato nella condizione di potersene accorgere, usando la diligenza ordinaria dell'uomo medio (così, Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza, 3.9.2021, n. 23870).

le leggi
illustrate

INSERTO

APRILE 2022

GLI SCONTI DELLA PRECOMPILATA 2022

**SANITÀ • ISTRUZIONE • ASSICURAZIONI • EDILIZIA • CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI • MUTUI • EROGAZIONI LIBERALI**

Una guida completa su tutte le spese, sui documenti necessari e sulle prassi che danno diritto a beneficiare di deduzioni dal reddito, detrazioni e crediti d'imposta

a cura di Sue Hellen Alessio, Maria Ciampani, Cristina Tamagnini

GLI SCONTI DELLA PRECOMPILATA 2022

Questo inserto ha come obiettivo quello di portare a conoscenza dei lettori tutte le spese, i documenti e le prassi che danno diritto ai contribuenti di beneficiare di deduzioni dal reddito, detrazioni d'imposta oltre che crediti d'imposta. Un aiuto quindi per l'individuazione della documentazione e degli elementi rilevanti ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

La guida, ricalcando circolari, prassi e do-

cumenti dell'Agenzia delle Entrate, è divisa nelle seguenti aree tematiche:

- spese sanitarie;
- interessi passivi sui mutui;
- spese di istruzione;
- premi di assicurazione;
- erogazioni liberali;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- recupero patrimonio edilizio;
- bonus e spese per interventi di riqualificazione energetica;
- crediti di imposta e altre detrazioni.

Spese sanitarie

Aspetti generali

È possibile detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% delle spese sanitarie (spese mediche generiche e di assistenza specifica, spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere) per la parte che eccede euro 129,11 anche se sostenute nell'interesse di familiari fiscalmente a carico.

Eccezionalmente si possono detrarre anche le spese sostenute per familiari non a carico se affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dal ticket sanitario per l'importo massimo annuo di euro 6.197,48 e per la sola parte di spesa che non trova capienza nell'IRPEF dovuta dal soggetto malato.

ATTENZIONE: dal 1° gennaio 2019 non si possono più detrarre le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali.

Le spese sanitarie detraibili sono relative a:

- prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica);
- acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
- prestazioni specialistiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
- prestazioni chirurgiche;
- ricoveri per degenze o collegati a interventi chirurgici;
- trapianto di organi;
- cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
- acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie;
- assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisio-

terapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);

- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da personale con la qualifica di educatore professionale, da personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Si possono detrarre anche:

- le spese sostenute per una persona poi deceduta;
- le spese sostenute all'estero se supportate da documentazione redatta in italiano.

Sono detraibili anche le spese rimborsate o direttamente sostenute da assicurazioni per effetto di premi di assicurazioni sanitarie (per i quali non spetta alcun beneficio) versati dal contribuente o a fronte di premi per assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o pagati dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente.

Vediamo le diverse tipologie di spese detraibili.

Nel dettaglio...

Sono detraibili le spese per prestazioni prescritte dal medico "generico" o rese da un medico che seppur specialista prescrive prestazioni diverse da quelle inerenti la specializzazione (farmaci, specialità medicinali e medicinali omeopatici).

La detrazione spetta anche per spese di farmaci acquistati senza prescrizione oltre che farmaci da banco e quelli da automedicazione oltre che certificati medici per uso sportivo e patente.

ATTENZIONE: le spese sono detraibili se documentate da fattura o da scontrino fiscale, cosiddetto "scontrino parlante" che indichi non solo la qualità e quantità del prodotto ma anche il codice fiscale del contribuente. Non è possibile detrarre parafarmaci (integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate) anche se acquistati in farmacia.

Prestazioni mediche specialistiche

Spese di assistenza specifica e analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie ecc. riguardanti prestazioni rese da un medico specialista inerenti alla branca di specializzazione.

Ad esempio si possono detrarre spese per esami di laboratorio, controlli ordinari sulla salute della persona, elettrocardiogrammi, ecocardiografia, elettroencefalogrammi, T.A.C., risonanze magnetiche nucleari, ecografie, indagini laser, ginnastica correttiva, ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo, seduta di neuropsichiatria, dialisi, cobaltoterapia, iodoterapia, anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosi prenatale, massofisioterapia, perizie medico-legali e osteopatia.

Si possono detrarre anche le spese per sedute con psicologi e psicoterapeuti se rientranti in terapie, come anche spese di assistenza specifica (es. infermieri professionali).

Se vi è prova di una correlazione tra prestazione e patologia possono essere detratte spese di:

- trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia;
- cure termali (escluse spese di viaggio e soggiorno);
- prestazioni di dermopigmentazione delle ciglia e sopracciglia effettuate per rimediare a danni estetici causati dall'alopecia universale;
- prestazioni di luce pulsata per sopperire ai danni estetici provocati dall'irsutismo;
- trattamenti di haloterapia (o grotte di sale);
- acquisto e realizzazione di una piscina, ancorché utilizzata per scopi terapeutici (idrochinesiterapia);
- corsi in palestra;
- prestazioni di chiropratica (chiroterapia);
- interventi di procreazione medicalmente assistita (PMA) quali, per esempio, prestazioni di crioconservazione di ovociti e degli embrioni e trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI).

Non si possono detrarre le prestazioni di chirurgia e/o medicina estetica operate per motivi non sanitari.

Prestazioni chirurgiche

Sono detraibili le spese di prestazioni chirurgiche, incluso il trapianto di organi, e ricoveri collegati a interventi chirurgici; ricoveri per degenze; sono altresì comprese le spese per l'anestesia, per l'acquisto del plasma sanguigno o del sangue necessario all'operazione, rette di degenza e le spese

di cura (esclusi i servizi extra), spese per trasferire un organo da trapiantare ecc.

Acquisto o affitto di protesi e dispositivi medici

Vi rientrano:

- gli apparecchi di protesi dentaria, indipendentemente dal materiale impiegato;
- gli apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (laringectomizzati) e simili;
- gli occhiali da vista e le lenti a contatto e relativo liquido ma sono escluse le spese sostenute per l'impiego di metalli preziosi (oro, argento, platino) nella montatura;
- gli apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi (modelli tascabili a filo, retroauricolare, a occhiali ecc.) e il costo delle batterie;
- gli arti artificiali e gli apparecchi di ortopedia (come scarpe ortopediche e cinture);
- gli apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, stampelle ecc.;
- le parrucche se prescritte da medico e destinate a uso medico e marcate CE;
- gli apparecchi da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o un'infermità (stimolatori e protesi cardiache, pacemaker ecc.).



L'elenco dei dispositivi medici può essere consultato nel sistema "Elenco dei dispositivi medici" pubblicato sul sito del Ministero della Salute all'indirizzo web: <https://bit.ly/3qmJjSk>

Si ricorda che le mascherine chirurgiche detraibili sono solo quelle rientranti fra i dispositivi medici individuati dal Ministero della Salute.

Familiari non a carico affetti da patologie esenti

Come già accennato, il contribuente può detrarre anche le spese sostenute per conto di propri familiari non a carico, affetti da patologie esenti che non hanno trovato capienza nell'IRPEF dovuta dal familiare affetto dalla patologia nel limite massimo di euro 6.197,48.

Persone con disabilità a carico

Possono essere portate in detrazione le spese che riguardano i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità (ovvero con una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che sia certificata). Se i dispositivi medici rientrano in questa categoria vanno indicate nell'apposito rigo del Modello 730, vale a dire il Rigo E3 e non nel Rigo E1.

A titolo esemplificativo sono spese che danno diritto a detrazione:

- il trasporto in autoambulanza del disabile in

quanto spesa di accompagnamento (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte solo per la parte eccedente l'importo di euro 129,11);

- il trasporto del disabile effettuato dalla ONLUS, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato o da altri soggetti che hanno tra i propri fini istituzionali l'assistenza ai disabili (ad esempio il Comune);
- l'acquisto o l'affitto di poltrone e carrozzelle per inabili e minorati non deambulanti;
- l'acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni;
- l'adattamento dell'ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella per la parte che eccede il limite attualmente stabilito di euro 96.000 (spesa per la quale si fruisce anche della detrazione per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche);
- l'installazione e manutenzione della pedana di sollevamento installata nell'abitazione del soggetto con disabilità per la parte che eccede il limite attualmente stabilito di euro 96.000 (spesa per la quale si fruisce anche della detrazione per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche);
- l'acquisto della pedana sollevatrice da installare su un veicolo ammesso alla detrazione senza vincolo di adattamento in quanto destinato al trasporto delle persone affette da disabilità grave, per la parte che eccede il limite attualmente stabilito di euro 96.000 (spesa per la quale si fruisce anche della detrazione per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche);
- l'acquisto di telefonini per sordi (se il sussidio è legato all'handicap);
- l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico (se il sussidio è legato all'handicap);
- l'acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell'ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l'indicazione delle caratteristiche (se il sussidio è legato all'handicap);
- l'acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti; tale agevolazione è ottenibile a condizione che il disabile produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap, la certi-

ficazione di un medico specialista della ASL che attesti il collegamento tra il veicolo e la sua denominazione.

È necessario che il contribuente sia in possesso di verbali di invalidità o disabilità e certificazioni rilasciati dalle Commissioni mediche integrate per provare il collegamento funzionale delle spese con la disabilità e usufruire della detrazione.

Acquisto di veicoli per persone con disabilità

Ovvero di veicoli che il contribuente ha dovuto adattare (si pensi al sistema di guida, alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli) per la minorazione di tipo motorio da cui il disabile è affetto.

Ci si riferisce all'acquisto di:

- motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;
- motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni;
- autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi.

In particolare, con risalenti circolari, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione:

- spetta per i soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, titolari di patente speciale se il veicolo è adattato nel sistema di guida o anche nella carrozzeria e nella sistemazione interna per consentire al disabile di guidare;
- spetta per i soggetti con ridotte o impedito capacità motorie, non titolari di patente speciale solo se sono stati operati adattamenti riferiti alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli per consentire l'accompagnamento del disabile.

Non danno diritto alle detrazioni le spese per l'allestimento di accessori con semplice funzione di optional o l'applicazione di dispositivi già normalmente previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.

Non c'è alcun vincolo di adattamento per usufruire della detrazione per i seguenti soggetti:

- gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- i soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- i non vedenti;
- i sordi.

La detrazione spetta:

- su un limite di spesa di euro 18.075,99 (comprese le spese di riparazione e quelle di manutenzione straordinaria);
- per l'acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni (decorrente dalla data di acquisto) a meno che non si compri un secondo veicolo perché il primo è stato demolito e cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o il primo sia stato rubato (ma in questo caso la detrazione spetta al netto di quanto eventualmente rimborsato dall'assicurazione).

Spese per cane guida

Oltre alle spese per l'acquisto del cane, il contribuente non vedente (colpito da cecità assoluta, parziale o che abbia un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione) ha diritto anche a una detrazione forfetaria di euro 1.000 delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida (Rigo E81). Si evidenzia che il contribuente ha diritto alla detrazione 1 volta in 4 anni, scegliendo se ripartirla in 4 rate annuali di pari importo o in unica soluzione.

Rateizzazione delle spese sanitarie

A eccezione delle spese per l'acquisto di veicoli per disabili, se le spese superano complessivamente euro 15.493,71 (al lordo della franchigia di euro 129,11) la detrazione può essere ripartita in 4 quote annuali costanti e di pari importo. La scelta è irrevocabile e deve essere operata dal contribuente alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Spese veterinarie

Possono essere detratte le spese veterinarie sostenute per animali da compagnia legalmente detenuti, nel limite massimo di euro 500 annui, con una franchigia di euro 129,11. Possono usufruire della detrazione anche i detentori di animali per la pratica sportiva (anche se non proprietari dell'animale).

La detrazione non spetta per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare né per la cura di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.

La detrazione spetta per l'intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000 decrescendo fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione massima spettante è pari a euro 370,89 x 19% = euro 70,46, arrotondato a euro 70.

Assistenza specifica per le persone con disabilità

La detrazione spetta nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione. Sono qui comprese le spese mediche generiche (farmaci o me-

dicinali, prestazioni mediche generiche ecc.), spese di assistenza specifica e di prestazioni rese da personale paramedico o personale autorizzato a effettuare prestazioni sanitarie specialistiche.

Interessi passivi sui mutui

Aspetti generali

Danno diritto a una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, i seguenti importi corrisposti in dipendenza di mutui:

- gli interessi passivi;
- gli oneri accessori (ad esempio: la commissione spettante agli istituti di credito per la loro attività di intermediazione, le somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in altra valuta, l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato e altri oneri fiscali, la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato nei mutui in contanti, le spese di istruttoria e le spese di perizia tecnica, le spese notarili);
- le quote di rivalutazione.

A seconda della finalità del mutuo contratto dal contribuente (e del periodo di sottoscrizione del medesimo) si applicano diversi limiti e condizioni per accedere alla detrazione.

Si distingue infatti tra:

1. mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
2. mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale;
3. mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici compresa l'abitazione principale;
4. mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale;
5. prestiti e mutui agrari di ogni specie.

Secondo il principio di cassa la detrazione spetta per gli importi corrisposti nel 2021 a prescindere dalla data di scadenza della rata.

Non rientrano nella detrazione:

- le spese di assicurazione dell'immobile in quanto non hanno il carattere di necessità rispetto al contratto di mutuo;
- le spese inerenti l'onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita (al contrario delle spese per il contratto di mutuo che sono invece comprese);
- le imposte di registro, l'IVA e le imposte ipotecarie e catastali, connesse al trasferimento dell'immobile;
- le spese per l'incasso delle rate di mutuo;
- gli interessi corrisposti per le aperture di credito

bancarie, di cessione di stipendio e derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili;

- gli interessi corrisposti a seguito di un prefinanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per l'acquisto della casa di abitazione.

Gli interessi passivi derivanti dal conto di finanziamento accessorio, definito dalla convenzione tra il MEF e l'ABI, al fine di mantenere fissa la rata di mutuo variabile, si possono detrarre unitamente agli interessi risultanti dal piano di ammortamento originario nel limite dell'importo di euro 4.000 previsto dalla norma. A tal fine è necessario farsi rilasciare dall'istituto bancario l'attestazione relativa al pagamento degli interessi passivi, l'importo degli interessi risultanti dal mutuo originario e di quelli risultanti dal conto accessorio.

La detrazione si applica anche se i contratti di mutuo sono stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea o con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Mutuo intestato a più soggetti

Ogni cointestatario usufruisce della detrazione per la propria quota di interessi nei limiti previsti da ogni tipologia; ciò significa che un soggetto con familiari a carico non può detrarre la quota degli interessi sostenuti dai familiari, a meno che non si tratti di un coniuge che ha pagato interamente la spesa per il mutuo della casa coniugale, cointestata anche all'altro coniuge fiscalmente a carico.

ATTENZIONE: dall'anno di imposta 2020 è necessario che il pagamento sia intervenuto tramite mezzi di pagamento "tracciabili" per poter usufruire della detrazione.

Fanno prova del pagamento:

- le ricevute quietanzate rilasciate da banche o poste attestanti il pagamento delle rate di mutuo;
- la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati.

APPROFONDIMENTO

Vediamo nel dettaglio i diversi interessi che consentono la detrazione.

1. Interessi per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobile da adibire ad abitazione principale

Spetta una detrazione dall'imposta lorda del 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze (si intende "abitazione principale" l'immobile in cui

il contribuente e/o i suoi familiari – coniuge, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado – dimorano abitualmente). Per poter usufruire della detrazione, per i mutui stipulati dal 1993, è necessario che l'acquisto della casa principale e delle sue pertinenze avvenga nell'anno antecedente o successivo alla data della stipula del mutuo ipotecario.

Se l'abitazione cessa di essere quella principale non si può più usufruire della detrazione in relazione al mutuo pagato, ma se l'abitazione torna a essere quella principale, dalla data in cui il soggetto vi torna ad abitare, la detrazione torna nuovamente a operare per le correlative rate del mutuo.

Il contribuente non perde il diritto alla detrazione se:

- non abita nell'immobile che voleva adibire a dimora abituale a causa di un trasferimento per motivi di lavoro anche all'estero;
- viene ricoverato in istituti di ricovero o sanitari (anche case di riposo) purché l'immobile non venga locato;
- continua a pagare le rate del mutuo anche se l'immobile risulti inagibile totalmente o parzialmente per cause di forza maggiore (oggetto di ordinanze sindacali di sgombero);
- fa parte del personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia ed è proprietario di un unico immobile per cui ha ottenuto il mutuo anche se l'immobile non è adibito ad abitazione principale.

Ulteriori limiti e condizioni variano a seconda della data di stipula del mutuo, così come di seguito specificato...

Per i mutui stipulati **dal 1° gennaio 2001** la detrazione spetta a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno (12 mesi) dalla data di acquisto e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo alla data di stipula del mutuo.

Per i mutui stipulati **dal 1° gennaio 1994 fino al 31 dicembre 2000**, la detrazione spetta a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro 6 mesi dalla data di acquisto e che l'acquisto sia avvenuto nei 6 mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del mutuo. Eccezionalmente, negli ultimi 6 mesi del 2000 vengono applicate le più favorevoli condizioni stabilite per i mutui stipulati dall'1.1.2001 in quanto al 31.12.2000 non erano decorsi i 6 mesi dall'acquisto.

Per i mutui stipulati **nel corso dell'anno 1993** la detrazione spetta a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994.

Per i mutui stipulati **anteriamente al 1993** la detrazione spetta a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla

data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale se non per lavoro. L'Agenzia delle Entrate precisa che se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo (e deve essere indicato con il codice 8 nei righi da E8 a E10).

Limite di spesa

Per i mutui stipulati dal 1993 il limite di spesa detraibile è pari a euro 4.000 complessivi (suddivisi tra tutti gli eventuali intestatari del mutuo); per i mutui stipulati in data antecedente al 1993, invece, il limite è di 4.000 euro per ogni intestatario.

È possibile detrarre anche gli interessi passivi e gli oneri accessori relativi a un mutuo ipotecario acceso per l'acquisto di un ulteriore immobile adiacente all'abitazione principale (per ampliarla) nel limite complessivo di euro 4.000 se anche il secondo mutuo è stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale e ciò risulti dal contratto di acquisto dell'immobile, dal contratto di mutuo o da altra documentazione rilasciata dalla banca.

Si ricorda che in questo caso si fruisce della detrazione solo dopo che sia stato realizzato l'accorpamento delle due unità immobiliari (come confermato dalle visure catastali) quale unica abitazione principale. Non si usufruisce di alcuna detrazione se il mutuo è stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale (box, soffitta, cantina ecc.).

La risposta 4.1 della circolare n. 15/E del 20.04.2005 ha chiarito che se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile (compreso le spese notarili e gli altri oneri accessori) la detrazione spetta limitatamente alla quota di mutuo riferibile al costo dell'immobile riportato nel rogito, incrementato delle altre spese e degli altri oneri accessori debitamente documentati.

La detrazione si applica altresì in caso di:

- estinzione anticipata del mutuo (nel qual caso anche le somme corrisposte a titolo di penalità per l'estinzione anticipata rientrano nella detrazione);
- estinzione e rinegoziazione del mutuo anche in ipotesi di surrogazione di "portabilità del mutuo"; con risoluzione n. 328/E del 14.11.2007 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il diritto alla detrazione è commisurato a un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del mutuo estinto, maggiorata delle spese e oneri correlati con l'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo;
- accollo di un mutuo stipulato dall'impresa co-

struttrice, la detrazione spetta se ricorrono le condizioni previste dalle norme; la data da prendere in considerazione è quindi la data di stipula del contratto di accollo del mutuo;

- morte del contraente del mutuo; nel qual caso beneficiano della detrazione gli eredi tenuti al pagamento delle residue rate.

Acquisto di immobili oggetto di ristrutturazione edilizia

In questo caso la detrazione spetta dal momento in cui il contribuente adibisce l'immobile a principale abitazione; sempre che sia rispettata la condizione secondo cui la residenza sia ivi fissata entro 2 anni dall'acquisto dell'immobile (a eccezione del caso in cui il mancato spostamento della abitazione principale avvenga per colpa del Comune che non rilascia le abilitazioni amministrative).

Acquisto di immobili locati e all'asta

In caso il contribuente abbia acquistato un immobile locato, è possibile richiedere la detrazione a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposto se:

- entro 3 mesi dall'acquisto il contribuente notifica al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione (e non intimazione di sfratto per morosità);
- entro l'anno dal rilascio dell'immobile lo stesso è adibito ad abitazione principale.

Analogamente la detrazione si applica anche agli interessi pagati in relazione alla stipula del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile all'asta purché:

- l'azione esecutiva per il rilascio sia stata attivata entro 3 mesi dal decreto di trasferimento;
- che l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro 1 anno dal rilascio.

Documentazione necessaria

Si ricorda che il visto di conformità non può essere apposto senza la documentazione che provi che il mutuo è stato stipulato proprio per l'acquisto della abitazione principale.

Se dal contratto di mutuo non si evince il motivo per cui lo stesso è stato concesso, il contribuente può richiedere alla banca mutuante di dichiarare espressamente la motivazione del mutuo; se anche questa seconda ipotesi non è possibile, per poter usufruire della detrazione, il contribuente potrà procedere con un'auto-dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000. La dichiarazione predetta è utile anche nei casi di mutui misti: il contribuente può infatti attestare, sotto la propria responsabilità, quale somma sia imputabile all'acquisto dell'abitazione e quale ad altra spesa (ad esempio a ristrutturazione dell'immobile).

Nella prossima pagina, in **tabella 1**, riportiamo un riassunto per i documenti da controllare e conservare.

Tabella 1 - I documenti da conservare

Tipologia	Documenti
Mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale	• Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2021 o estratto conto bancario o postale • Contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'immobile (o dell'ulteriore quota) che è stato o sarà adibito ad abitazione principale • Contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto; se l'importo, pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, si renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta • Idonea documentazione degli oneri accessori all'acquisto sostenuti (anche in caso di riparametrazione degli interessi) • Autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e che tale condizione sussista anche nel 2021. Ove mancante nel contratto di mutuo, l'autocertificazione deve contenere la motivazione per la quale lo stesso è stato contratto
Estinzione o rinegoziazione dei contratti di mutuo indicati in precedenza e stipula di un nuovo mutuo di importo non superiore alla restante quota di capitale da rimborsare	• Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2021 o estratto conto bancario o postale • Contratto di mutuo precedente dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'abitazione principale • Contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto; se l'importo, pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, si renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta • Idonea documentazione degli oneri accessori all'acquisto sostenuti (anche in caso di riparametrazione degli interessi) • Nuovo contratto di mutuo con lo stesso oggetto e con le nuove condizioni • Documentazione comprovante la quota residua di capitale del mutuo originario e gli oneri correlati all'estinzione/rinegoziazione del vecchio mutuo e alla stipula del nuovo • Autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e che tale condizione sussista anche nel 2021. Ove mancante nel contratto di mutuo, l'autocertificazione deve contenere la motivazione per la quale lo stesso è stato contratto
Mutui contratti dal 1/1/2001 per l'acquisto dell'unità immobiliare oggetto di ristrutturazione edilizia destinata ad abitazione principale	• Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2021 o estratto conto bancario o postale • Contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'immobile destinato ad abitazione principale • Contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto; se l'importo, pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, si renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta • Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione • Idonea documentazione degli oneri accessori all'acquisto sostenuti (anche in caso di riparametrazione degli interessi) • Autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e che tale condizione sussista anche nel 2021. Ove mancante nel contratto di mutuo, l'autocertificazione deve contenere la motivazione per la quale lo stesso è stato contratto
Mutui ipotecari contratti dalla cooperativa o dall'impresa costruttrice	• Documento di ripartizione della spesa di competenza del contribuente relativa alle rate di mutuo pagate nel 2021 • Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2021 o estratto conto bancario o postale • Autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e che tale condizione sussista anche nel 2021

continua nella prossima pagina

segue da pagina 8

Mutui contratti dal 1/1/2001 per l'acquisto di un'unità immobiliare locata e destinata ad abitazione principale	• Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2021 o estratto conto bancario o postale • Contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale • Contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto; se l'importo, pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, si renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta • Idonea documentazione degli oneri accessori all'acquisto sostenuti (anche in caso di riparametrazione degli interessi) • Atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione notificato entro 3 mesi dalla data di acquisto • Autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e che tale condizione sussista anche nel 2021. Ove mancante nel contratto di mutuo, l'autocertificazione deve contenere la motivazione per la quale lo stesso è stato contratto
Accollo interno a seguito di separazione legale o di successione	• Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2021 o estratto conto bancario o postale • Contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'immobile (o dell'ulteriore quota) che è stato adibito ad abitazione principale • Contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto; se l'importo, pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, si renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta • Idonea documentazione degli oneri accessori all'acquisto sostenuti (anche in caso di riparametrazione degli interessi) • Autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e che tale condizione sussista anche nel 2021. Ove mancante nel contratto di mutuo, l'autocertificazione deve contenere la motivazione per la quale lo stesso è stato contratto • Atto pubblico o scrittura privata autenticata in cui risulta formalizzato l'accollo
Mutui misti	• Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2020 o estratto conto bancario o postale • Contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto e per la ristrutturazione dell'immobile da adibire ad abitazione principale • Contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto; se l'importo, pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, si renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta • Idonea documentazione degli oneri accessori all'acquisto sostenuti (anche in caso di riparametrazione degli interessi) • Autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e che tale condizione sussista anche nel 2020 e che indichi la somma imputabile all'acquisto e quella relativa alla ristrutturazione dell'abitazione principale • Fatture relative ai lavori eseguiti al fine di rapportare, al termine dei lavori, gli interessi relativi al finanziamento per la ristrutturazione alle spese effettivamente sostenute

2. Interessi relativi a mutui ipotecari stipulati prima del 1993 per l'acquisto di immobili diversi dall'abitazione principale

Anche tali interessi, nell'importo massimo di euro 2.065,83, danno diritto alla detrazione al 19%.

Se il mutuo è stato stipulato entro il 31 dicembre 1990, il contribuente può detrarre gli importi anche se i mutui stipulati si riferiscono all'acquisto di immobili non destinati ad abitazione (ad esempio un negozio) e anche per motivi diversi dall'acquisto (ad esempio costruzione, ristrutturazione ecc.).

Invece, per quello che riguarda i mutui stipulati negli anni 1991 e 1992, il contribuente può usufruire della detrazione solo per i mutui per l'acquisto di immobili da adibire ad abitazione (anche diversa da quella principale) e per i quali non sia variata la condizione (ad esempio l'immobile precedentemente tenuto a disposizione sia stato concesso in locazione).

3. Interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio

La detrazione spetta anche per gli importi corrisposti in relazione a mutui (anche per mutui non ipotecari) stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.

ATTENZIONE: la detrazione non può essere applicata ad aperture di credito o cambiali ipotecarie né se il contratto di mutuo è stato rinegoziato.

La detrazione opera sull'importo massimo di euro 2.582,28. In caso di mutuo stipulato dal condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in base ai millesimi di proprietà.

La detrazione spetta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione, interventi di restauro e di risanamento conservativo (opere di consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio ecc.) e interventi di ristrutturazione edilizia.

4. Interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale

Si detraggono altresì gli importi relativi a mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale. L'importo massimo soggetto alla detrazione (rapportato alle spese sostenute e documentate) è di euro 2.582,28.

Per accedere alla detrazione è necessario che:

- l'unità immobiliare che si costruisce o ristruttura deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- il mutuo deve essere stipulato entro 6 mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione. A decorrere dal 1° dicembre 2007, per poter fruire della detrazione, la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei 6 mesi antecedenti ovvero nei 18 mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Si fa presente in ogni caso che il contribuente può eseguire i lavori dopo aver adibito l'immobile ad abitazione principale.

La detrazione spetta anche nel caso di estinzione e successiva stipula di un mutuo contratto per la costruzione dell'abitazione principale.

Il contribuente perde il diritto alla detrazione se:

- non destina l'unità immobiliare ad abitazione principale entro i 6 mesi dalla data di conclusione dei lavori di costruzione;
- non inizia i lavori di costruzione dell'unità immobiliare nei 6 mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo;
- non ultimava i lavori di costruzione entro il termine riportato nel provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salvo proroga).

5. Interessi relativi a prestiti o mutui agrari

Possono essere detratti gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati nel periodo d'imposta di riferimento, indipendentemente dalla scadenza della rata, per prestiti o mutui agrari di ogni genere per qualsiasi terreno.

I mutui/prestiti agrari devono essere stati pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

L'importo ammesso in detrazione non può essere superiore alla somma del reddito dominicale e agrario dichiarati, tenendo conto delle rispettive rivalutazioni (80% e 70%) e, in aggiunta, dell'ulteriore rivalutazione (dal 2016) pari al 30%. Sono compresi altresì gli interessi passivi sui mutui indicati nella sezione "Oneri detraibili" indicati nella CU 2021 (punti da 341 a 352) con il codice 11.

Spese di istruzione

Detrazioni per spese scolastiche non universitarie

Le spese sostenute per l'istruzione non universitaria sono detraibili nella misura del 19%. La detrazione spetta per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado, per le spese di frequenza delle scuole dell'infanzia e per le spese di frequenza delle scuole del primo ciclo di istruzione, sia nelle scuole statali che in quelle paritarie private e degli enti locali.

Ai fini della detrazione concorrono altresì i Conservatori musicali e gli Istituti musicali pareggiati, in quanto riconducibili alla formazione scolastica secondaria. Le spese di istruzione non universitarie sostenute all'estero non sono agevolabili.

Tra le tipologie di spese ammesse troviamo quelle sostenute per la mensa scolastica, le gite scolastiche, i servizi di trasporto scolastico, l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

La detrazione per le spese di frequenza è calcolata su un importo massimo di euro 800,00 per ciascun alunno e non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici.

La detrazione dall'imposta lorda, a condizione che l'onere sia sostenuto tramite sistemi di pagamento tracciabili, spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000,00; in caso di superamento di tale limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito di euro 240.000,00.

Detrazioni per spese universitarie

La detrazione nella misura del 19% spetta relativamente alle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.

In particolare, la detrazione è volta alle spese sostenute per la frequenza dei seguenti corsi: corsi di istruzione universitaria; corsi universitari di specializzazione (per i corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria la detrazione spetta solo se gli stessi sono effettuati in centri accreditati presso il MUR); corsi di perfezionamento; master universitari; corsi di dottorato di ricerca; istituti tecnici superiori in quanto equiparati alle spese universitarie; nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i conservatori e gli istituti musicali pareggiati; corsi statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (conservatori, istituti superiori di studi musicali, accademie di belle arti statali, Accademia nazionale d'arte drammatica, Accademia nazionale di danza, istituti superiori per le industrie artistiche - AFAM). Non sono detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati.

La detrazione spetta per le seguenti voci di spesa:

- tasse di immatricolazione e iscrizione;
- le spese sostenute per la cosiddetta "ricognizione", ovvero un diritto fisso da corrispondere per anno accademico da coloro che non abbiano rinnovato l'iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi;
- soprattasse per esami di profitto e laurea;
- partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea eventualmente previsti dalla facoltà;
- frequenza dei Tirocini Formativi Attivi per la formazione iniziale dei docenti istituiti presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

- frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei CFU/CFA per l'accesso al ruolo di docente.

Nel caso di spese relative all'università statale, la detrazione è calcolata sull'intera spesa sostenuta. Nel caso, invece, di iscrizione a un'università non statale, l'importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria come previsto dal decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche e dell'area disciplinare del corso. I medesimi limiti si applicano anche per le spese sostenute per la frequenza di corsi di perfezionamento.

Per le spese relative alla frequenza di corsi universitari all'estero, ai fini della detrazione occorre fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente abbia il domicilio fiscale.

Per le spese sostenute per la frequenza di corsi post-laurea all'estero, ai fini della detrazione, occorre invece fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione post-laurea nella zona geografica in cui lo studente abbia il domicilio fiscale.

Le spese per i corsi di laurea svolti dalle università telematiche possono essere detratte, facendo riferimento sia all'area tematica del corso che all'area geografica della Regione in cui ha sede legale l'università.

La detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000 e decresce, fino ad azzerarsi, al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000. Anche in questo caso *conditio sine qua non* per l'accesso alla detrazione è l'utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili.

Spese per gli asili nido

Ai genitori che sostengono le spese per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, sia pubblici che privati, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 19%. Ciò che rileva ai fini della detraibilità della spesa è l'ammissione e la frequenza dell'asilo nido. In applicazione del principio di cassa, la detrazione spetta per le spese sostenute nel periodo d'imposta, a prescindere dall'anno scolastico cui si riferiscono.

L'importo massimo della spesa ammessa in detrazione, sostenuta mediante sistemi di pagamento tracciabili, è pari a euro 632,00 per ciascun figlio che frequenta l'asilo nido ed è ripartita tra i genitori in base all'onere da ciascuno sostenuto a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo.

Spese per disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)

Le spese sostenute in favore di minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), prevede una detrazione, nella misura del 19%, fruibile fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti e sussidi tecnico informatici necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

Si considerano strumenti compensativi gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria. Tra gli strumenti compensativi essenziali sono compresi ad esempio il registratore, che consente all'alunno di non scrivere gli appunti della lezione; i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori, la calcolatrice che facilita le operazioni di calcolo, la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto.

I giustificativi delle spese, fattura o scontrini fiscali, possono essere intestati indifferentemente al soggetto affetto da DSA ovvero al familiare che abbia sostenuto le spese; in tale caso, dev'essere indicato il familiare a favore del quale la spesa è stata sostenuta.

La detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento di tale limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di euro 240.000.

Il beneficiario, per poter accedere alla detrazione, deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale, da specialisti o strutture accreditate, che attesti per sé o per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell'interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA. I sistemi di pagamento utilizzati devono essere tracciabili.

Premi di assicurazione

Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni

La detrazione spetta nella misura del 19% dei premi versati per:

- contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;

- per i contratti stipulati o rinnovati dall'anno 2001, a condizione che abbiano a oggetto il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%.

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo del premio pari a euro 530,00.

Assicurazioni per la tutela di persone con disabilità grave

Per i premi relativi ai contratti di assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave, il limite massimo di spesa ammessa alla detrazione è di euro 750,00.

Assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana

Per i contratti aventi a oggetto il rischio di invalidità permanente, la detrazione dei premi spetta se la copertura è relativa a una invalidità permanente non inferiore al 5%, indipendentemente dalle cause che possano determinarla (infortuni o malattie).

L'importo massimo complessivo sul quale calcolare la detrazione per ciascun periodo d'imposta è pari a euro 1.291,14, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.

Assicurazioni contro il rischio di eventi calamitosi

A partire dal 1° gennaio del 2018, è possibile detrarre un importo pari al 19% delle spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate per unità immobiliari residenziali e relative pertinenze.

La detrazione non spetta se la polizza è stipulata per assicurare solo la pertinenza.

Assicurazioni contro il rischio di eventi calamitosi legate al Superbonus al 110%

A partire dal 1° luglio 2020, è possibile detrarre un importo pari al 90% delle spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate contestualmente alla cessione a un'impresa di assicurazione del credito d'imposta relativo agli interventi antisismici per cui si può fruire del Superbonus, per unità immobiliari residenziali e per le relative pertinenze.

La detrazione non spetta se la polizza è stipulata per assicurare solo la pertinenza.

Tabella 2 - Riassunto premi assicurativi detraibili

Tipologia di premio assicurativo	Limiti comuni di detraibilità e tracciabilità
• Premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni • Premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave • Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana • Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi • Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d'imposta relativo agli interventi Sismabonus al 110% a un'impresa di assicurazione	La detrazione dall'imposta lorda spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento di tale limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000; la detrazione spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

Erogazioni Liberali

Tra le principali detrazioni rivolte alle erogazioni liberali troviamo:

Tipologia di erogazione liberale	Detrazione dall'imp. lorda	Limite di detraibilità annuo	Modalità di pagamento
A favore delle popolazioni colpite da calamità o altri eventi straordinari	19%	Importo non superiore a euro 2.065,83	Le erogazioni devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del dlgs n. 241 del 1997 (carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari); non sono previste detrazioni per le erogazioni effettuate in contanti
A favore di società e associazioni sportive dilettantistiche	19%	Importo non superiore a euro 1.500	
A favore delle attività culturali e artistiche	19%	La detrazione è calcolata sull'intero importo erogato	
A favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	19%	La detrazione è calcolata sull'intero importo erogato	
A favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche	26%	Importo non superiore a euro 30.000	
A favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale	30%	Importo non superiore a euro 30.000	
A favore delle organizzazioni del volontariato	35%	Importo non superiore a euro 30.000	
Contributi associativi alle società di mutuo soccorso	19%	Importo non superiore a euro 1.300	
A favore degli enti dello spettacolo	19%	Importo massimo corrispondente al 2% del reddito complessivo	

segue nella prossima pagina

continua dalla pagina precedente

Tipologia di erogazione liberale	Detrazione dall'imp. lorda	Limite di detraibilità annuo	Modalità di pagamento
A favore dei partiti politici	26%	La detrazione è calcolata su un importo compreso tra euro 30 ed euro 30.000	Le erogazioni devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del dlgs n. 241 del 1997 (carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari); non sono previste detrazioni per le erogazioni effettuate in contanti
A favore della Fondazione "La Biennale di Venezia"	19%	La detrazione è calcolata su un importo non superiore al 30% del reddito complessivo (calcolato tenendo conto anche del reddito dei fabbricati assoggettato a Cedolare Secca)	
A favore di alcune fondazioni e associazioni riconosciute	10%	La detrazione non può essere superiore a euro 70.000	
A favore di trust o fondi speciali (es. fondi speciali a tutela di soggetti con disabilità grave senza sostegno familiare)	20%	La detrazione non può essere superiore a euro 100.000	
A favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro per COVID-19	30%	La detrazione è calcolata su un importo massimo di euro 100.000	

Contributi previdenziali e assistenziali

Sono deducibili dal reddito complessivo le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione pensionistica obbligatoria d'appartenenza, qualunque sia la causa che origina il versamento. I contributi sono deducibili anche se versati nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Sono deducibili anche i contributi:

- previdenziali versati alla Gestione Separata dell'INPS nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente;
- agricoli unificati versati all'INPS per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale;
- previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza per la ricongiunzione di periodi assicurativi;
- versati per il riscatto degli anni di laurea e per la prosecuzione volontaria;
- per l'assicurazione obbligatoria INAIL riservata al nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici, cosiddetta "assicurazione casalinghe";

- intestati al coniuge defunto e versati dal coniuge superstite alla forma pensionistica di appartenenza in quanto il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito a quest'ultimo, in qualità di erede, di beneficiare del trattamento pensionistico.

Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari

Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. Le somme effettivamente deducibili sono quelle versate applicando il principio di cassa, senza tener conto della competenza dei trimestri.

I contributi previdenziali per gli addetti ai servizi domestici, versati alla Gestione Separata INPS mediante il Libretto Famiglia, possono essere dedotti dal reddito complessivo in quanto interamente a carico del datore di lavoro. Per ogni ora di lavoro, corrispondente a un titolo di pagamento, è possibile dedurre euro 1,65, quale contribuzione Invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS) alla Gestione Separata INPS. Il Libretto Famiglia consente alle persone fisiche, non esercitanti attività professionale o d'impresa, di acquistare prestazioni di lavoro occasionale utilizzabili da coloro che vogliano intraprendere attività

lavorative in modo sporadico e saltuario. Si tratta di un libretto nominativo e prefinanziato, composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in euro 10,00; tale importo è finalizzato a compensare attività lavorative di durata non superiore a un'ora. Il Libretto Famiglia può essere acquistato tramite:

- F24 Modello Elide;
- portale dei pagamenti dell'INPS.

Le attività che l'utilizzatore può remunerare tramite il libretto famiglia consistono in:

- piccoli lavori domestici (inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione);
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.

I contributi sono deducibili, per la parte rimasta a carico del datore di lavoro, fino a un importo massimo di euro 1.549,37.

Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale

I contributi versati ai fondi sanitari integrativi del SSN che erogano prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali di assistenza, sono deducibili, per la sola quota posta a carico dell'assistito, per un importo annuo complessivo non oltre euro 3.615,20.

Contributi versati dai lavoratori in quiescenza a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali

Sono deducibili i contributi versati dal pensionato nel proprio interesse o nell'interesse di familiari, anche non a carico, entro il tetto complessivo non superiore a euro 3.615,20. Nella verifica di tale limite concorre anche l'importo dei contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale.

Contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico

La detrazione per contributi versati per il riscatto di laurea dei familiari a carico spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento effettuato tramite sistemi di pagamento tracciabili. Non essendo previsto alcun limite massimo, la detrazione è calcolata sull'intero importo versato, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo.

Riscatto periodi non coperti

L'art. 20 del DL 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, introduce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, la possibilità per alcuni soggetti, rientranti nel sistema di calcolo contributivo integrale, di riscattare, integralmente o parzialmente, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi precedenti il 30 marzo 2019, non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria (cosiddetta pace contributiva). L'onere per il riscatto è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50% da ripartire in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi. Le forme pen-

sionistiche interessate sono quelle relative ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati e agli altri lavoratori, purché diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative gestioni pensionistiche dell'INPS.

La detrazione spetta al superstite dell'assicurato o a un suo parente o affine entro il secondo grado, che ha prodotto la domanda per il riscatto ai sensi del citato art. 20, comma 3, del DL n. 4 del 2019 e che ne sosterrà anche il relativo onere, anche se l'assicurato non è fiscalmente a suo carico. La detrazione, pari al 50%, spetta sull'ammontare effettivamente versato nel corso dell'anno ed è calcolata sull'intero importo versato, non essendo previsto alcun limite massimo.

Nel settore privato, il datore di lavoro dell'assicurato può sostenere l'onere per il riscatto, mediante la destinazione, a tal fine, dei premi di produzione spettanti al lavoratore medesimo. In tal caso, le somme non rientrano nella base imponibile fiscale né del datore di lavoro né del lavoratore, risultando deducibili dal reddito d'impresa.

Contributi per forme pensionistiche complementari e individuali

La previdenza complementare di cui al dlgs n. 252 del 2005 prevede, tra gli oneri deducibili, anche i contributi versati alle forme pensionistiche complementari. Dall'anno 2018 tale deducibilità è estesa anche ai dipendenti pubblici. I contributi versati sia dal datore di lavoro che dal lavoratore o dal committente, volontari o basati su accordi collettivi o contratti, sono deducibili entro il limite di euro 5.164,57.

Interventi di recupero del patrimonio edilizio

Dall'imposta lorda, si detrae un importo pari al 36%, elevato dal 26 giugno 2012 al 50%, per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze. La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

In applicazione del criterio di cassa, la detrazione spetta nel periodo in cui le spese sono sostenute. Pertanto nel caso di interventi a cavallo di anno, il contribuente potrà detrarre le spese solo effettivamente sostenute entro il 31.12 di ciascun anno di imposta.

Possono fruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato. La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese. Tali soggetti sono:

- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;

- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o beni merce;
- società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati come le imprese familiari, alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
- detentori (locatari, comodatari) dell'immobile;
- familiari conviventi;
- coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge;
- conviventi di fatto;
- futuro acquirente.

La detrazione spetta ai detentori dell'immobile a condizione che siano in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione dell'immobile risulti da un atto (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato) regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente il predetto avvio.

La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario, invece, può essere acquisito in forma scritta anche successivamente all'inizio dei lavori a condizione, tuttavia, che sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione medesima.

ATTENZIONE: al fine di garantire la necessaria certezza, la mancanza, al momento dell'inizio dei lavori, di un titolo di detenzione dell'immobile risultante da un atto registrato preclude il diritto alla detrazione, anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.

In caso di familiare convivente

La detrazione spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento. Per familiari si intendono il coniuge e i parenti entro il terzo grado, oltre che gli affini entro il secondo grado.

Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato, essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi. Lo *status* di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura, ovvero, come sopra detto per i detentori, alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all'avvio dei lavori. Lo *status* di convivenza, nonché la disponibilità dell'immobile richiesti al momento del sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione, non è necessario che permangano per l'intero periodo di fruizione della detrazione stessa.

La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, indipendente-

mente dalla sua ubicazione, purché tale immobile risulti a disposizione. Non è invece richiesto che l'immobile oggetto dell'intervento sia adibito ad abitazione principale del proprietario o del familiare convivente.

In caso di convivente di fatto

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta al convivente di fatto del possessore o detentore dell'immobile, anche in assenza di un contratto di comodato. Il convivente di fatto che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, può, quindi, fruire della detrazione alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi. Così, ad esempio, può beneficiare della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza, anche se diversa dall'abitazione principale della coppia.

In caso di futuro acquirente

La detrazione spetta al futuro acquirente, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato. Occorre, altresì, che il promissario acquirente sia stato immesso nel possesso dell'immobile ed esegua gli interventi a proprio carico. Non è richiesta l'autorizzazione a eseguire i lavori da parte del promittente venditore che può ritenersi implicitamente accordata in conseguenza dell'anticipata immissione nel possesso dell'immobile.

I lavori eseguiti in economia

Il contribuente che esegue in proprio i lavori ha comunque diritto alla detrazione limitatamente alle spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati, che può avvenire anche precedentemente all'inizio dei lavori.

Nel caso di condominio

Il singolo condomino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti CC, per interventi su:

- il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e, in genere, tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
- i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune;
- le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e, inoltre, le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini.

ATTENZIONE: ricordiamo che l'art. 1129, comma 1 CC, prevede l'obbligo della nomina di un amministratore condominiale qualora i condòmini siano in

numero superiore a otto. È l'amministratore che, per gli interventi sulle parti comuni, provvede all'indicazione dei dati del fabbricato in dichiarazione e, nella generalità dei casi, agli altri adempimenti relativi alla detrazione. In particolare, l'amministratore rilascia, in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condomino, una certificazione dalla quale risultano:

- le sue generalità e il suo codice fiscale;
- gli elementi identificativi del condominio;
- l'ammontare delle spese sostenute nell'anno di riferimento;
- la quota parte millesimale imputabile al condomino.

L'amministratore deve inoltre conservare tutta la documentazione originale, così come individuata dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011, n. 149646, al fine di esibirla a richiesta degli Uffici. In tali ipotesi, nella dichiarazione dei redditi, i singoli condòmini devono limitarsi a indicare il codice fiscale del condominio.

Ai fini del riconoscimento del beneficio, nel caso di spese relative a interventi sulle parti comuni, la detrazione compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico bancario o postale da parte dell'amministratore o di altro soggetto incaricato e nel limite delle rispettive quote imputate ai singoli condòmini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio, anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico stesso ma, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ove non esista possibilità di accordo tra i condòmini sulla gestione delle parti comuni di un edificio, l'autorità giudiziaria può nominare un rappresentante giudiziale del condominio. Tale soggetto è legittimato a porre in essere tutti gli adempimenti inerenti la gestione dell'agevolazione, compreso il rilascio della certificazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi necessari ai fini dell'imputazione/suddivisione della spesa per ciascun condomino.

Per la detrazione relativa alle spese per gli interventi effettuati sulle parti comuni, nel caso in cui la certificazione dell'amministratore del condominio indichi i dati relativi a un solo proprietario, mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute anche da altri, questi ultimi, qualora ricorrano tutte le altre condizioni che comportano il riconoscimento della detrazione, possono fruirne a condizione che attestino sul documento rilasciato dall'amministratore, comprovante il pagamento della quota relativa alle spese, il loro effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione. Ciò vale anche quando la spesa è sostenuta dal familiare convivente o dal convivente di fatto del proprietario dell'immobile, che può portare in detrazione le spese sostenute per i lavori condominiali.

Sul documento rilasciato dall'amministratore, comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alle spese in questione, il convivente deve

indicare i propri estremi anagrafici e l'attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese.

I proprietari di un intero edificio

Ai fini della detrazione, i chiarimenti forniti per i condòmini valgono anche quando un intero edificio, composto da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, è posseduto da un unico proprietario o da più comproprietari e siano in esso rinvenibili parti comuni alle predette unità immobiliari. Pertanto, l'unico proprietario (o i comproprietari) dell'intero edificio ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni.

Il trasferimento della detrazione

La variazione della titolarità dell'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, prima che sia trascorso l'intero periodo di fruizione della detrazione, comporta, nei casi più frequenti, il trasferimento delle quote non fruite. Per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa a un anno, occorre individuare il soggetto che possedeva l'immobile al 31 dicembre di quell'anno. Attenzione però: le quote residue di detrazione non si trasferiscono nell'ipotesi in cui la detrazione spetta al detentore dell'immobile (ad esempio l'inquilino o il comodatario), in quanto lo stesso ha diritto alla detrazione anche se la detenzione cessa.

Analogo ragionamento vale anche per il familiare convivente del proprietario dell'immobile che, pertanto, può fruire della quota di detrazione relativa alle spese sostenute anche nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare, sulla quale sono stati eseguiti gli interventi, venga ceduta.

Nel caso di vendita di immobile

In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti. Nell'ipotesi in cui un contratto di compravendita di un immobile stipulato nel medesimo anno di sostenimento della spesa preveda che la detrazione rimanga in capo al cedente, che ha sostenuto la spesa, quest'ultimo fruirà dell'intera quota della detrazione.

Acquisizione per successione

Le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile. In sostanza, la detrazione compete a chi può disporre dell'immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale. Nel caso in cui la detenzione materiale e diretta dell'immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali.

A tal riguardo, si precisa che:

- se l'immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l'erede proprietario non ne può disporre;

- se l'immobile è a disposizione, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi;
- se vi sono più eredi, qualora uno solo di essi abiti l'immobile, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo, non avendone più gli altri la disponibilità;
- se il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all'eredità, lo stesso non potrà fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. In questa situazione, gli altri eredi (come nel caso di eventuali figli) potranno beneficiare della detrazione solo se convivono con il coniuge superstite all'interno dell'abitazione, in quanto solo in questo modo potranno avere la detenzione materiale dell'immobile.

La condizione della "detenzione materiale e diretta del bene" deve sussistere non solo per l'anno dell'accettazione dell'eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. L'erede non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l'immobile direttamente, perché ad esempio concesso in comodato o in locazione; al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza.

La detrazione non si trasferisce agli eredi dell'usufruttuario. Tuttavia, nell'ipotesi in cui erede dell'usufruttuario sia il nudo proprietario dell'immobile, che consolida l'intera proprietà dell'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione per estinzione naturale del diritto di usufrutto, questi può portare in detrazione le rate residue poiché, in qualità di proprietario dell'immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. È necessario, tuttavia, che abbia la detenzione materiale e diretta del bene.

Analogo ragionamento vale anche nell'ipotesi di decesso del familiare convivente che ha sostenuto le spese relative a interventi agevolabili effettuati sull'immobile di proprietà di altro familiare che ne diventa erede.

La documentazione necessaria

Per usufruire della detrazione, il contribuente deve aver eseguito gli adempimenti previsti ed essere in possesso della relativa documentazione. Occorre quindi che le spese siano pagate mediante l'apposito bonifico dedicato dal quale risulti:

- la causale del versamento, dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione; nel caso in cui, per semplice errore materiale, siano stati riportati i riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica, la detrazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall'ordinante il bonifico);

- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti, e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo se il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa, con la quale quest'ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d'impresa. Tale documentazione deve essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

ATTENZIONE: ai fini del riconoscimento della detrazione, non è richiesta l'effettuazione del pagamento mediante bonifico delle spese relative agli oneri di urbanizzazione, all'imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori, trattandosi di versamenti da effettuare, con modalità obbligate, in favore di pubbliche amministrazioni. Ciò vale anche per la tassa per l'occupazione del suolo pubblico (TOSAP), per la quale è sufficiente il versamento mediante conto corrente intestato al concessionario del servizio di accertamento e riscossione del tributo.

La comunicazione alla ASL competente

La comunicazione alla ASL competente nel territorio ove si svolgono i lavori deve essere inviata con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione prima di iniziare i lavori. Deve contenere le seguenti informazioni:

- generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
- natura dell'intervento da realizzare;
- dati identificativi dell'impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
- data di inizio dell'intervento di recupero.

L'omissione della preventiva comunicazione alla ASL, al fine di attivare la vigilanza in materia di sicurezza dei cantieri, della data di inizio lavori provoca la decadenza dalla detrazione solo qualora risulti che per la tipologia di lavori eseguiti o per le modalità di svolgimento degli stessi il contribuente vi era tenuto sulla base della legislazione extra fiscale vigente. L'eventuale omissione non può essere sanata, ai fini della detrazione, mediante la cosiddetta remissione *in bonis*.

ATTENZIONE: la comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui le disposizioni normative relative alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l'obbligo della notifica pre-eliminare all'ASL.

Risparmio energetico

Ne caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano un risparmio energetico, a decorrere dal 1° gennaio 2018 viene prevista la trasmissione per via telematica all'ENEA. La trasmissione delle informazioni relative agli interventi deve essere effettuata attraverso un sito web dedicato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. In assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alle detrazioni.

Obblighi del contribuente

In aggiunta a quanto fin'ora esposto, il contribuente è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, nel caso di lavori effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto di comodato o di locazione. È tenuto, inoltre, a conservare la documentazione fin qui elencata.

Limite della detraibilità

L'aumento della percentuale di detrazione dal 36% al 50% ha comportato anche l'innalzamento del limite di spesa agevolabile: da euro 48 mila a euro 96 mila a partire dalla data del 26 giugno 2012.

ATTENZIONE: il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile. Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

L'ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l'unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.

In caso di box acquistato in proprietà da più soggetti, lo stesso può essere considerato pertinenza di più fabbricati a uso abitativo e, di conseguenza, per individuare il limite di spesa su cui calcolare la detrazione è necessario tener conto del numero delle unità abitative servite dalla pertinenza stessa.

Le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell'edificio, essendo oggetto di un'autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate, dal condmino o dall'unico proprietario dell'intero edificio, in modo autonomo ai fini dell'individuazione del limite di spesa detraibile. Pertanto, nel caso in cui vengano effettuati dal medesimo contribuente, anche nello stesso edificio, sia lavori sulle parti comuni che lavori sul proprio appartamento, la detrazione spetta nei limiti di spesa precedentemente riportati, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento.

Gli interventi ammessi

Manutenzione ordinaria: tali interventi riguardano le opere di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti, di finitura degli edifici, nonché tutti gli interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici, con materiali e finiture analoghi a quelli esistenti. Sono esempi di manutenzione ordinaria:

- la sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione;
- la riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico);
- l'impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere;
- lo spurgo e pulizia delle fosse biologiche;
- la sostituzione integrale o parziale di rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori;
- il rifacimento di intonaci interni e la tinteggiatura;
- il rifacimento di pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali;
- la sostituzione di tegole e di altre parti accessorie deteriorate per lo smaltimento delle acque, nonché il rinnovo delle impermeabilizzazioni;
- le riparazioni di balconi e terrazze, la loro impermeabilizzazione e relative pavimentazioni;
- la riparazione delle recinzioni;
- la sostituzione di elementi di impianti tecnologici;
- la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso.

Manutenzione straordinaria: questi interventi riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso. Fanno parte degli interventi di manutenzione straordinaria il frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari.

Riportiamo le principali tipologie di intervento straordinario:

- sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso;
- realizzazione e adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, nonché realizzazione di volumi tecnici quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza e canne fumarie;
- realizzazione e integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici, compresi anche quelli relativi alla costruzione della rete fognaria fino alla rete pubblica, realizzati con opere interne o esterne;
- sostituzione di caldaia, in quanto l'intervento è inteso come diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento;
- realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell'edificio;

- consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione;
- rifacimento vespai e scannafossi;
- sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d'imposta;
- rifacimento di scale e rampe;
- realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti;
- sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare;
- realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali.

Le spese sostenute per i lavori di bonifica del terreno possono essere riconosciute solo se indispensabili per la realizzazione dell'intervento di "ristrutturazione delle fognature" e ciò deve risultare da rigorose valutazioni tecniche. È inoltre possibile fruire della detrazione per le spese relative all'installazione degli addolcitori di acqua domestici, solo se l'intervento comporta modifiche strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria.

Restauro e risanamento conservativo: gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano le destinazioni d'uso con essi compatibili. Questi interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso e l'eliminazione di elementi estranei all'organismo edilizio.

Ristrutturazione edilizia: gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di elementi e impianti che possono portare a un edificio parzialmente o completamente diverso dal preesistente.

La detrazione spetta anche nel caso di interventi su edifici classificati nella categoria F2 unità collabenti e F4 unità in corso di definizione, purché dal titolo abitativo che autorizza i lavori risulti che le opere edilizie consistono in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non un intervento di una costruzione.

Costruzione di box pertinenziale

Per usufruire dell'agevolazione per la realizzazione di nuovi posti auto e autorimesse anche di proprietà comune, gli stessi devono essere pertinenti a un'unità immobiliare a uso abitativo. In caso di co-

struzione, anche realizzata in economia, la detrazione compete limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, che risultino documentate dal pagamento avvenuto mediante bonifico, anche qualora l'unità abitativa non sia stata ancora ultimata.

Il proprietario deve essere in possesso della seguente documentazione:

- concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l'abitazione;
- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati, e, laddove prevista, ricevuta della raccomandata al Centro operativo di Pescara che poteva essere trasmessa anche prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Acquisto di box pertinenziale

In caso di acquisto di un box la detrazione può essere concessa anche se ricorrono TUTTE le seguenti condizioni:

- vi sia la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione;
- vi sia un vincolo di pertinenzialità con un'unità abitativa di proprietà del contribuente oppure, se il parcheggio è in corso di costruzione, vi sia l'obbligo di creare un vincolo di pertinenzialità con un'abitazione;
- siano documentati dall'impresa costruttrice, anche se concessionaria del diritto di superficie sull'area pubblica, i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi che devono essere tenuti distinti da quelli relativi ai costi accessori, non ammissibili al beneficio fiscale.

ATTENZIONE: acquistando contemporaneamente casa e box, la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato.

Per usufruire della detrazione, il proprietario deve essere in possesso della seguente documentazione:

- atto di acquisto o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la pertinenzialità;
- dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione;
- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati;
- laddove prevista, ricevuta della raccomandata al Centro operativo di Pescara che doveva essere trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato il pagamento.

In caso di vendita del box pertinenziale per il quale si è fruito della detrazione, il proprietario del bene principale (unità immobiliare a destinazione residenziale) può continuare a fruire della detrazione spettante per la costruzione/acquisto del box a condizione che lo indichi espressamente nell'atto di vendita. In assenza di tale indicazione nell'atto, l'acquirente del box può fruire delle quote residue della detrazione a condizione che nell'atto di acquisto

sia indicato il vincolo pertinenziale del box a un'altra unità immobiliare a destinazione residenziale.

Ulteriori interventi

È prevista l'agevolazione anche nel caso di:

- lavori su singole unità immobiliari e su parti comuni finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi;
- lavori su singole unità immobiliari e su parti comuni finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- lavori su singole unità immobiliari e su parti comuni finalizzati al contenimento dell'inquinamento acustico;
- lavori su singole unità immobiliari e su parti comuni finalizzati al conseguimento di risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili;
- lavori su singole unità immobiliari e su parti comuni finalizzati all'adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica e delle parti strutturali;
- lavori su singole unità immobiliari e su parti comuni finalizzati alla bonifica dell'amianto;
- lavori su singole unità immobiliari e su parti comuni finalizzati alla prevenzione degli infortuni domestici.

Bonus e spese di riqualificazione energetica

Bonus Verde

Spetta al contribuente una detrazione pari al 36% delle spese sostenute per la "sistemazione del verde", di aree scoperte, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, oltre che per la copertura a verde di giardini pensili. Anche in questo caso la detrazione spetta per i contribuenti che possiedono o detengono l'immobile con idoneo titolo o ai loro familiari conviventi. La detrazione spetta anche nel caso di aree comuni, si pensi al caso delle aree verdi condominiali. La detrazione è calcolata sull'importo massimo di 5 mila euro per unità immobiliare, per un massimo di 1.800 euro pari al 36% di 5 mila euro. Nel caso in cui il contribuente esegua lavori su più di un'unità immobiliare, la detrazione spetta per ciascuna delle unità immobiliari su cui vengono eseguiti i lavori. Anche in questo caso la detrazione spetta in 10 quote annuali di pari importo.

Bonus Mobili

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione pari al 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe A+. Per poter usufruire della detrazione occorre che il contribuente abbia preventivamente eseguito lavori di:

- manutenzione ordinaria, anche su parti comuni di edifici residenziali;

- manutenzione straordinaria, anche su parti comuni di edifici residenziali;
- restauro e risanamento conservativo;
- ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato da eventi calamitosi;
- lavori rientranti nel Sismabonus.

Non possono invece essere ammessi al Bonus Mobili i contribuenti che eseguono lavori per:

- realizzazione di posti auto o box pertinenziali;
- realizzazione di misure volte a prevenire il rischio di compimenti di atti illeciti da parte di terzi;
- lavori rientranti nell'Ecobonus.

L'agevolazione spetta per l'acquisto di:

- mobili;
- grandi elettrodomestici, non inferiori alla classe A+, ammessa la classe A per i forni.

ATTENZIONE: solo per il 2021 il limite di spesa massimo ammesso in detrazione è pari a 16 mila euro.

La detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute. Per fruire della detrazione i pagamenti vanno effettuati mediante bonifici bancari, o carta di credito o debito, ma NON tramite assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. È ammessa la detrazione anche nel caso di acquisto a rate. Occorre naturalmente che il contribuente conservi la documentazione attestante il pagamento e la relativa fattura di acquisto. Per quello che riguarda lo specifico del Bonus Mobili, lo scontrino che NON riporta il codice fiscale dell'acquirente, può comunque consentire la detrazione se contiene indicazione della natura, qualità e quantità del bene acquistato, riconducibile al contribuente titolare della carta di debito o credito.

Anche per il Bonus Mobili, nel caso in cui l'acquisto del mobile sia intestato a un coniuge e il bonifico sia ordinato da l'altro coniuge, analogamente a quanto consentito per la detrazione per interventi del recupero del patrimonio edilizio, l'agevolazione spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa, ma attenzione: occorre annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione.

Interventi di riqualificazione energetica

L'agevolazione consiste in una detrazione dall'IRPEF ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute per:

- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre comprensive di infissi);
- l'installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

La detrazione spetta, inoltre, per:

- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatiz-

zazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;
- acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- acquisto generatori d'aria calda a condensazione;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.

Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, variano a seconda che l'intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell'anno in cui è stato effettuato. Condizione indispensabile per fruire dell'agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l'attività d'impresa o professionale.

Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%. In particolare, dal 1° gennaio 2018 la detrazione è pari al 50% per le seguenti spese:

- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall'agevolazione); se oltre a essere in classe A sono anche dotati di sistemi di termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Interventi condominiali

Regole, tempi e misure diverse sono previste, invece, per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per questi interventi si possono usufruire detrazioni più elevate (del 70 o del 75%) quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. Esse vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano **nelle zone sismiche 1, 2 e 3**, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è prevista una detrazione ancora più alta, pari:

- all'80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore

- all'85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Anche per questi interventi la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo ma si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

La documentazione necessaria

Per richiedere l'agevolazione legata agli interventi di riqualificazione energetica, è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:

- asseverazione di un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti;
- scheda informativa relativa agli interventi realizzati;
- attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio. Tale certificazione è prodotta dopo l'esecuzione degli interventi. L'APE non è richiesto per i seguenti interventi:
 - sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e installazione di pannelli solari per produzione di acqua calda;
 - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
 - acquisto e posa in opera delle schermature solari;
 - installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, se le detrazioni sono richieste per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347 legge 296/2006);
 - acquisto e installazione di dispositivi multimediali.

È necessario effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale (a meno che l'intervento non sia realizzato nell'ambito dell'attività d'impresa). Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è stato eseguito il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

Infine, entro 90 giorni dal termine dei lavori, bisogna trasmettere all'Enea, con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e le informazioni contenute nell'attestato di prestazione energetica (APE).

Per gli interventi condominiali che consentono le maggiori detrazioni, la sussistenza delle condizioni deve essere asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015.

Contribuenti ammessi alla detrazione

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all'agevolazione:

- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti titolari di reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Tra le persone fisiche possono fruire dell'agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull'immobile, i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini, coloro che hanno l'immobile in comodato. Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all'attività d'impresa:

- il familiare convivente con il possessore o il detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e il componente dell'unione civile;
- il convivente *more uxorio*, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

Le detrazioni sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Interventi ammessi alla detrazione

Gli interventi per i quali è possibile usufruire delle detrazioni sono numerosi. Di seguito i principali:

- riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria;
- interventi sull'involucro degli edifici;
- installazione di pannelli solari;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Provvedimenti successivi hanno esteso l'agevolazione ad altri interventi:

- acquisto e posa in opera delle schermature solari;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative;
- acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
- acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Crediti di imposta e altre detrazioni

Ci sono infine altre agevolazioni che lo Stato concede sotto forma di credito di imposta. Riportiamo qui di seguito un loro rapido elenco...

- Credito d'imposta Bonus Vacanze riconosciuto ai contribuenti che, in possesso dei requisiti, hanno richiesto il bonus nell'anno 2021.
- Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa riconosciuto ai contribuenti che fra il 1° gennaio 2020 e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni "prima casa" entro 1 anno dalla vendita di un altro immobile acquistato con le medesime agevolazioni. Il credito d'imposta non si applica a chi:
 - abbia alienato un immobile acquistato con l'aliquota ordinaria senza fruire dell'agevolazione cosiddetta "prima casa";
 - abbia alienato un immobile pervenuto per successione o donazione;
 - nell'acquisto dell'immobile non fruisca o decada dal beneficio dell'aliquota agevolata;
 - per il precedente acquisto non sia stata confermata, in sede di accertamento, l'agevolazione cosiddetta "prima casa" sulla base della normativa vigente alla data dell'atto.
- Credito d'imposta per canoni di locazione a uso abitativo non percepiti riconosciuto ai contribuenti che non hanno percepito i canoni di locazione scaduti; vengono detassati anche i canoni di locazione a uso abitativo non riscossi e percepiti in periodi d'imposta successivi. In particolare è necessario che la mancata percezione del canone sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento (si assoggetta a tassazione la rendita catastale rivalutata). Il contribuente, a seguito della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto con sentenza, può recuperare la maggiore imposta versata per i canoni di locazione assoggettati a tassazione negli anni precedenti (comprovati da precedenti dichiarazioni) mediante credito d'imposta. Rimangono esclusi dal credito di imposta i fabbricati a uso abitativo con categoria A/10 e i canoni non percepiti ma stipulati per contratti di locazione a uso commerciale.
- Credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione ai contribuenti che reintegrano le somme precedentemente richieste al fondo di previdenza complementare di appartenenza a titolo di anticipazione per determinate esigenze. In particolare, il credito spetta sulle somme che eccedono il limite di euro 5.164,57, entro il quale sono deducibili i contributi versati al fondo e solo per il reintegro delle anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007, relative ai montanti maturati alla predetta data.
- Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero ai contribuenti che pur residenti in Italia abbiano percepito redditi in uno Stato estero nel quale sono state pagate imposte divenute definitive a

partire dal 2021 (purché le stesse non siano state già indicate nella dichiarazione precedente) e fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2021, indipendentemente dall'anno in cui tali redditi sono stati percepiti.

- Credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo avvenuto in data 6.4.2009.
- Abitazione principale. Spese relative alle imposte per acquisto abitazione principale: è un credito che il contribuente può usufruire in 20 quote costanti a partire dall'anno d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta.
- Altri immobili: è un credito di imposta di 5 o 10 quote annuali costanti per gli interventi su immobili diversi dall'abitazione principale riconosciuto limitatamente all'imposta netta nel limite complessivo di euro 80.000.
- Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione da parte di datori di lavoro che, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008, hanno assunto lavoratori nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.
- Credito d'imposta nella misura del 65% per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art Bonus) riconosciuto purché il contribuente non abbia vincolato la donazione a controprestazioni o riconoscimenti di natura economica e che non siano finalizzate a un generico sostegno dell'attività del soggetto beneficiario.
- Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (School Bonus). In particolare il contributo deve essere rivolto alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti o il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti. Il credito è pari al 65% delle erogazioni effettuate negli anni 2016 e 2017 e al 50% delle erogazioni effettuate nell'anno 2018.
- Credito d'imposta per negoziazione assistita e arbitrato per un importo massimo di euro 250.
- Credito d'imposta per mediazioni per la conciliazione delle controversie civili e commerciali entro il limite massimo di euro 500 se la mediazione ha esito positivo; in caso di insuccesso della procedura di mediazione il credito viene ridotto a massimo euro 250.
- Credito d'imposta per APE volontaria.
- Credito d'imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica pari a euro 750 per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, da usufruire entro 3 annualità.
- Spese funebri sostenute per un defunto a prescindere dal vincolo di parentela (ad es. onoranze, trasporto e sepoltura) nel limite massimo di euro 1.550. Vale anche per spese sostenute all'estero.
- Spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale svolta da badanti, case di riposo/cura, cooperative di servizi, agenzie interinali nel caso in cui il contribuente non sia autosufficiente (ne-

cessita di sorveglianza continua) e abbia reddito non superiore a 40.000 euro. Il limite di detraibilità è pari a massimo euro 2.100.

- Spese per attività sportive dilettantistiche praticate dai ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, quali l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi.
- Spese per l'intermediazione immobiliare.
- Canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede cioè studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una Provincia diversa, per un importo non superiore a euro 2.633. La detrazione spetta per intero per coloro che hanno redditi fino a euro 120.000; la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito pari a euro 240.000.
- Spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico quali manutenzione, protezione e restauro. La detrazione spetta per intero per coloro che hanno redditi fino a euro 120.000; la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito pari a euro 240.000.
- Spese sostenute dai non udenti per i servizi di interpretariato. La detrazione spetta per intero per coloro che hanno redditi fino a euro 120.000; decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito pari a euro 240.000.
- Spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per l'importo massimo di euro 250.
- Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale.
- Assegno periodico corrisposto al coniuge anche se residente all'estero.
- Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione.
- Detrazioni per canoni di locazione relativi ad alloggi adibiti ad abitazione principale da giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, da rapportarsi al reddito dei soggetti affittuari.
- Somme restituite al soggetto erogatore in periodi di imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione.
- Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale.
- Altri oneri deducibili previsti dall'art. 10, comma 1, del TUIR tra cui indennità per perdita dell'avviamento, livelli e censi.
- Detrazione per alloggi locati con contratti in regime convenzionale.
- Detrazione forfettaria per canoni di locazione ai giovani per abitazione principale; spetta a chi ha un reddito inferiore a 15.493,17 euro e per i primi 3 anni dalla stipula del contratto.
- Detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro.
- Borsa di studio assegnata dalle Regioni o dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.

ISTAT – COSTO DELLA VITA

PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI

Per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio il canone di affitto o l'assegno dovuti al coniuge separato o divorziato, si utilizza il cosiddetto indice della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. Pubblicato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale.

Per l'adeguamento degli assegni di mantenimento e/o divorzili la variazione ISTAT si applica per intero; per l'adeguamento dei canoni di locazione, invece, si applica in ragione del 75% della sua misura originaria. Nella tabella allegata pubblichiamo entrambi i valori: al 100% e al 75%. Riepiloghiamo, infine, le variazioni ISTAT dei mesi precedenti

(anche già ridotte al 75% e quindi immediatamente utilizzabili).

● **VARIAZIONE COSTO DELLA VITA DA FEBBRAIO 2021 A FEBBRAIO 2022:**
+ 5,6% (ridotto al 75%: 4,200%).

● **VARIAZIONE COSTO DELLA VITA DA FEBBRAIO 2020 A FEBBRAIO 2022:**
+ 6,1% (ridotto al 75%: 4,575%).

INDICI ISTAT PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ASSEGNI DI MANTENIMENTO (AL 100%) E DEGLI AFFITTI (AL 75%):

Mese	Variazione annuale al 100%	Variazione annuale al 75%	Variazione biennale al 100%	Variazione biennale al 75%
MARZO 2021	0,700%	0,525%	0,800%	0,600%
APRILE 2021	1,200%	0,900%	1,100%	0,825%
MAGGIO 2021	1,300%	0,975%	0,900%	0,675%
GIUGNO 2021	1,400%	1,050%	1,100%	0,825%
LUGLIO 2021	1,900%	1,425%	1,500%	1,125%
AGOSTO 2021	2,100%	1,575%	1,500%	1,125%
SETTEMBRE 2021	2,600%	1,950%	2,000%	1,500%
OTTOBRE 2021	3,000%	2,250%	2,600%	1,950%
NOVEMBRE 2021	3,600%	2,700%	3,300%	2,475%
DICEMBRE 2021	3,800%	2,850%	3,600%	2,700%
GENNAIO 2022	4,700%	3,525%	4,900%	3,675%
FEBBRAIO 2022	5,600%	4,200%	6,100%	4,575%

CONVENZIONI
MULTI-ABBONAMENTO

ULTERIORE
SCONTO DEL 20%

Siete Professionisti che lavorano in grandi studi professionali, associazioni dicategoria o studi di amministrazione condominiale?

PER VOI UN'OFFERTA
MULTI-ABBONAMENTO DEDICATA:

- Da 5 abbonamenti o più il tuo sconto sarà del 20%

Per usufruire ed attivare
l'offerta chiamaci allo
02.87168197

UNA MIGLIORE ASSISTENZA
PER I NOSTRI ABBONATI

Per garantirvi un servizio migliore e rimediare anche ai disservizi di consegna delle Poste, abbiamo deciso di ampliare e potenziare l'attività di supporto e assistenza telefonica. Per informazioni relative allo stato dell'abbonamento, per cambi di nominativo e indirizzo, per informazioni relative alle modalità di pagamento e per ogni altra richiesta relativa alla spedizione postale

**Telefonare al numero 02.87168197
in servizio dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00**

le leggi
illustrate

PERIODICO MENSILE

Direttore responsabile: **Mario Spreafico**

Realizzazione editoriale a cura di:
Contents S.r.l.s.

Direzione: Francesco Coniglio
Coordinamento editoriale: Vincenzo Perrone
Supervisione e coordinamento tecnico:
Avv. Roberto Ferranti

Hanno collaborato: Dott.ssa Sue Hellen Alessio;
Avv. Maria Ciampini; Avv. Sergio Merlina;
Avv. Nicola Tallarico; Dott.ssa Cristina Tamagnini
Vignette: Francesco Schietroma

Impaginazione: Massimiliano D'Affronto – 8x8 S.r.l.

www.leggiillustrate.it

E-mail: redazione@leggiillustrate.it

Registrazione presso il Tribunale di Milano
n. 337 del 2 maggio 2005 – ISSN 1591-0466



Sprea S.p.A.
Sede Legale: Via Torino, 51 20063
Cernusco sul Naviglio (Mi) - Italia
PI 12770820152 - Iscrizione camera Commercio
00746350149

Per informazioni, potete contattarci allo **02 924321**

Presidente: Luca Sprea

CDA: Luca Sprea (Presidente), Alessandro Agnoli
(Amministratore Delegato)

Stampa: Arti Grafiche Boccia Via Tiberio Claudio Felice
7 – 84131 Salerno

Distributore per l'Italia: Press-Di Distribuzione stampa
e multimedia s.r.l. - 20090 Segrate

Distributore per l'Estero: SO.DIP S.p.A. Via Bettola, 18 -
20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel. +390266030400 - Fax +390266030269 - sies@sodip.it -
www.sodip.it

Pubblicità: www.sprea.it - Tel. 02 92432244

pubblicita@sprea.it

Copyright: Sprea S.p.A.

Informativa su diritti e privacy

La Sprea S.p.A. titolare esclusiva della testata Leggi Illustrate di tutti i diritti di pubblicazione e di diffusione in Italia. L'utilizzo da parte di terzi di testi, fotografie e disegni, anche parziale, è vietato. L'Editore si dichiara pienamente disponibile a valutare - e se del caso regolare - le eventuali spettanze di terzi per la pubblicazione di immagini di cui non sia stato eventualmente possibile reperire la fonte. Informativa e Consenso in materia di trattamento dei dati personali (Codice Privacy d.lgs. 196/03). Nel vigore del D.Lgs. 196/03 il Titolare del trattamento dei dati personali, ex art. 28 D.Lgs. 196/03, è Sprea S.p.A. (di seguito anche "Sprea"), con sede legale in Via Torino, 51 Cernusco sul Naviglio (MI). La stessa La informa che i Suoi dati, eventualmente da Lei trasmessi alla Sprea, verranno raccolti, trattati e conservati nel rispetto del decreto legislativo ora enunciato anche per attività connesse all'azienda. La avvisiamo, inoltre, che i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati (sempre nel rispetto della legge), anche all'estero, da società e/o persone che prestano servizi in favore della Sprea. In ogni momento Lei potrà chiedere la modifica, la correzione e/o la cancellazione dei Suoi dati ovvero esercitare tutti i diritti previsti dagli art. 7 e ss. del D.Lgs. 196/03 mediante comunicazione scritta alla Sprea e/o direttamente al personale Incaricato preposto al trattamento dei dati. La lettura della presente informativa deve intendersi quale presa visione dell'Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/03 e l'invio dei Suoi dati personali alla Sprea varrà quale consenso espresso al trattamento dei dati personali secondo quanto sopra specificato. L'invio di materiale (testi, fotografie, disegni, etc.) alla Sprea S.p.A. deve intendersi quale espressa autorizzazione alla loro libera utilizzazione da parte di Sprea S.p.A. Per qualsiasi fine e a titolo gratuito, e comunque, a titolo di esempio, alla pubblicazione gratuita su qualsiasi supporto cartaceo e non, su qualsiasi pubblicazione (anche non della Sprea S.p.A.), in qualsiasi canale di vendita e Paese del mondo. Il materiale inviato alla redazione non potrà essere restituito.



NOI RISPETTIAMO L'AMBIENTE!
Leggi Illustrate è stato stampato su carta certificata PEFC, proveniente da piantumazioni a riforestazione programmata e perciò gestite in maniera sostenibile.

GRANDE CAMPAGNA RINNOVO 2022

RINNOVA SUBITO L'ABBONAMENTO A **le leggi illustrate** IL MANUALE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI È GRATIS!*



* LO RICEVERAI CON LA SPEDIZIONE DI MAGGIO 2021, SALVO MODIFICHE E RINVII LEGATI ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA ATTUALMENTE IN CORSO

A SOLO:

41,90€

invece di ~~67,90€~~

**SCONTO
DEL 38%**

**RISPARMI
BEN 26€**

**3 COPIE IN
OMAGGIO
+
MANUALE**

SE SEI UN NUOVO ABBONATO PER TE 44,90€

L'“ABBONAMENTO REDDITI” A LE LEGGI ILLUSTRATE COMPRENDE:

**11 NUMERI DI LEGGI ILLUSTRATE
+ MANUALE REDDITI 2022**

+ VERSIONE DIGITALE GRATUITA PER COMPUTER E SMARTPHONE
(LA RICEVI PRIMA CHE LA RIVISTA VADA IN STAMPA)



SCEGLI IL METODO PIÙ COMODO PER RINNOVARE O ABBONARTI:

**QUESTA CAMPAGNA VALE ANCHE
PER CHI NON HA L'ABBONAMENTO
IN SCADENZA: PUOI RINNOVARE IN
ANTICIPO ANCHE DI 10 NUMERI.**

•TELEFONO

Chiamaci e attiveremo insieme a te il tuo abbonamento in 3 minuti al numero N.02 87168197.
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Non è un call center, parlerai con Elisa e Andrea.

•ONLINE

www.sprea.it/leggi **AFFRETTATI! QUESTA PROMOZIONE SCADE IL 10/04/22**



Scansiona il QrCode per abbonarti oppure contattaci



Telefono
02 87168197



email
abbonamenti@sprea.it



online
www.sprea.it/leggi



WhatsApp
329 3922420
Solo messaggi e foto

Informativa ex art.13 LGS 196/2003. I suoi dati saranno trattati da Sprea SpA, nonché dalle società con essa in rapporto di controllo e collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. titolari del trattamento, per dare corso alla sua richiesta di abbonamento. A tale scopo, è indispensabile il conferimento dei dati anagrafici. Inoltre previo suo consenso i suoi dati potranno essere trattati dalle Titolari per le seguenti finalità: 1) Finalità di indagini di mercato e analisi di tipo statistico anche al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati, marketing, attività promozionali, offerte commerciali anche nell'interesse di terzi. 2) Finalità connesse alla comunicazione dei suoi dati personali a soggetti operanti nei settori editoriale, largo consumo e distribuzione, vendita a distanza, arredamento, telecomunicazioni, farmaceutico, finanziario, assicurativo, automobilistico e ad enti pubblici ed Onlus, per propri utilizzi aventi le medesime finalità di cui al suddetto punto 1) e 2). Per tutte le finalità menzionate è necessario il suo esplicito consenso. Responsabile del trattamento è Sprea SpA via Torino 51 20063 Cernusco SN (MI). I suoi dati saranno resi disponibili alle seguenti categorie di incaricati che li tratteranno per i suddetti fini: addetti al customer service, addetti alle attività di marketing, addetti al confezionamento. L'elenco aggiornato delle società del gruppo Sprea SpA, delle altre aziende a cui saranno comunicati i suoi dati e dei responsabili potrà in qualsiasi momento essere richiesto al numero +39 0287168197 "Customer Service". Lei può in ogni momento e gratuitamente esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/03 - e cioè conoscere quali dei suoi dati vengono trattati, farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge, o opporsi al loro trattamento - scrivendo a Sprea SpA via Torino 51 20063 Cernusco SN (MI).